

CAPITOLO 2

L'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

2.1 LA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3: "MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE"

Il progetto di riforma della forma di Stato italiano è stato avviato con la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione attuato con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo presenta contenuti molto innovativi in relazione all'assetto del governo territoriale, ai rapporti tra Stato e Regioni, tra Regioni ed enti locali ed alla stessa configurazione delle autonomie regionali e locali.

Tra i principi ispiratori della riforma vi è quello di adeguare gli istituti previsti nel titolo V della Costituzione all'impostazione in senso regionalistico ed autonomistico dello stato, recentemente realizzata con lo strumento della legge ordinaria, in particolare la L. 15 marzo 1997, n. 59, in virtù della quale si è attuato un ampio decentramento delle funzioni attribuite allo Stato ed una maggiore attribuzione di competenze alle Regioni ed agli enti locali.

Un primo aspetto di rilievo è quello che delinea il nuovo assetto per il quale tutti gli enti politici territoriali hanno pari dignità costituzionale e, infatti, l'elencazione di tali enti, nella nuova formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, inizia con il Comune cui seguono la Provincia, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.

Ne consegue la necessità dell'abrogazione di tutte le norme costituzionali che concernono i controlli di legittimità sugli atti delle Regioni, degli enti locali, quelli relativi al commissario del governo e alle circoscrizioni di decentramento amministrativo statale in periferia. Infatti sono abrogati gli articoli 115, 124, 125, 128, 129 e 130; dell'articolo 125, viene soppresso solo il primo comma, perché il secondo riguarda i tribunali amministrativi regionali.

Di fondamentale importanza il testo del nuovo articolo 117 che suddivide la potestà legislativa fra Stato e Regioni in base ad una nuova impostazione, invertendo il principio del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regione. L'articolo 117, precedente alla riforma costituzionale, prevedeva un elenco di materie spettanti alla competenza legislativa della Regione, mentre per tutte le materie non elencate la competenza legislativa era attribuita allo Stato. Nel testo riformato, al contrario, si distingue tra legislazione esclusiva e legislazione concorrente, riservando alla potestà legislativa esclusiva dello Stato un nucleo di materie elencate nel secondo comma:

- a) *politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;*
- b) *immigrazione;*
- c) *rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*
- d) *difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;*
- e) *moneta, tutela del risparmio e mercati finan-*

ziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) *organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;*
- g) *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;*
- h) *ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;*
- i) *cittadinanza, stato civile e anagrafi;*
- l) *giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;*
- m) *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;*
- n) *norme generali sull'istruzione;*
- o) *previdenza sociale;*
- p) *legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;*
- q) *dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;*
- r) *pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;*
- s) *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.*

L'ambito della legislazione concorrente, per la quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, è individuato nel terzo comma ed attiene a:

"rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale."

Con particolare riferimento ai temi ambientali, va sottolineato che l'articolo 117, nella nuova formulazione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Il nuovo dettato costituzionale pone notevoli problemi interpretativi soprattutto in merito agli effetti della norma sulla potestà delle regioni di legiferare

in materia ambientale; infatti, come accennato, se da una parte l'articolo 117 attribuisce all'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'altro attribuisce alla potestà legislativa concorrente materie, quali la tutela della salute, il governo del territorio, ma anche l'alimentazione, la protezione civile e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, che si intrecciano e appartengono, in senso lato, alla tutela dell'ambiente.

Il problema appare molto complesso ed è oggetto di approfondimenti e valutazioni interpretative da parte della dottrina; tuttavia un primo ed importantissimo chiarimento sul tema viene dalla Corte Costituzionale che con la sentenza del 26 luglio 2002, n. 407 ha giudicato di un ricorso della Presidenza del Consiglio avverso alcune norme della L.R. della Lombardia 23/11/2001, n. 19 in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti. La Corte ha affermato il principio secondo il quale la "tutela dell'ambiente" non può essere definita come materia in senso tecnico e quindi "configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata" poiché essa al contrario "investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Dalla giurisprudenza della Corte stessa (antecedente la riforma del titolo V della Costituzione) si evince una definizione dell'ambiente come valore, come materia trasversale, "in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali per la "cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali", fermo restando il potere dello Stato "di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale".¹

Tornando all'esame del novellato articolo 117, il comma 4 prevede l'ambito della potestà legislativa esclusiva, o secondo parte della dottrina primaria o residuale, delle regioni le materie di intervento devono essere ricavate per esclusione tra quelle non incluse in modo esplicito nei commi precedenti.

L'affermazione di questo principio, appare particolarmente importante, poiché nelle materie diverse da quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o a quella concorrente, alle regioni spetta una potestà legislativa limitata soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

La potestà regolamentare, spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni, mentre, per il resto, la potestà regolamentare è attribuita alle regioni per tutte le altre materie, salvo che non sia espressamente assegnata agli enti subregionali. A tali enti è riservata una potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro proprie, peraltro già prevista dall'ordinamento vigente.

L'articolo 116, nel nuovo testo, prevede al comma 3 che, su iniziativa della Regione, possano essere individuate ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in modo di consentire alle Regioni

stesse il passaggio delle materie indicate dal terzo comma dell'articolo 117 dalla competenza legislativa concorrente alla competenza legislativa primaria, e di alcune materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, (comma 2 articolo 117) nel campo della giustizia, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, in quello dell'istruzione, nonché della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

A tal fine sarà necessaria una "legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti, previa intesa tra lo Stato e la Regione interessata".

Un ruolo centrale, nella riforma, è attribuito ai Comuni cui spettano le funzioni amministrative.

Il nuovo articolo 118 prevede, infatti, che "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

Un cenno va fatto ai principi finanziari, il nuovo articolo 119 introduce il principio per il quale regioni ed enti locali si reggono con la propria finanza, ed introduce, altresì, la c.d. "territorialità dell'imposta", per la quale gli enti locali hanno risorse autonome e pertanto stabiliscono ed applicano propri tributi.

Viene prevista l'istituzione di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante con l'obiettivo di promuovere, attraverso le politiche fiscali, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. Sono altresì previste risorse aggiuntive ed interventi speciali da destinare a favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Notevole importanza, infine, riveste l'articolo 127, nella nuova formulazione, in quanto esclude il controllo statale sulle leggi regionali, come è stato già previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 per gli statuti regionali, e prevede che il Governo, qualora ritenga che una legge ecceda la competenza regionale, possa promuovere la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale.

Come accennato, la spinta più importante verso il processo di decentramento che ha portato a modificare l'impostazione centralista dello Stato si è avuta con le leggi 15/03/97, n. 59, e 15/05/1997, n. 127 e con i decreti attuativi, in particolare il D. Lgs. 112/98 che hanno ampliato le competenze regionali e stabilito il principio secondo il quale l'amministrazione spetta per regola alle regioni (e ai poteri locali) anche nelle materie di competenza legislativa statale, salva espressa attribuzione legislativa allo Stato.

E' opinione diffusa che il legislatore abbia ritenuto necessario che tale principio ricevesse una conferma a livello costituzionale per evitare che singole materie venissero sottratte alle competenze regio-

¹ Corte Costituzionale, sentenza n. 407 anno 2002, in Ambiente & sicurezza, il Sole 24 ORE-Pirola, 1 ottobre 2002-n.17.

nali dal legislatore ordinario. Tuttavia da più parti si sottolineano profili di dissonanza tra la riforma costituzionale e la riforma amministrativa, e sul tema sono in corso approfondimenti da parte di autorevole dottrina.

2.2 LE COMPETENZE ED I PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'approvazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, attuativo delle direttive comunitarie 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni, ha profondamente innovato, nel sistema ambientale italiano, la politica di gestione dei rifiuti.

Il decreto avvia, di fatto, una nuova fase nel governo complessivo del ciclo dei rifiuti con l'obiettivo centrale di passare dal sistema discarica, inquinante e dissipativo, al sistema integrato e misto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

La realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti comporta l'attivazione di una pluralità di azioni che coinvolgano i diversi soggetti istituzionali, Stato, regioni, province e comuni, e i soggetti privati, responsabili, a vario titolo, economico e giuridico, della produzione e della gestione dei rifiuti.

Per la definizione di tale sistema di governo dei rifiuti è importante porre l'accento sull'attività di pianificazione e programmazione della gestione dei rifiuti stessi, attraverso al lettura del quadro delle attribuzioni indicate negli articoli 18 - 19 - 20 e 21 del D.Lgs 22/97 che individuano, rispettivamente, le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il decreto definisce, i compiti assegnati ai diversi livelli istituzionali, modificati alla luce delle altre norme nazionali in materia di enti locali (legge n. 142/1990 recante "Ordinamento delle autonomie locali" ora abrogata e sostituita dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e delle direttive comunitarie, con il fine di realizzare un ampio decentramento delle diverse funzioni e competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, con riferimento anche alle attribuzioni di funzioni delegate o trasferite, in virtù

del processo di riforma del sistema amministrativo avviato con le Leggi 59/97 e 127/97 e successive modificazioni ed attuato con il D.Lgs 112/98.

2.2.1 Lo Stato

Gli ambiti delle funzioni statali, sono individuati, nel campo più vasto degli obiettivi fondamentali posti dal D.Lgs 22/97, dall'articolo 18, il quale al comma 1 attribuisce allo Stato: funzioni di indirizzo e coordinamento, funzioni normative per la definizione di norme tecniche, funzioni di programmazione per l'adozione dei piani di settore, ed in particolare:

- funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del decreto 22/97 e da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 della L. 15/03/97, n. 59;²
- definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti, e ridurre la pericolosità degli stessi;
- individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero;
- definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, e per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
- a tal fine, va citata la L. 28 dicembre 2001, n. 448, che all'articolo 52 ha modificato il dettato dell'articolo 19, comma 4, del D.Lgs 22/97, stabilendo che le Regioni, entro il 31/03/2002, dispongano, affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società di prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, sulla base di metodologie di calcolo e definizioni individuate da

² Il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") è il seguente:

"1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

un decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute.

- individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
- determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali ;
- indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- determinazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, rivestono interesse nazionale.

L'esercizio di tali competenze da parte dello Stato, attinenti alla definizione di principi e di obiettivi generali avviene, ai sensi della L. 23/08/88, n. 400 e successive modificazioni, *“su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”*.

Il secondo comma dell'articolo 18 attribuisce allo Stato le competenze relative:

- all'adozione di norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e specifiche tipologie di rifiuti, di norme per l'applicazione delle procedure semplificate previste agli articoli 31, 32 e 33, di norme tecniche e delle modalità e condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio;
- alla disciplina del recupero dei prodotti di amianto e contenenti amianto;
- alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione al loro utilizzo, dei criteri qualiquantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- alla riorganizzazione del Catasto nazionale dei rifiuti;
- alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione previsto all'articolo 15 (commi 1 e 5) e del modello uniforme del registro di cui all'articolo 12, delle modalità di tenuta e degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
- alla definizione dei metodi e procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- all'individuazione dei rifiuti che possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- alla determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
- alla regolamentazione del trasporto rifiuti e definizione del formulario di cui all'articolo 15;
- all'individuazione dei beni durevoli ed all'ag-

giornamento degli allegati al decreto stesso;

- all'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine.

L'esercizio di tali competenze realizzate attraverso l'emanazione di normativa regolamentare e tecnica si esplica, nel rispetto dell'articolo 17 comma 3, L. 23/08/88 n. 400, attraverso l'adozione di decreti del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute. Qualora le norme tecniche abbiano ad oggetto rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti i Ministeri concertanti saranno rispettivamente il Ministero delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e trasporti.

Dall'analisi delle competenze statali si evince come il legislatore abbia inteso limitare le attribuzioni dello Stato alla definizione dei principi, degli obiettivi generali, delle misure anche economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e per l'espansione dei mercati dei materiali recuperati, dei livelli di efficienza dei servizi, della normativa tecnica di applicazione della norma, lasciando alle Regioni ed agli altri Enti locali tutti i restanti compiti di pianificazione - programmazione degli interventi nonché i compiti amministrativi e gestionali.

2.2.2 La Regione e la pianificazione regionale

Nel contesto legislativo descritto, le regioni costituiscono, quindi, il cardine per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti; ad esse il legislatore ha attribuito competenza pianificatoria e organizzativa e potestà autorizzatoria.

L'art. 19 del D.Lgs 22/97 delinea puntualmente le competenze delle Regioni:

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

- a) *la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;*
- b) *la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;*
- c) *l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;*
- d) *l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;*
- e) *l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;*
- f) *le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;*

- g) *la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;*
- h) *le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;*
- i) *la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;*
- l) *l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;*
- m) *la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;*
- n) *la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;*
- n bis) *la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.*

In merito all'esercizio delle competenze sopra elencate, la norma dovrà essere riletta alla luce della riforma del titolo V della Costituzione; è necessario, infatti, ricordare il nuovo testo dell'articolo 117 che, come precedentemente accennato, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regione attribuendo allo Stato la competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, salvo l'attribuzione, su delega statale, della potestà regolamentare alle regioni.

Le Regioni devono privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento, con esclusione delle discariche.

L'esercizio della potestà autorizzatoria della Regione di cui alle lettere d) ed e) del citato articolo 19, è disciplinato dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni.

L'articolo 27 definisce l'iter procedurale per l'approvazione da parte della Regione del progetto di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e rilascio dell'autorizzazione; l'articolo 28 regola il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti; tale domanda può anche essere presentata contestualmente a quella prevista al comma 1 dell'articolo 27.

Il potere pianificatorio della Regione riguarda tutti i tipi di rifiuti: urbani, speciali, pericolosi.

Il piano di gestione dei rifiuti promovendo la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, in ottemperanza ai principi generali cui si ispira la norma quadro, deve definire le azioni

da attivare per la costituzione di un sistema organico e integrato di gestione dei rifiuti e prevedere:

- la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, previsti dal successivo articolo 23;
- le condizioni ed i criteri per la localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, privilegiando la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero in aree industriali, ad eccezione delle discariche;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità;
- l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti;
- criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- criteri per l'individuazione, da parte delle province, dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
- le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti nonché il recupero di materiali ed energia;
- le misure per promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

I piani regionali devono indicare anche i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire e determinare disposizioni speciali per i rifiuti di tipo particolare.

I piani regionali dei rifiuti, ai sensi del decreto, dovranno essere raccordati con gli altri piani di competenza regionale, ove siano stati adottati, nell'ottica di una pianificazione integrata.

Sono, inoltre, parte integrante del piano regionale, i piani per la bonifica delle aree inquinate, strumento centrale dell'opera di risanamento, che deve rappresentare uno degli obiettivi prioritari della gestione dei rifiuti. Le Regioni devono provvedere all'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica dei siti inquinati.

In particolare, le Regioni devono definire le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza e l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione.

In sintesi, i piani devono individuare: l'ordine di priorità degli interventi basato su di un criterio di valutazione elaborato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli in-

quinamenti presenti, le modalità degli interventi, la stima degli oneri finanziari e le modalità di smaltimento e/o recupero dei materiali da asportare.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 22/97 le Regioni avrebbero dovuto approvare i piani di gestione dei rifiuti, o adeguarli, qualora avessero provveduto ad approvarli in base alla precedente disciplina.

Quanto esposto in tema di competenze regionali, evidenzia il rilievo dato nella norma quadro all'attività di pianificazione; è noto, infatti, che le grandi carenze che il sistema rifiuti registra sono soprattutto legate all'assenza di una corretta pianificazione - programmazione degli interventi in materia di smaltimento e recupero.

La norma introduce, in caso di inerzia della Regione, un sistema di poteri sostitutivi attribuiti al Ministero dell'Ambiente, che, previa diffida alla Regione inadempiente, può prendere i provvedimenti necessari per l'adozione del piano di gestione fissando un congruo termine per adempiere. Inoltre, qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano e previa diffida, il Ministero può adottare tutti i provvedimenti idonei e necessari all'attuazione, avvalendosi, a tal fine, anche di commissari delegati.

Tuttavia, tale sistema sostitutivo si è rivelato di scarsa efficacia ed il Ministero dell'ambiente, pur a fronte dell'inadempienza da parte delle Regioni nell'approvare i piani, non ha ritenuto opportuno avvalersi dello strumento delineato nella norma quadro con la conseguenza, in molti casi di aprire la strada a situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti. Gli enti locali, in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, hanno richiesto il commissariamento, anche perché la dichiarazione dello stato di emergenza consente di attivare risorse finanziarie dello Stato per affrontare gli interventi necessari.

A tal proposito occorre rilevare che lo Stato italiano ha subito una condanna da parte della Corte europea di Giustizia, con sentenza del 24 gennaio 2002. La Corte ha stabilito l'inadempimento della Repubblica italiana rispetto agli obblighi di comunicazione alla Commissione delle informazioni relative ai piani di gestione e di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, per quanto attiene alle Regioni Sicilia e Basilicata, nonché le informazioni relative ai piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per quanto attiene alla totalità delle Regioni italiane, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dall'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dall'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L'approccio corretto ad una nuova fase di governo complessivo dei rifiuti dovrebbe partire da strumenti legislativi e di programmazione certi accompagnati da una adeguata conoscenza della realtà concreta del territorio che valuti anche le implicazioni sociali, economiche ed ambientali relative agli ambiti territoriali ottimali che devono essere indivi-

duati in conformità ai principi di autosufficienza per le attività di raccolta, smaltimento e recupero e di prossimità ai luoghi di produzione dei rifiuti.

Un aspetto fondamentale, quindi per la predisposizione di un piano che sia strumento di programmazione è quello della conoscenza della produzione qualiquantitativa dei rifiuti, la produzione di rifiuti per abitante, lo sviluppo dei sistemi di raccolta ecc.

Il piano può essere predisposto anche attraverso l'elaborazione di specifici piani stralcio, correlati e coordinati fra loro, per aree tematiche quali i rifiuti urbani ed assimilabili, rifiuti speciali, bonifiche dei siti inquinati.

È necessario che la programmazione sia dimensionata sulle specifiche necessità del territorio tenendo conto delle interdipendenze e della possibilità di collaborazioni con altri ambiti come gli enti locali, ma anche i soggetti produttori e gestori di rifiuti al fine di controllare, per esempio, le quantità di rifiuti prodotti, la possibilità di riduzione della quantità dei rifiuti medesimi, i consumi della popolazione residente o le differenti capacità dei produttori di rifiuti.

Un rilievo critico, sotto questo profilo, può essere fatto con riferimento alla fase di attuazione dei piani regionali, le cui previsioni spesso si scontrano con difficoltà di ordine sociale ed economico oltre che ambientale.

I piani di gestione dei rifiuti dovrebbero essere elaborati attraverso un'accurata valutazione della sostenibilità ambientale ed economica del sistema di gestione tenendo conto degli impatti complessivi generati dagli impianti e delle risorse economiche necessarie per realizzazione degli stessi.

Altrettanto importante è assicurare una generale diffusione di informazioni al pubblico e alle diverse organizzazioni e strutture che operano nel tessuto sociale.

In riferimento al pubblico il piano dovrebbe contenere informazioni di immediata comprensibilità e con elevato livello educativo, finalizzate ad operare un più attivo coinvolgimento e ad una maggiore responsabilizzazione degli utenti e dei cittadini verso le problematiche ambientali.

La disponibilità di informazioni dovrebbe determinare l'aumento della cosiddetta "accettabilità sociale" sulle scelte operate dagli organi preposti alla pianificazione-programmazione degli interventi, con riferimento ad esempio alla localizzazione ed alla tipologia degli impianti da realizzare.

I piani dovrebbero proporsi, pertanto, anche, come strumenti di conoscenza e divulgazione ed al tempo stesso di informazione-formazione degli utenti e dei cittadini, prevedendo sedi di confronto e di coordinamento e specifiche modalità di consultazione dei piani di gestione, prima dell'adozione in via definitiva.

2.2.3 La Provincia

Il ruolo dell'ente locale era già stato rivalutato e ampliato con la L. 142/90 e coerentemente con il

D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede per le Province stesse un ruolo di controllo ambientale; il D.Lgs n. 22/97 definisce più compiutamente tale ruolo attribuendo ad esse funzioni di programmazione e di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale.

Alla Provincia spettano le funzioni amministrative relative alla programmazione ed all’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti concernenti zone intercomunali o l’intero territorio provinciale e la redazione di appositi piani di smaltimento dei rifiuti urbani.

Altrettanto importanti sono i compiti di verifica e di controllo da svolgere su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti ed il potere di accertare violazioni e di irrogare le sanzioni, di individuare le zone idonee e non alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero e di verificare e controllare i requisiti richiesti per l’applicazione delle procedure semplificate, nonché di iscrizione delle imprese che svolgono attività sottoposte a procedure semplificate ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs 22/97.

Le Province provvedono all’elaborazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, funzionalmente coerenti con la pianificazione su base regionale e legati ad ambiti territoriali ottimali da individuarsi in conformità ai principi di autosufficienza per le attività di raccolta, smaltimento e recupero e di prossimità ai luoghi di produzione secondo quanto previsto dal D.Lgs 22/97.

Spetta, infatti, alle province: la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), il coordinamento delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali dell’ATO e la garanzia, nell’ATO, di una gestione unitaria dei rifiuti, nonché l’organizzazione della raccolta differenziata.

È bene sottolineare come il decreto legislativo 22/97, all’articolo 23, “*gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali*”, abbia previsto una necessaria riorganizzazione dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, tendente al superamento delle gestioni parcellizzate da parte dei singoli comuni, al fine di ottimizzare il sistema collocandolo su scala sovracomunale, in vista dei principi di efficienza ed economicità industriali che soltanto dimensioni significative, sotto il profilo del numero degli utenti serviti, possono garantire; tale quadro di riferimento delle attribuzioni di competenza tra enti locali stessi, è in linea con l’assetto istituzionale in materia di competenze degli enti locali stessi, che già prevede in via generale l’assegnazione delle competenze in materia di servizi di area vasta a natura ambientale in capo ad entità sovracomunali ordinarie quali le Province.

Le funzioni più generali di controllo, programmazione e gestione che competono direttamente alle Province, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 22/97, si inseriscono in un contesto finalizzato alla valorizzazione del ruolo delle Province stesse quale soggetto istituzionale particolarmente legato al territorio e vicino ai cittadini e quindi più idoneo a

dare risposte immediate a bisogni espressi dalla comunità economica e sociale.

In questa ottica, un accenno appare opportuno in merito all’istituzione degli Osservatori Provinciali sui rifiuti.

Al fine dell’organizzazione di un efficiente sistema di controllo, le funzioni proprie dell’ente Provincia devono affiancarsi a compiti più generali di conoscenza, verifica e monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti anche attraverso l’istituzione, in ogni Provincia, di strutture a ciò deputate.

A tale specifica finalità si può far fronte con la costituzione di una rete di Osservatori Provinciali sui rifiuti, che siano in grado di raccogliere, analizzare e elaborare dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, omogenei e confrontabili, validati da un organismo tecnico all’altezza di gestire in maniera efficace l’informazione e di garantire il corretto collegamento tra le amministrazioni locali e quelle centrali.

Una buona conoscenza della produzione quantitativa dei rifiuti, l’andamento demografico della Provincia, la produzione di rifiuti per abitante, costituiscono elementi fondamentali di valutazione acquisibili, in modo organico e sistematico, attraverso strumenti quali il Catasto rifiuti e l’Osservatorio Provinciale sui rifiuti (OPR); quest’ultimo, soprattutto quale struttura di raccolta ed elaborazione dei dati già presenti all’interno della Provincia, nonché di quelli connessi all’espletamento delle funzioni concernenti il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti e la verifica dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs 22/97.

In tal modo si tende a riportare su un piano strettamente locale, le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti già esercitate, su un più ampio livello, dall’Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

Già nel luglio 2000, ANPA, ONR e UPI hanno condotto uno studio sugli Osservatori Provinciali sui rifiuti (successivamente aggiornato) per monitorare, sul territorio nazionale, le esperienze sul piano locale, evidenziando come molte province italiane avessero provveduto all’istituzione di Osservatori Provinciali sui rifiuti cogliendo, così, l’opportunità, di dotarsi di sedi proprie aperte alla collaborazione interistituzionale per il supporto alle funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo dell’ente stesso.

La molteplicità di modelli organizzatori e partecipativi, seppure elementi originali di autonomia organizzativa nei diversi contesti territoriali, determinavano una diversità di forme operative che per poter essere inserite in un progetto nazionale richiedevano un intervento del legislatore con una norma primaria. A tal fine la L. 23 marzo 2001, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, all’articolo 10, comma 5, prevede che le province istituiscano l’Osservatorio Provinciale sui rifiuti per la realizzazione di un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

2.2.4 Il Comune

Ai Comuni spetta la funzione di organizzazione delle attività di raccolta, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, secondo modelli gestionali previsti dalla legge sugli enti locali, ed alcune competenze in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti. I Sindaci esercitano il potere di ordinanza contingibile ed urgente al fine di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alla normativa vigente.

I Comuni appartenenti ad un medesimo ATO, raggruppati all'interno delle forme di cooperazione coordinate dalla Provincia, devono provvedere alla organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Gli enti comunali - non già individualmente, ma collettivamente e unitariamente, come "autorità d'ambito" - devono, così, provvedere:

- alla specificazione del fabbisogno del servizio ed alla scelta del modulo gestionale;
- all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio ed alla definizione dei rapporti col gestore;
- alla determinazione delle tariffe d'ambito;
- alla determinazione del programma di opere e infrastrutture;
- al controllo sull'erogazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 22/97 ai Comuni compete obbligatoriamente e in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati destinati allo smaltimento, da attuare nelle forme di organizzazione dei servizi pubblici locali di carattere imprenditoriale previste dalla legge sugli enti locali.

Un breve cenno è opportuno alla recente disposizione normativa introdotta dalla L. 31 luglio 2002, n. 179 (collegato ambientale alla finanziaria 2002)

che incide in maniera sostanziale sulla privativa comunale in materia di attività di recupero dei rifiuti urbani modificando il citato articolo 21³ comma 7 del D. Lgs 22/97.

L'articolo 23, comma 1, lettera e) della citata legge 179/2002 recita *"la privativa comunale sulla gestione dei rifiuti urbani non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003"*.

Tale disposizione allarga, quindi, ai rifiuti urbani avviati ad attività di recupero, secondo quanto già disposto in materia di rifiuti assimilati; va, comunque, evidenziato che la nuova norma non abroga l'articolo 22, comma 11 del D.Lgs 22/97 che, quindi, deve essere applicato fino al 31 dicembre 2002 con la sola eccezione della disposizione relativa all'utilizzo del CDR.

La nuova disciplina in materia di privativa sembra riguardare esclusivamente le attività di recupero dei rifiuti individuate dall'allegato C al D.Lgs 22/97 e, quindi, non includere la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani per i quali il Comune continuerebbe ad esercitare la privativa.

Tale interpretazione sembrerebbe supportata dalla lettura del comma 2 dell'articolo 21 lettere b), c), e), f) e g) che non ha subito alcuna modifica.

Si deve per completezza accennare che parte della dottrina suggerisce una diversa lettura della norma secondo la quale si dovrebbero considerare liberalizzate anche le attività funzionalmente connesse a quella liberalizzata, e quindi, nel caso specifico, anche le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sarebbero escluse dalla privativa comunale.

Di regola, all'interno di ogni ATO il servizio è affidato ad un unico soggetto gestore, ma, sussistendo ragioni di opportunità, è possibile ricorrere anche a più gestori, purché ne venga garantito il coordinamento.

³Art. 21 - Competenze dei Comuni

1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23.

2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

Per disciplinare il corretto svolgimento del servizio, i Comuni devono emanare appositi regolamenti che dovranno essere opportunamente coordinati per consentire la gestione unificata nell'ambito, e che nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, devono, tra l'altro, stabilire: le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, le modalità di effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti e le modalità delle operazioni di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e il recupero di materiali e/o energia.

I Comuni possono, inoltre, assumere, sempre nelle forme imprenditoriali previste dalla legislazione sui servizi pubblici locali, la gestione di servizi integrativi relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, i Comuni non agiscono in regime di privativa, ma in concorrenza con altre imprese e i rapporti con l'utenza non sono disciplinati da regolamenti amministrativi ma da accordi contrattuali.

2.2.5 L'Ambito Territoriale Ottimale

L'articolo 23 del D.Lgs 22/97, come già accennato, disciplina la gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali.

Di norma gli ATO coincidono con il territorio provinciale; in senso diverso può, peraltro, disporre, oltre alla Regione (con propria legge), la Provincia, autorizzando, per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, gestioni a livello sub-provinciale, purché sia comunque superata la frammentazione nella gestione dei rifiuti.

All'interno dell'ATO la Provincia deve coordinare, secondo la legge regionale adottata ai sensi della legge 142/90, (ora D.Lgs 267/00) le "forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale", costituendo, così, un centro di riferimento sovracomunale (c.d. "autorità d'ambito") che garantisca unitarietà gestionale.

L'introduzione del concetto di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali individuati dalle regioni al fine di superare l'attuale frammentazione delle gestioni e garantire servizi basati su criteri di efficienza, efficacia ed economicità rappresenta sicuramente un aspetto positivo della norma.

Dare l'avvio al sistema integrato significa sicuramente programmare una gestione a livello di bacini nei quali sarà possibile proporre scelte tecnologiche non monoculturali, ma caratterizzate da un equilibrio tra azioni di prevenzione, recupero attraverso conferimento selezionato, attivazione di tecnologie

di recupero e valorizzazione dei residui, avvio al recupero energetico della frazione non riutilizzabile, utilizzo della discarica per i soli sovvalli.

Efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti può essere garantita solo a livello di bacini sufficientemente ampi.

All'interno di tali bacini i Comuni, entro sei mesi dalla delimitazione dell'ambito, devono organizzare la gestione dei rifiuti mediante le forme stabilite dalla legge 142/90, ora D.Lgs 267/00, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Tale impostazione getta le basi di una riorganizzazione dell'intero settore ancorandolo a logiche di tipo industriale e stimolando i diversi operatori, pubblici e privati, a misurarsi con criteri di conduzione aziendale e di competitività.

Ai fini della corretta individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, una riflessione va, comunque, fatta in tema di attuazione dei principi di autosufficienza e di prossimità per la gestione dei rifiuti.

La lettera della norma relativa alla gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (articolo 23), individuati nelle Province, salvo diversa disposizione da parte delle Regioni, affida ai Comuni l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di ATO.

Tuttavia, appare corretto non applicare in maniera rigida per tutte le tipologie di rifiuti e per tutte le forme di gestione i principi dell'autosufficienza e della prossimità; la necessità infatti di assicurare alti livelli tecnologici per gli impianti che trattano particolari rifiuti impone alcune volte l'ampliamento dei bacini di utenza ed inoltre è chiaro che non per tutte le tipologie di rifiuti la gestione può essere ottimale in rigidi bacini predeterminati.

In particolare, tale impostazione appare coerente con quanto disposto dal dettato comunitario (articolo 54 della direttiva 91/156/CEE) e dalla Strategia Europea per la gestione dei rifiuti, secondo la quale i principi della prossimità e dell'autosufficienza debbano trovare applicazione per le sole attività di smaltimento. Le attività di recupero andrebbero, infatti, in ogni modo incentivate e il limitarle ad un contesto territoriale specifico potrebbe creare ostacoli al raggiungimento di elevati livelli.

Pertanto l'automatica coincidenza dell'ambito territoriale ottimale con il territorio provinciale, conseguenza dell'applicazione dell'art. 23 del decreto anche alla luce dei principi espressi nell'art. 5 comma 3 lett. a del D.Lgs 22/97, si verifica solo per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

In questo senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea con la sentenza, 25 giugno 1998

⁴ "1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

(procedimento C-203/96): “Spedizione di rifiuti destinati al recupero — Principi di autosufficienza e di vicinanza” ed anche la Corte Costituzionale (sent. 6/14 luglio 2000, n. 281) la quale ha ritenuto che “non appare quindi logicamente predeterminabile, rispetto ai rifiuti pericolosi, un Ambito Territoriale Ottimale”, ritenendo applicabile il concorrente criterio (rispetto a quello dell'autosufficienza) della specializzazione dell'impianto di smaltimento.

2.2.5.1 Le forme di cooperazione

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, D. Lgs 267/00, la legge regionale indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione; in particolare le Regioni, prevedono strumenti e procedure di raccordo, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed Enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

L'azione di coordinamento della Provincia, come già accennato, è finalizzata ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani da parte dei Comuni appartenenti al medesimo ATO (art. 23, D.Lgs 22/97).

Il D. Lgs 267/00 disciplina al capo V del Titolo II le forme associative e di cooperazione ai quali possono ricorrere Province e Comuni per attuare il servizio di gestione unitaria dei rifiuti prevedendo le convenzioni (articolo 30), i consorzi (articolo 31), le unioni di Comuni (articolo 32) e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni (articolo 33).

L'articolo 34 prevede quale forma associata l'accordo di programma prevista per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento.

Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Ad integrazione della normativa in materia di enti locali, l'articolo 23, comma 5, D.Lgs 22/97, prevede che nel caso in cui la forma di cooperazione individuata sia quella della convenzione, le Province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per l'assicurazione delle stesse, le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme

di vigilanza e di controllo. In caso di inerzia degli enti locali le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

Consorzi

I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del citato Testo unico in quanto compatibili.

Ai fini della costituzione del consorzio sarà necessaria la stipula di una convenzione, ai sensi del precedente articolo 30 e dello statuto, approvati a maggioranza assoluta da parte dei rispettivi consigli. Con la convenzione saranno disciplinate le nomine e le competenze degli organi consortili prevedendo la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio, mentre con lo statuto saranno disciplinati l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. Organi necessari del consorzio sono: l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, e il consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea.

Unione di Comuni

Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

I consigli dei Comuni partecipanti approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, il quale individua gli organi dell'unione stessa, le modalità di costituzione e le funzioni.

L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti con i Comuni.

Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni

Per favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni stesse. Nell'ambito della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. In caso di inerzia dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo. Le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali. Nell'ambito del programma territoriale regionale sono disciplinate le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, con l'eventuale previsione nel bilancio di un apposito fondo.

È utile comunque rilevare che tra le forme di cooperazione citate, quelle maggiormente utilizzate, risultano essere le prime due: convenzione di cooperazione e consorzio.

2.2.5.2 Le forme di gestione dei servizi di smaltimento negli Ambiti Territoriali Ottimali

I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti urbani, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, mediante le forme previste dal D.Lgs 18 giugno 2000, n. 267.

Al riguardo risulta necessario accennare brevemente alle nuove norme in materia di servizi pubblici locali introdotte con l'articolo 35 della legge finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448) che sostituisce l'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ed introduce l'articolo 113 bis.

L'articolo 113, "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale" interviene nel settore della gestione dei servizi con la finalità di liberalizzare i mercati e incentivare la privatizzazione delle aziende di servizi locali.

La norma introduce la distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza industriale e quelli privi di rilevanza industriale disciplinandone la gestione.

Con le nuove disposizioni si prevede, per i servizi a rilevanza industriale, il superamento di tutte le gestioni dirette e la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali.

L'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, che dovrebbero comprendere anche il servizio di igiene urbana, fatte salve le normative di settore e quelle nazionali di attuazione di direttive comunitarie, è demandata ad un regolamento di esecuzione ed attuazione che, in base a quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 35, deve essere emanato, ai sensi dell'articolo 17 della L. 23/08/88, n. 400 e successive modificazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La norma stabilisce, in linea di principio, che la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sia mantenuta in capo agli enti locali (comma 2); il comma 13 dell'articolo 113, tuttavia, prevede l'ipotesi che gli enti locali, anche in forma associata, possano conferire la proprietà di reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza azionaria che è incedibile.

In attuazione di quanto disposto dai citati commi 2 e 13, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, gli enti locali che detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione dei servizi pubblici e che siano proprietarie anche delle reti e degli impianti, nonché delle altre dotazioni, devono effettuare lo scorporo delle reti e degli impianti e contestualmente conferire la proprietà ad una società pubblica rispondente a specifici requisiti.

A regime, la gestione del servizio deve essere affidata a una società di capitali selezionata esclusivamente tramite gara (prevedendo anche la possibilità di affidamento contestuale di una pluralità di servizi purché diversi da quelli di trasporto). La parteci-

pazione alle gare è inibita alle società intestatarie dei beni e a quanti gestiscano servizi in affidamento diretto o comunque in virtù di concessioni conferite o rinnovate con procedure non ad evidenza pubblica. Infine, il periodo transitorio per le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica dovrà essere indicato nel regolamento di attuazione entro termini compresi tra i tre e i cinque anni, incrementabili alle condizioni indicate al comma 3 dell'articolo 35 che prevede:

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

- a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;*
- b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;*
- c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;*
- d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.*

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.

Alle gare che si espleteranno nel corso del periodo transitorio e nella prima tornata al termine dello stesso, potranno partecipare gli attuali gestori compresi quindi gli affidatari diretti e i concessionari non selezionati tramite gara.

Le disposizioni di cui all'articolo 35 rappresentano il punto di inizio di una vera e propria riforma del sistema dei servizi locali e si ispirano a principi e criteri di liberalizzazione dei mercati, tuttavia tali norme prevedono anche alcune eccezioni ai criteri espressi che ne limitano l'attuazione.

In considerazione della portata di queste eccezioni, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora, che rappresenta il primo atto della procedura di infrazione, nella quale si rileva la non compatibilità del citato articolo 35 con le direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e sui settori esclusi.

In particolare, la Commissione UE sottolinea come l'articolo 113 del D.Lgs 267/00, modificato dall'articolo 35, introduce la regola generale dell'affidamento dell'erogazione dei servizi di rilevanza in-

dustriale attraverso gare con procedure ad evidenza pubblica, ma prevede anche delle deroghe che riducono lo spazio della concorrenza.

Le ipotesi censurate, tra le altre, riguardano: la possibilità di affidamento diretto della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali in caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi ed il regime transitorio per le concessioni già rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

2.3 STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

Di seguito viene delineato il quadro relativo allo stato di attuazione della pianificazione regionale e provinciale aggiornato al 30 settembre 2002 (tabella 1). In particolare per tutte le regioni vengono indicati i provvedimenti legislativi di approvazione dei relativi piani regionali e provinciali.

Tabella 1. Situazione Piani Gestione rifiuti al 30 settembre 2002

Regione	Piano Regionale	Provincia	Piani Provinciali	Note
Piemonte	Approvato con DCR n. 436-11564 del 30/07/1997	Alessandria	Approvato con DGR n. 16-308 del 29/06/2000	
		Asti	Approvato con DGR n. 43-27537 del 07/06/1999	
		Biella	Adottato con DCP n. 27 del 28/04/1998	In corso di approvazione regionale
		Cuneo	Adottato con DCP n. 142/5 del 21/12/1998	In corso di approvazione regionale
		Novara	Adottato con DCP n. 188 del 03/12/1998, integrato con specificazioni DGP 30/06/2000, n. 510; approvato con DGR n. 21-471 del 17/07/2000	
		Torino	Adottato con DCP n. 413-109805 del 08/09/1998 e n. 196353 del 11/01/2000; approvato con DGR n. 18-29780 del 03/04/2000	
		Vercelli	Adottato con DCP n. 337 del 07/07/1998; approvato con DGR n. 47-27062 del 12/04/1999	
		Verbania	Adottato con DGP n. 10 del 27/01/2000, revisione approvata con DGP il 30/10/2001	In corso di approvazione regionale
Valle d'Aosta	Approvato con DGR n. 6911 del 21/07/1989 e n. 9020 del 29/09/1989	Aosta		
Lombardia	Progetto di Legge regionale in bozza; la normativa di riferimento è attualmente la legge n. 21 del 01/07/1993	Bergamo	Adottato con DCP n. 118 del 23/07/1997, revisione del precedente piano	
		Brescia	Approvato dalla Regione il 21/02/95 Validità decennale	
		Como	Adottato con DCP n. 78-17884 del 25/07/1994; approvato con DCR n. 106 del 21/11/1995	
		Cremona	Approvato con DGR n. 5/1167 del 12/10/1994; revisione approvata con DCP n. 36 del 27/02/2002	
		Lecco	Adottato con DCP n. 111 del 30/11/1998; approvato con DGR n. 6-1532 del 29/02/2000	
		Lodi	Adottato con DCP n. 3 del 16/01/1995; approvato con DCR n. 100 del 15/11/1995	
		Mantova	Adottato con DCP n. 31 del 29/07/1999	
		Milano	Approvato con DCR del 15/11/1995; aggiornato con DCP n. 30059-9898-93 del 20/04/1999	
		Pavia	Adottato con DCP n. 1 del 12/01/2001	
		Sondrio	Approvato con DCR n. VI-558 del 09/04/1997, revisione con DGP n. 218 del 22/07/2002	
		Varese	Adottato con DCP n. 107 del 16/07/1996; approvato con DCR n. VI/557 del 09/04/1997	
Trentino Alto Adige	-	Bolzano	Aggiornato con DGP n. 285 del 1/02/1999	
		Trento	Approvato DGP n. 1974 del 09/08/2002	
Veneto	Piano RU: adottato con DGR n. 451 del 15/02/2000 Piano RS: adottato con DR n. 597 del 29/02/2000	Belluno	Adottato con DCP n. 11 del 12/05/2000	In corso di approvazione regionale
		Padova	Adottato con DCP n. 42 del 27/07/2000	Non ancora approvato dalla regione

(segue) Tabella 1. Situazione Piani Gestione rifiuti al 30 settembre 2002

Regione	Piano Regionale	Provincia	Piani Provinciali	Note
Friuli Venezia Giulia	Approvato con DGR n. 204 del 25/01/2001	Rovigo	Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 119/C del 09/06/1999	
		Treviso	Adottato con DCP n. 2-3406 del 16/01/2002	In corso di approvazione regionale
		Venezia	Adottato con DCP n. 8538/99	in via di modifica
		Verona	Adottato nel 2002	
		Vicenza	Adottato con DCP n. 1212-24 del 29/06/01	
		Gorizia		In stesura
		Pordenone	Adottato con DCP n. 265 del 20/12/1993	
		Trieste	No	In elaborazione
		Udine	No	
Liguria	Approvato con DCR n.17 del 29/02/2000	Genova	Adottato con DCP del 10/07/2001	In attesa del parere vincolante di sostenibilità regionale
		Savona	Adottato con DCP n. 19 del 18/06/2002	
		La Spezia	Adottato con DCP n. 79 del 30/07/2001	In attesa del parere vincolante di sostenibilità regionale
		Imperia	Adottato con DCP n. 97 del 12/12/2001	In attesa del parere vincolante di sostenibilità regionale
Emilia Romagna	Approvato con DGR n. 1620 del 31/07/2001 che delega i poteri alle province	Piacenza	Piano infraregionale RU approvato con DGR n. 867 del 30/04/1996, adeguato ai sensi della LR 27/1994 con DGR n. 2394 del 16/12/1997 Piano infraregionale RS approvato con DGR n. 2395 del 16/12/1997	
		Parma	Piano infraregionale approvato con DGR n. 2587 del 29/10/1996	
		Reggio Emilia	Aggiornamento del Piano Infraregionale approvato con DGR n. 48 del 21/01/2002	
		Modena	Aggiornamento del Piano Infraregionale approvato con DGR n. 1073 del 24/06/1997	
		Bologna	Aggiornamento del Piano Infraregionale approvato con DGR n. 349 del 23/03/1999	
		Ferrara	Piano infraregionale approvato con DGR n. 3231 del 29/08/1995	
		Ravenna	Approvato con DGR n. 208 del 16/02/2000	
		Forlì	Piano infraregionale approvato con DGR n. 1705 del 21/09/1999	
		Rimini	Piano infraregionale approvato con DGR n. 2009 del 30/07/96	
Toscana	1° stralcio relativo ai RU approvato con DCR n. 88 del 07/04/1998 2° stralcio relativo ai RS approvato con DCR n. 385 del 21/12/1998	Arezzo	Adottato con DCP n. 44 del 14/04/1999	
		Firenze	Adottato con DCP n. 22 del 11/02/2002	
		Grosseto	Adottato con DCP n. 53 del 22/07/2002	
		Livorno	Adottato con DCP n. 158 del 31/07/2000 Approvato con DGR n. 1082 del 17/10/2000	
		Lucca	Adottato con DCP n. 178 del 17/11/99	
		Massa Carrara	Adottato con DCP n. 69 del 06/10/98; pronuncia di conformità DGR n. 261 del 15/03/99	
		Pisa	Adottato con DCP n. 36 del 25/02/2000; approvato con DGR n. 370 del 14/07/2000	
		Pistoia	Adottato con DCP n. 66 del 10/04/2001	
		Prato	No	
		Siena	Adottato con DCP n. 2 del 01/03/1999; approvato con DGR n. 537 del 10/05/1999	
Umbria	Approvato con delibera n. 226 del 25/07/2002	Perugia	No	
		Terni	No	

(segue) Tabella 1. Situazione Piani Gestione rifiuti al 30 settembre 2002

Regione	Piano Regionale	Provincia	Piani Provinciali	Note
Marche	Approvato con DCR n. 284 del 15/12/1999	Ancona	Adottato con DCP n. 74 del 11/03/2002	
		Pesaro-Urbino	Adottato con DCP n. 6 del 14/01/2001	
		Macerata	Adottato con DCP n. 99 del 22/12/2000	
		Ascoli Piceno	Adottato con DCP n. 123 del 29/07/2002	
Lazio	Approvato con DCR. n. 112 del 09/07/2002	Roma	Adottato con DCP n. 345 del 29/05/1998 e n. 368 del 06/08/1998	
		Frosinone	No	
		Latina	Adottato con DCP n. 71 del 30/09/1998	
		Rieti	No	
		Viterbo	Adottato con DCP n. 59 del 13/07/1998 e con DCP n. 107 del 14/12/1998	
Abruzzo	Approvato con LR n. 83 del 28/04/2000	L'Aquila		In via di realizzazione
		Chieti	Preliminare di Piano approvato con DGP novembre 2001	
		Teramo	Adottato con DCP n. 14 del 14/03/2002	
		Pescara		In via di realizzazione
Molise	Approvato con LR n. 6 del 08/03/1984 ed adeguato nel 1989. Piano d'emergenza approvato con DGR. n. 1240 del 25/09/2000, aggiornato con DCR n. 10 del 09/01/2001	Campobasso	No	
		Isernia	No	
Campania	Elaborato dal Commissario il 31/12/96 revisione del Commissario 09/06/1997	Napoli	Elaborato dal Commissario Straordinario di Governo il 31/12/1996	
		Salerno	Approvato nel 2001	
		Benevento	No	
		Caserta	No	
		Avellino	No	
Puglia	Approvato con DPR n. 41 del 06/03/2001	Bari	No	
		Brindisi	No	
		Foggia	No	
		Lecce		In fase di redazione
		Taranto	No	
Basilicata	Approvato con LR n. 6 del 02/02/2001	Matera	Adottato con DCP n. 41 del 29/07/2002	
		Potenza	Adottato con DCP n. 43 del 16/07/2002	
Calabria	Approvato con DGR n. 815 del 08/10/2001 e Ordinanza n. 1771 del 26/02/2002	Catanzaro		In fase di redazione
		Cosenza		In fase di redazione
		Crotone	No	
		Reggio Calabria		In fase di redazione
		Vibo Valentia	Elaborato nel 1998, in fase di aggiornamento alla luce del nuovo Piano Regionale	
Sicilia	E' in elaborazione e sarà approvato entro il 2002	Agrigento	Proposta di attuazione	
		Caltanissetta	In fase di redazione	
		Catania	Proposta di attuazione	
		Enna	Adottato con DGP 175 del 21/06/2000	
		Messina	Adottato con DGP n. 2 del 06/02/1999	
		Palermo	Adottato con DGP n. 322/4 del 01/06/1999	
		Ragusa	No	
		Siracusa	Proposta di attuazione	
		Trapani	Adottato DGP del 01/07/1999	
Sardegna	Sezione RU adottato con DGR n. 57/2 del 17/12/1998; sezione RS adottato con DGR n. 13/34 il 30/04/2002; sezione imballaggi adottato con DGR n. 29/13 il 29/08/2002	Cagliari	Adottato con DCP n. 32 del 16/05/2002	
		Nuoro	No	In itinere
		Oristano	No	In itinere
		Sassari	No	Linee guida approvate dal Consiglio provinciale nel febbraio 2000

In tabella 2 viene riportata la suddivisione a livello provinciale degli Ambiti Territoriali Ottimali con l'indicazione degli eventuali sub-ambiti e dei

provvedimenti normativi con i quali sono stati istituiti.

Tabella 2. Stato di attuazione degli ATO al 30 settembre 2002

Regione	Ato	Sub-ambito
PIEMONTE Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DCR n. 436-11546 del 30 luglio 1997	Alessandria	Consorzio Alessandrino
		Consorzio Acquose
		Consorzio Casalese
		Consorzio Ovadese-Valle Scrivia
	Asti	
	Biella	
	Cuneo	
	Novara	
	Torino	Bacino 12 (Pinerolose)
		Bacino 13 (Chierese)
		Bacino 14 (Torino Sud-Ovest)
		Bacino 15 (Torino Ovest-Val Susa)
		Bacino 16 (Torino Nord-Chiavassese)
		Bacino 17 (Canadese-Eporidiese)
	Vercelli	Bacino 18 (Torino)
	Verbania	Bacino 3 (Vercellese)
VALLE D'AOSTA Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DGR n. 6911 del 21/07/1989 e n. 9020 del 29/09/1989	Aosta	La Regione viene suddivisa in sotto bacini individuabili con il territorio delle Comunità Montane: - Grand Combin - Grand Paradis - Mont Emilius - Monte Cervino - Walser Alta Valle del Lys
LOMBARDIA Progetto di legge regionale in bozza; la normativa di riferimento è attualmente la legge n. 21 del 01/07/1993	Bergamo	
	Brescia	
	Como	
	Cremona	
	Lecco	
	Lodi	
	Mantova	
	Milano	
	Pavia	
	Sondrio	
	Varese	Bacino 1
		Bacino 2
TRENTINO ALTO ADIGE Piano Regionale non esistente	Bolzano	
	Trento	
VENETO Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con DGR n. 451 del 15 febbraio 2000	Belluno	
	Padova	Cittadella – Vigonza
		Padova
		Este – Montagnana
	Rovigo	Piove di Sacco
		Alto polesine
		Medio polesine
		Basso polesine
	Treviso	Treviso 1
		Treviso 2
		Treviso 3
	Venezia	Covenor
		Venezia
		Basso Piave
		Mirese – Miranese
	Verona	Chioggia
		ATO EST -Quadrilatero
		ATO OVEST- Soave – S. Bonifacio
		ATO SUD - Basso Veronese
	Vicenza	Vicenza
		Schio – Thiene
		Valle del Chiampo e Agno
		Asiago e Sette Comuni
		Bassano del Grappa
FRIULI VENEZIA GIULIA Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera n. 204 del 25/01/2001	Gorizia (Bacino 3)	
	Pordenone (Bacino 1)	
	Trieste (Bacino 4)	
	Udine (Bacino 2)	

(segue) Tabella 2. Stato di attuazione degli ATO al 30 settembre 2002

Regione	Ato	Sub-ambito
LIGURIA Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con DCR n. 17 del 29/02/2000	Genova	
	Imperia	
	La Spezia	Golfo
		Val di Magra
		Riviera
		Alta, media e bassa Val di Vera
	Savona	Bacino ottimale di raccolta 1
		Bacino ottimale di raccolta 2
		Bacino ottimale di raccolta 3
		Bacino ottimale di raccolta 4
EMILIA ROMAGNA DGR n. 1620 del 31/07/2001: "Approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti"; legge regionale n. 25 del 6/09/1999: "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"	Bologna	
	Ferrara	
	Forlì - Cesena	
	Modena	
	Parma	
	Piacenza	
	Ravenna	
	Reggio Emilia	
	Rimini	
TOSCANA Piano di gestione dei rifiuti-1 stralcio relativo ai rifiuti urbani Approvato con DCRT 88 del 07/04/1998; 2 stralcio relativo ai rifiuti speciali approvato con DCRT n. 385 del 21/12/1998	Arezzo (ATO n. 7)	
	Firenze (ATO n. 6)	
	Grosseto (ATO n. 9)	
	Livorno (ATO n. 4)	
	Lucca (ATO n. 2)	
	Massa Carrara (ATO n. 1)	Area della Costa Lunigiana
	Pisa (ATO n. 3)	
	Pistoia - Prato -	
	Firenze (ATO n. 5)	
	Siena (ATO n. 8)	
	1 Alta Val Tiberina,	Eugubino - Gualdese
UMBRIA Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato il 25/07/2002	2 Perugino-Tuderte	
	3 Foligno Spoleto	Valnerina
	4 Ternano	
	Pesaro-Urbino (ATO n. 1)	
MARCHE Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DCR n. 284 del 15/12/99	Ancona (ATO n. 2)	Ancona, Osimo Falconara, Fabriano, Jesi, Senigallia
	Macerata (ATO n. 3)	
	Ascoli Piceno (ATO n. 4)	
	Roma (ATO n. 2)	
LAZIO Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DCR n. 112 del 09/07/2002	Viterbo (ATO n. 1)	
	Rieti (ATO n. 3)	
	Latina (ATO n. 4)	
	Frosinone (ATO n. 5)	
	L'Aquila (ATO n. 1)	
ABRUZZO Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato con L.R. n. 83 del 28/04/2000	Teramo (ATO n. 2)	Bacino TE 1 Bacino TE 2
	Pescara (ATO n. 3)	
	Chieti (ATO n. 4)	Consorzio dell'Area Chietina
		Consorzio di Lanciano
		Consorzio dell'Area Vastese
	Isernia (ATO n. 1)	
MOLISE Piano Regionale approvato con L.R. n. 6 del 8/3/84. Aggiornamento del piano di emergenza dei rifiuti urbani approvato con DCR n. 10 del 9/01/2001.	Campobasso (ATO n. 2)	
	Termoli (ATO n. 3)	
	Napoli (ATO n. 1)	NA 5
	Napoli (ATO n. 2)	NA 1
CAMPANIA Piano regionale di smaltimento rifiuti approvato ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale-Commissario di Governo il 31/12/1996; definitiva revisione, approvata dal Commissario Delegato in data 09/06/1997	Napoli (ATO n. 3)	NA 2 NA 3 NA 4
	Caserta (ATO n. 4)	CE 1
		CE 2
		CE 3
		CE 4
	Salerno (ATO n. 5)	SA 1
		SA 2
		SA 3

(segue) Tabella 2. Stato di attuazione degli ATO al 30 settembre 2002

Regione	Ato	Sub-ambito
	Avellino-Benevento (ATO n. 6)	SA 4
		AV 1
		AV 2
		BN 1
		BN 2
		BN 3
PUGLIA Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DPR n. 41 del 06/03/2001	Bari	
	Brindisi	
	Foggia	
	Lecce	
	Taranto	
BASILICATA Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con L.R. n.6 del 02/02/2001	Matera (ATO n. 2)	MT1
		MT2
	Potenza (ATO n. 1)	
CALABRIA Piano regionale per la gestione rifiuti approvato con DGR n. 815 del 8/10/2001 e ordinanza 1771 26/02/2002	Catanzaro (ATO n.4)	Area di raccolta 1
		Area di raccolta 2
		Area di raccolta 3
	Cosenza (ATO n.1)	Area di raccolta 1
		Area di raccolta 2
		Area di raccolta 3
		Area di raccolta 4
		Area di raccolta 5
		Area di raccolta 6
	Crotone (ATO n.2)	Area di raccolta 1
	Reggio Calabria (ATO n.5)	Area di raccolta 1
		Area di raccolta 2
		Area di raccolta 3
	Vibo Valentia (ATO n.3)	Area di raccolta 1
Le aree di raccolta costituiscono forme di aggregazione territoriale minime, individuate come sub-ambiti, e sono costituite da un certo numero di comuni finalizzate alla predisposizione di sistemi organizzativi comuni relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti, secondo criteri di razionalità ed economicità del servizio. I piani provinciali non sono stati adottati.		
SICILIA In elaborazione e sarà approvato entro il 2002	Agrigento	
	Palermo	
	Caltanissetta	
	Catania	
	Enna	
	Messina	
	Ragusa	
	Siracusa	
	Trapani	
Il Decreto del Commissario per l'Emergenza Rifiuti n. 280 19/04/2001 per la selezione e valorizzazione della frazione secca per la raccolta differenziata e per gli impianti di compostaggio individua 9 ATO e 25 Sub-ATO; per la raccolta e valorizzazione della frazione umida individua 9 ATO e 35 Sub-ATO. L'Ordinanza Ministeriale n. 3072 del 21/07/2000 individua per gli impianti CDR e trasferta 9 ATO e 24 Sub-ATO.		
SARDEGNA Piano regionale di gestione dei rifiuti-Sezione rifiuti urbani approvato con DGR n. 57/2 del 17/12/98	Cagliari (ATO A)	A1
		A2
		A3
		A4
	Nuoro (ATO B)	B1
		B2
		B3
	Oristano (ATO C)	C1
	Sassari (ATO D)	D1
		D2
		D3

Di seguito viene illustrato, attraverso schede sintetiche, lo stato di attuazione della pianificazione a livello regionale.

Le regioni Veneto, Toscana e Basilicata, sono

state individuate quali casi studio, ed è stato approfondito l'esame dei relativi Piani di gestione dei rifiuti.

PIEMONTE

La Regione Piemonte svolge le proprie attività di programmazione ed indirizzo in materia rifiuti tramite l'adozione di strumenti tra i quali la Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" e il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30/7/97.

Nella fase di approvazione del Piano Regionale è stato pubblicato il D. Lgs 22/97, tuttavia la Regione ha ritenuto che l'impostazione generale del decreto fosse sostanzialmente in accordo con i principi generali, tecnici e operativi, definiti dalla Regione stessa nella citata L.R. 59/95.

Poiché l'impostazione del progetto di piano discende dagli indirizzi pianificatori e programmatori della L.R. 59/1995, l'emanazione del D.Lgs 22/97 non è stato ritenuto in contrasto con l'architettura di fondo del Piano stesso.

Il Piano si suddivide in sei sezioni:

- sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
- sistema integrato di gestione dei rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi, di cui al capo IV della L.R. 59/95;
- sistema integrato di gestione dei rifiuti sanitari;
- sistema di gestione dei rifiuti inerti di cui al capo VI della L.R. 59/95;
- sistema di gestione dei veicoli a motore e simili fuori uso e loro parti destinati alla demolizione, al recupero ed alla rottamazione;
- sistema di gestione dei rifiuti contenenti amianto.

In sintesi il piano, per i rifiuti urbani, prevede la realizzazione del "Sistema integrato" inteso come l'insieme delle attività, delle strutture e degli interventi, interconnessi tra loro, atti ad ottimizzare tutte le fasi della gestione dei rifiuti, in modo da ricavarne i migliori risultati sia organizzativi, sia in termini di riutilizzo, anche energetico, sia nello smaltimento definitivo, con l'intento di minimizzare l'impatto ambientale comunque presente nella gestione dei rifiuti.

In tale ambito la raccolta differenziata ed i conferimenti separati vanno intesi come il primo indispensabile anello del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti in tutte le realtà territoriali; le iniziative di raccolta differenziata vanno dunque correlate e coordinate con i sistemi di trattamento e di smaltimento articolate su base territoriale. La raccolta dei rifiuti deve essere organizzata in modo da consentire la progressiva separazione dei principali flussi produttivi, quali ad esempio: rifiuti domestici, mercatali, da attività di servizio, da attività commerciali, da attività produttive, da attività agricole.

Inoltre l'organizzazione e le modalità di raccolta devono essere progressivamente adeguate alle esigenze delle strutture di servizio e degli impianti

tecnologici di preselezione, di trattamento e di smaltimento operanti o previsti a livello di Ambito territoriale ottimale di gestione

Le strutture di servizio, gli impianti tecnologici e le discariche di enti pubblici, regolarmente approvati e/o autorizzati sul territorio regionale, anche quelli non ancora attivati, sono da considerare facenti parte del sistema integrato di smaltimento.

Nell'Ambito territoriale ottimale il sistema integrato di smaltimento deve essere organizzato in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, degli obiettivi di riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti.

Nelle discariche controllate dovranno gradualmente essere smaltiti solamente gli scarti provenienti dalle strutture di servizio e dagli impianti tecnologici e non i rifiuti tal quali, salvo emergenze o necessità particolari. I Consorzi di Bacino subentrano a Consorzi ed Aziende attualmente esistenti, nella responsabilità e nelle competenze relative alle discariche esaurite di prima categoria di titolarità pubblica.

Per la gestione dei rifiuti speciali, i criteri generali seguiti nella definizione del sistema integrato tengono conto, sia del fatto che allo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli "tossici e nocivi" deve provvedere, a proprie spese, il produttore dei rifiuti stessi, sia del principio che lo smaltimento di ogni rifiuto costituisce atto di pubblico interesse, per cui le attività di smaltimento devono essere previste, disciplinate, autorizzate e controllate dall'Ente pubblico.

Si fa presente che, al momento dell'emanazione del Piano, il D. Lgs 22/97 doveva essere attuato con la predisposizione di numerose norme tecniche, pertanto il contenuto della sezione di Piano in esame deve essere inteso soltanto come un primo inquadramento del complesso problema della gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, volto a fornire un quadro di riferimento, basato su dati e notizie a livello regionale, per agevolare la stesura dei previsti Piani provinciali.

I criteri generali ai quali si è fatto riferimento per la definizione del sistema di smaltimento e delle soluzioni impiantistiche, in sintesi, sono:

- promozione dei sistemi di recupero dei rifiuti, procedendo altresì all'individuazione delle azioni tese a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; l'area di intervento si identifica con quella regionale, anche se nella progettazione dei singoli impianti occorre tener conto della reale distribuzione sul territorio di chi produce i rifiuti, delle caratteristiche qualitative dei rifiuti stessi, dell'esigenza di ridurre i trasporti al fine di contenerne i costi e i rischi, delle soglie di potenzialità ottimali dei vari tipi di impianti;
- il criterio di dimensionamento degli impianti deve basarsi in modo prioritario sulle necessità di assicurare l'autonomia di smaltimento dei ri-

fiuti prodotti a livello regionale e le soluzioni impiantistiche previste devono garantire, per un periodo non inferiore a 5 anni, l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale;

- lo smaltimento dei rifiuti industriali dovrebbe preferibilmente avvenire in piattaforme polifunzionali nelle quali siano inserite più forme di trattamento, quali stabilizzazione, svelenamento e detossicazione, trattamenti chimico, fisico e biologico, incenerimento (sono state cioè considerate le linee "classiche" di trattamento dei rifiuti);
- progressiva esclusione della discarica come sistema di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Si ritiene che i rifiuti assimilabili contengano alte potenzialità di recupero di materiali e di energia e che pertanto debbano essere nettamente privilegiati il recupero di tali rifiuti mediante l'applicazione della normativa specifica e l'attuazione di sistemi di smaltimento finale collocati a valle di impianti di selezione, valorizzazione e recupero energetico. In tale ottica dovranno progressivamente ridursi i flussi di rifiuti assimilabili tal quali destinati alle discariche. Non sono invece esclusi impianti a tecnologia complessa che gestiscano congiuntamente i problemi dei rifiuti urbani e degli assimilabili, con l'intento di ottimizzare le forme di recupero di materiali e di energia;
- realizzazione di un adeguato sistema di centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio che permetta di separare e stoccare per partite omogenee i rifiuti prodotti dalle piccole e medie imprese, per poi inviarli a centri di recupero ed agli impianti di trattamento e smaltimento più opportuni. In particolare deve essere favorita, ad esempio facilitando l'accesso ai finanziamenti dell'Unione Europea, la diffusione di microraccolte indirizzate al servizio di distretti industriali omogenei.

Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti nella Sezione 2 "Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi" prende in considerazione anche i rifiuti contenenti PCB e/o PCT.

IL D.Lgs 22/05/99, n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le Regioni e le Province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³.

Tali programmi indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi previsti e co-

stituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del D.Lgs 22/97.

Pertanto, con la Deliberazione G.R. del 25-6-2002 n. 13-6376, la Giunta Regionale ha predisposto l'adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione sia del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni sia del D.Lgs. n. 209/1999. Restano confermati i criteri ed i principi generali, nonché i contenuti sostanziali del Piano stesso.

Articolazione territoriale

Ai fini della gestione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, il territorio piemontese è suddiviso in ambiti territoriali ottimali che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 22/97 si identificano nelle Province. Ai fini della realizzazione e gestione dei servizi, l'Ambito territoriale ottimale è poi suddiviso in aggregazioni territoriali omogenee denominate Bacini. Le Province, nell'ambito dei programmi provinciali, possono proporre modifiche dei Bacini individuati dal Piano ove ciò sia ritenuto opportuno. La suddivisione dei Bacini rientra nei limiti territoriali delle otto Province piemontesi. All'interno dei Bacini può essere effettuata, dai programmi provinciali, una suddivisione in Aree di raccolta.

La creazione delle Aree di raccolta è finalizzata in particolare alla nazionalizzazione della raccolta e del conferimento dei rifiuti ed all'organizzazione della raccolta differenziata con criteri omogenei validi per i Comuni dell'Area. Nell'individuazione di tali Aree, le Province tengono prioritariamente conto delle situazioni organizzative esistenti, delle strutture di servizio e delle attività in essere.

A livello di Bacino tutti i Comuni si convenzionano per costituire il Consorzio di Bacino, struttura deputata alla realizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e strutture di servizio dei rifiuti del Bacino. Il Consorzio, costituito in forma di azienda speciale, ha autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica e gestionale, e assume il compito della gestione dei servizi suddetti relativi ai Comuni appartenenti al Bacino stesso.

Nei Bacini devono essere applicati criteri di omogeneità di organizzazione dei servizi di raccolta, compresa quella differenziata, e delle strutture di servizio e di formazione delle tariffe. La tariffazione dei servizi di smaltimento deve essere adeguata ai principi di minor produzione di rifiuti ed alla necessità di incentivare la raccolta differenziata ed i conferimenti separati; le tariffe devono dunque trovare un più stretto legame con la quantità e con la qualità dei rifiuti prodotti.

Alessandria

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 29/06/2000, n. 16-308,

Asti

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-27537 del 07/06/1999.

Biella

La Provincia ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/04/98, n. 27, il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

Cuneo

La Provincia ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 21/12/98, n. 142/5, il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

Novara

La Provincia ha adottato, con Deliberazione della Consiglio Provinciale del 03/12/98, n. 188, il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti. Successivamente è stato integrato con specificazioni con Deliberazione della Giunta Provinciale del 30/06/00, n. 510. Il Piano è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 17/07/00, n. 21-471.

Vercelli

La Provincia ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 07/07/98, n. 337, il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti. Il Piano è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale del 12/04/99, n. 47-27062.

Verbania

La Provincia ha adottato, con Deliberazione della Giunta Provinciale del 27/01/00, n. 10, il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti. Il Piano è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale del 30/10/01.

Torino

La Provincia ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 08/09/98, n. 413-109805 e del 11/01/00, n. 196353 il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti. Il Piano è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale del 03/04/00, n. 18-29780.

VALLE D'AOSTA

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti nella Regione autonoma Valle D'Aosta è stato approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6911, del 21 luglio 1989 e n. 9020, del 29 settembre 1989.

La Regione, ha approvato, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, un documento (Deliberazione della Giunta regionale n. 3966, dell'8 novembre 1999), che si propone di individuare i criteri per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, al disposto normativo del decreto 22/97.

Tali criteri sono definiti attraverso l'analisi ed il confronto tra il piano vigente e gli obiettivi di gestione previsti dal decreto n. 22/97, al fine di individuare gli interventi necessari per l'adeguamento alla norma quadro o eventualmente gli interventi di completamento e/o di realizzazione da attuare per quegli obiettivi di piano ritenuti rispondenti alle disposizioni di cui al Decreto Lgs 22/97.

Gli interventi di completamento e/o realizzazione sono, in sintesi, i seguenti:

- gestione a livello regionale dello smaltimento e/o il recupero finale dei rifiuti urbani ed assimilati, come unico bacino;
- suddivisione della Regione in ambiti territoriali di raccolta e trasporto dei RU ed assimilati;
- completamento del sistema di discariche di prima categoria a servizio del centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne (4° lotto);
- realizzazione di una discarica di 2a cat. tipo B per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- realizzazione della piattaforma di stoccaggio dei rifiuti speciali;
- realizzazione dell'impianto di compostaggio dei fanghi da impianti di depurazione delle acque reflue civili;
- completamento di un sistema integrato per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti speciali inerti;
- sfruttamento energetico del biogas prodotto dalle discariche bonificate ed in esercizio a servizio del centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne.

Mentre gli interventi per l'adeguamento del Piano regionale di gestione al dettato normativo del D. Lgs 22/97 sono i seguenti:

- omogeneizzazione, secondo i livelli minimi previsti dal documento in esame, della gestione delle raccolte e del trasporto dei RU ed assimilati per sotto bacini ottimali, assumendo come riferimento il territorio delle Comunità Montane;
- ridefinizione, potenziamento ed ottimizzazione del sistema delle raccolte differenziate al fine

del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 24 del D.Lgs n. 22/97;

- realizzazione di un sistema di ulteriore separazione dei rifiuti indifferenziati, a valle delle raccolte differenziate, della frazione secco-leggera dei rifiuti urbani (CDR) ad alto potere calorifero da destinare al recupero energetico nelle forme stabilite dal D.Lgs n. 22/97;
- trattamento di stabilizzazione della frazione rimanente dalla separazione secco-leggera all'interno di un'apposita area, allo scopo individuata, del 4° lotto di discarica, con recupero energetico del biogas;
- trattamento attraverso il compostaggio anche di rifiuti verdi e rifiuti organici derivanti da utenze selezionate o aree omogenee;
- individuazione del sistema di valorizzazione energetica della frazione secco-leggera (realizzazione di un impianto a tecnologia complessa o accordo interregionale). In attesa di tale individuazione il CDR potrà essere stoccato provvisoriamente in un'apposita zona del 4° lotto di discarica che sarà annessa a servizio del centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne;
- realizzazione di un impianto di limitata potenzialità, ad uso veterinario, per la termodistruzione dei residui di origine animale (legge regionale 16 giugno 1988, n. 44).

La particolare organizzazione amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta, riconduce in capo alla Regione stessa le funzioni già svolte dalla Provincia, ai sensi del Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545; pertanto rientrano fra le competenze regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, anche quelle specificate all'articolo 20, di competenza delle Province. Tali competenze possono essere riassunte in attività normativa e di pianificazione, di indirizzo e coordinamento, di autorizzazione e di controllo e dovranno essere esercitate tenuto conto anche delle disposizioni regionali già in vigore, quali ad esempio quelle contenute nella legge regionale 5 settembre 1995, n. 41, istitutiva, fra l'altro dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, e che attribuisce alla medesima compiti di prevenzione e di controllo, mentre individua nel Corpo forestale regionale l'organismo deputato alla vigilanza e controllo fiscale in campo ambientale.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha proceduto alla pianificazione degli interventi e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti già dal 1982, emanando da tale data sia disposizioni legislative che atti regolamentari e pianificatori. Di particolare importanza risultano essere, anche in relazione a quanto stabilito dai nuovi obiettivi fissati dal D.Lgs 22/97, la L.R. 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni, e il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

Tali disposizioni avevano già previsto un'orga-

nizzazione regionale di gestione basata sulla raccolta differenziata a monte dei rifiuti soggetti a valorizzazione e secondo criteri di accorpamento in ambiti territoriali ottimali di raccolta e trasporto dei rifiuti.

In sintesi l'organizzazione della gestione dei rifiuti era la seguente:

- attivazione del centro regionale di trattamento degli RU ed assimilabili;
- chiusura e bonifica o messa in sicurezza delle discariche di RU già gestite dai comuni;
- ottimizzazione dell'organizzazione interna ai comuni dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento dei RU;
- completamento del centro regionale di trattamento dei RU ed assimilabili di Brissogne relativamente alle opere ed attrezzature per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate.

Per i rifiuti speciali:

- realizzazione di discariche di seconda categoria tipo a;
- realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo b;
- realizzazione di un impianto per il compostaggio dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue civili;
- adeguamento di due impianti di depurazione delle acque reflue ai fini di permettere il trattamento di liquami e fanghi a base organica provenienti anche da attività produttive;
- valorizzazione del siero di latte;
- realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti speciali a base organica, nonché di animali o parti di animali destinati alla distruzione con recupero energetico e valorizzazione degli rdf;
- piattaforma di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi;
- realizzazione dell'impianto di captazione del biogas prodotto dalle discariche annesse al centro regionale di trattamento dei RU, nonché prodotto dalle discariche bonificate adiacenti il centro ai fini sia della messa in sicurezza che della valorizzazione energetica;
- bonifica delle aree industriali inquinate.

La situazione delle attività realizzate in relazione agli obiettivi della pianificazione regionale è la seguente:

- attivazione del centro regionale di trattamento degli RU ed assimilabili;
- chiusura e bonifica o messa in sicurezza delle discariche di RU già gestite dai comuni.

Individuazione degli ATO

In relazione alla particolare situazione della Valle d'Aosta, il territorio regionale costituisce

ambito unico per quanto concerne lo smaltimento finale e/o il recupero dei rifiuti. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, la Regione viene suddivisa in sotto bacini individuabili in linea generale con il territorio delle Comunità Montane.

Per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio la Regione ha siglato le prime convenzioni con due dei consorzi di filiera facenti capo al CONAI (COREPLA e CNA).

Allo stato attuale, la Regione ha predisposto il nuovo Piano regionale che disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ed è in corso il suo iter per l'approvazione definitiva.

LOMBARDIA

In Lombardia non è stato adottato un Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, la legge di riferimento in materia è la Legge Regionale n. 21 del 01/07/1993: "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province".

Tale legge prevede il perseguimento delle seguenti finalità:

- contenimento della produzione dei rifiuti;
- contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
- raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo per le singole tipologie di rifiuti, anche ai fini della tutela della salute e della salvaguardia ambientale;
- progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale.

La pianificazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili viene effettuata dalla regione attraverso piani provinciali elaborati in conformità alla descritta legge.

Bergamo

Piano provinciale per l'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 23/07/1997, costituisce una revisione del precedente piano.

Brescia

Piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Approvato dalla Regione il 21/02/95, il Piano ha validità decennale.

Como

Piano provinciale adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78-17884 del 25/07/1994 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 del 21/11/1995.

Cremona

Piano provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1167 del 12/10/1994; Il Piano è stato oggetto di revisione approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 27/02/2002.

Lecco

Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 111 del 30/11/1998 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-1532 del 29/02/2000.

Il Piano:

- aggiorna le informazioni relative alla produzione dei rifiuti ed alle raccolte differenziate;
- indica la possibilità di raggiungere l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani con un minor impatto sul territorio, modificando di conseguenza gli obiettivi di gestione per il periodo 1998/2006;
- afferma la necessità di una gestione flessibile e aperta, sia dal punto di vista delle strategie, sia dal punto di vista del coinvolgimento, anche a livello decisionale, di tutti gli attori e operatori pubblici e privati;
- si adegua alle nuove previsioni del D. Lgs 22/97;
- conferma le previsioni per quanto attiene alla rete di piattaforme di primo livello, finalizzate alla efficacia delle raccolte differenziate previste dalla legge regionale 21/93;
- elimina la previsione della discarica per rifiuti indifferenziati e delle piattaforme di secondo e terzo livello;
- prevede i piani di azione, ritenuti allo stato opportuni, e le modalità di verifica e di aggiornamento;
- individua, secondo i criteri delineati dal Consiglio Provinciale e sulla base di alcune osservazioni da parte dei Comuni, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento adeguati agli obiettivi proposti;
- indica i rimedi provvisori, resi necessari dalla attuale carenza impiantistica.

Lodi

Il Piano Provinciale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 16/01/1995 ed è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 15/11/1995.

Mantova

Il Piano Provinciale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/07/1999.

Milano

Il Piano provinciale smaltimento rifiuti è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 15/11/1995 ed è stato oggetto di aggiornamento con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30059-9898-93 del 20/04/1999

Obiettivi del Piano provinciale:

- contenimento della produzione dei rifiuti;
- separazione dei flussi;
- valorizzazione dei rifiuti;
- recupero dei materiali;
- recupero agronomico;
- recupero energetico;
- annullamento del ricorso alla discarica per lo smaltimento del rifiuto non differenziato;
- minimizzazione degli impatti ambientali dei processi di trattamento e smaltimento;
- definizione di una mappa delle aree idonee agli impianti di smaltimento (in particolare di scarico controllato);
- contenimento dei costi di smaltimento;
- flessibilità degli impianti;
- razionalizzazione dei trasporti.

Pavia

Il Piano provinciale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 12/01/2001.

Sondrio

Il Piano provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VI-558 del 09/04/1997; è stato revisionato con Deliberazione del Giunta Provinciale n. 218 del 22/07/2002.

Varese

Il Piano provinciale smaltimento rifiuti urbani ed assimilabili adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 16/07/1996 ed è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VI-557 del 09/04/1997.

Il piano prevede:

- suddivisione del territorio provinciale in due bacini (B1 e B2) di utenza ognuno dei quali servito da un impianto di termodistruzione;
- bacinizzazione della Raccolta Differenziata secondo uno schema di 18 sub-bacini aventi ognuno una piattaforma di raccolta intercomunale;
- individuazione dei siti idonei alla localizzazione di due impianti di compostaggio della frazione verde e della frazione umida del RU;
- obiettivo di raccolta differenziata al 40% entro l'esercizio 1998;
- istituzione dell'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio dei quantitativi dei rifiuti prodotti sul territorio provinciale.

Per ciò che concerne gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, per i quali gli Uffici competenti della Regione Lombardia stanno mettendo a punto una sezione del nuovo Piano regionale, la Regione

medesima sta predisponendo, in accordo con il CONAI, il programma di azioni relative all'attuazione dell'accordo quadro CONAI-ANCI, oltre che una serie di misure nel campo della prevenzione e della produzione di rifiuti di imballaggio, nonché nella ricerca e sviluppo in materia della riduzione degli imballaggi; la Regione prevede di adottare il Piano entro la fine della prossima estate.

TRENTINO ALTO ADIGE

La Regione Trentino Alto-Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano, pertanto la pianificazione della gestione dei rifiuti è affidata ai Piani Provinciali elaborati dalle Province che sostituiscono la pianificazione regionale.

Trento

Il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Trento è stato adottato nel 1993 e recentemente aggiornato con Deliberazione della Giunta Provinciale con n. 1974 in data 9 Agosto 2002.

La revisione del Piano è stata predisposta al fine di aggiornare e adeguare i contenuti e le previsioni del Piano stesso al D.Lgs 22/97, alla normativa provinciale di settore relativamente alla gestione e allo smaltimento dei soli rifiuti urbani.

Per questo segmento dei rifiuti esso si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:

- accelerazione delle raccolte differenziate finalizzate al successivo recupero, totale o parziale, delle frazioni raccolte;
- individuazione ed avvio o consolidamento delle raccolte differenziate della frazione organica fermentescibile con diverse metodiche e per diverse tipologie di insediamenti;
- consolidamento dei Centri di recupero materiali (CRM) e Centri di raccolta zonale (CRZ);
- superamento degli impianti di discarica controllata all'avvio del sistema impiantistico integrato con la logistica del territorio;
- implementazione del D. Lgs. 22/97 e delle successive variazioni alla normativa provinciale;
- rivisitazione del sistema impiantistico provinciale con la scelta già individuata di un unico impianto a livello provinciale, di trattamento e smaltimento finale per tutti i rifiuti restanti dopo le azioni di raccolta differenziata e di valorizzazione delle diverse frazioni;
- completamento di detto sistema con impianti dedicati per la chiusura del ciclo finale, ivi comprese le corrette azioni di riserva di 1° e 2° livello.

Gli specifici obiettivi per l'azione pianificatoria sono costituiti da:

- incremento della Raccolta Differenziata dal 35% entro il 2003 al 40% entro il 2005, per raggiungere il 50% al 31/12/2006;
- riduzione dell'incremento della produzione dei rifiuti in modo graduale fino alla stabilizzazione nei prossimi 15 anni;
- contenimento dei costi per il cittadino;
- termoriduzione con recupero di energia dei rifiuti restanti dopo la Raccolta Differenziata.

I contenuti di questo aggiornamento si suddividono in 3 sezioni tematiche e due allegati:

- una sezione descrittiva dello stato attuale della

provincia di Trento per l'anno 2000, in cui vengono aggiornati i dati di produzione, raccolta differenziata, composizione merceologica del rifiuto restante e di quello prodotto; vengono poi analizzati i flussi della produzione e la gestione dei servizi di raccolta e l'offerta di smaltimento;

- una sezione strategica, in cui vengono definite le modifiche e le integrazioni al Piano Provinciale originale;
- una sezione di supporto, in cui vengono fornite le linee di elaborazione degli strumenti organizzativi ed operativi (ATO, tariffa, contratto di servizio, regolamento di Igiene Urbana);
- un allegato relativo ai progetti di riorganizzazione delle raccolte differenziate degli enti gestori, una sintesi del progetto di riorganizzazione, un'appendice con gli accordi di programma sottoscritti da CONAI/ANCI per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio;
- un secondo allegato, in cui vengono indicati i riferimenti normativi attualmente in vigore ed in itinere.

Al fine di ottimizzare le azioni di gestione dei rifiuti a livello provinciale e garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano, dovranno essere istituiti:

- una "Cabina di regia", composta da rappresentanti tecnici dei Comuni e dei gestori, nonché dalla Provincia. Essa avrà il compito di sovrintendere e coordinare le azioni operative sul territorio in attuazione del Piano;
- l'"Osservatorio sui rifiuti", da istituirsi presso l'APPA, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, è una struttura tecnico-operativa, in grado di verificare ed elaborare opportunità, iniziative e strumenti operativi previsti nel Piano, e costituisce quindi lo strumento fondamentale per la lettura della realtà provinciale in tema di gestione dei rifiuti.

La Provincia sta elaborando una riforma istituzionale diretta a disciplinare la gestione delle risorse idriche e la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, contenuta nel disegno di legge n. 156 del 27/12/2001 presentato dalla Giunta provinciale, nell'ambito della quale sono ipotizzati due diversi scenari riorganizzativi relativi, anche, alla definizione degli ambiti territoriali ottimali:

- tre ATO, corrispondenti ai tre bacini idrografici di rilievo nazionale (Adige, Po e Alto Adriatico). In tali ipotesi, l'individuazione degli ambiti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani collima con i bacini che dovranno essere considerati ai fini della riorganizzazione del servizio idrico integrato ed è funzionale al raggiungimento di una sostanziale convergenza tecnico-organizzativa tra la gestione dei rifiuti e quella relativa al ciclo delle acque;
- cinque ATO, corrispondenti ad un'articolazione

più ampia rispetto al parametro idrografico di base ed ancorati ad una delimitazione del territorio per sottobacini idrografici.

La scelta del modello definitivo dovrà discendere dalla concertazione tra la Provincia e le autonomie locali, così come previsto dal disegno di legge di riforma istituzionale.

L'orizzonte temporale della riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti dovrà essere riferito alla data del previsto avvio del sistema impiantistico a tecnologia complessa (2006).

La fase transitoria è regolata dalla L.P. n.5/98, la quale, facendo salva la normativa vigente in materia di Raccolta differenziata, vieta la ulteriore frammentazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Bolzano

Il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Bolzano è stato adottato nel 1990 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Provinciale (in data 1° febbraio 1999 n. 285).

Al momento della pubblicazione del presente Rapporto non era disponibile il testo del Piano.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani - predisposto secondo le disposizioni della L.R. 13/98, in conformità all'art. 22 del D.Lgs 22/97, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera 25 gennaio 2001, n. 204.

Il Piano prende origine da una ricognizione sull'evoluzione delle norme e degli interventi tecnici regionali che definiscono uno stato di fatto già caratterizzato da varie presenze impiantistiche.

La precedente pianificazione, risalente al 1987, prevedendo una revisione generale del sistema gestionale, individuava 7 bacini autosufficienti contraddistinti da una dotazione impiantistica avente capacità di trattamento da 100 a 600 t/giorno.

Il complesso impiantistico esistente ed alcune specificità territoriali hanno originato i tratti caratteristici del Piano vigente, la cui struttura è organizzata in tre parti principali:

- sezione analitica;
- sezione programmatica;
- sezione tecnico-normativa.

La sezione analitica oltre ai caratteri generali comuni, alle forme descrittive di supporto ed alla pianificazione, descrive e valuta elementi specifici del territorio friulano quali la sismicità, la ventosità, la freaticimetria e i fenomeni carsici che implicano alcuni limiti e grandi attenzioni progettuali.

La puntuale ricognizione sull'impiantistica esistente è stata messa a confronto con il quadro storico della produzione dei RU e con i flussi di recupero attuali.

La sezione programmatica parte da due importanti assunti:

- in Friuli Venezia Giulia è stato raggiunto, nei termini previsti dal D. Lgs 22/97, il primo obiettivo del 15% di raccolta differenziata;
- la quantità di rifiuto trattato e quindi non avviata direttamente in discarica è molto elevata.

Tali presupposti favorevoli non rendono, tuttavia, meno importante la necessità di adottare le misure atte a garantire:

- la riduzione della produzione di rifiuti;
- la presenza di almeno un impianto di trattamento o smaltimento nonché di una discarica di servizio per gli impianti;
- il massimo coordinamento con il Piano Cave, tenuto conto dell'alta presenza di attività estrattiva con orientamento verso il ripristino ambientale dei siti esistenti.

Si configura, pertanto, una diversificazione dei flussi di rifiuto esistenti con una evoluzione del sistema impiantistico verso soluzioni tecnologiche che consentano il recupero energetico e l'ottenimento di compost di qualità. Primo anello di questa trasformazione è il passaggio ad una raccolta porta a porta con quattro tipologie di flusso: secco

riciclabile, organico, vetro, residuo indifferenziato.

La sezione normativa, infine, definisce gli indirizzi di orientamento tecnico ed i criteri di dimensionamento impiantistico coerenti con i profili della programmazione, individuando le possibili soluzioni tecnologiche e le modalità organizzative ed effettuando comparazioni orientate al perseguimento dell'efficienza gestionale sotto il profilo tecnico ed economico.

Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 bacini coincidenti con i territori provinciali:

- Bacino 1 Pordenone;
- Bacino 2 Udine;
- Bacino 3 Gorizia;
- Bacino 4 Trieste.

Il Piano prevede per il Bacino 4 la possibilità di suddivisione, in sede di adozione del Piano provinciale e solo a fini organizzativi, in diversi sub bacini, ed individua per tutti i Bacini alcuni principi essenziali così riassumibili:

- conferma di discariche esistenti solo a fini gestionali e fino ad esaurimento;
- conferma impianti di trattamento e di termovalorizzazione esistenti, purché vengano adottati interventi tecnici volti a migliorarne le prestazioni di esercizio ed ambientali;
- previsione di discariche a regime solo per sovrappi.

Vengono, altresì, esplicitate alcune indicazioni operative per ciascun Piano provinciale attraverso guide all'attuazione dei nuovi interventi.

Il Piano regionale interviene, inoltre, con una serie di disposizioni che, tenuto conto di altre esperienze nazionali, potranno consentire un'attuazione più conforme nei contenuti e nei tempi agli indirizzi previsionali. In particolare, possono essere evidenziati i seguenti elementi:

- la corretta gestione degli impianti dovrà avvenire sulla base di contratti che individuino espressamente modalità e tariffe di conferimento anche degli scarti. Sono, a tal fine, proposti schemi di contratto tipo;
- sono definite tariffe di conferimento agli impianti;
- i prodotti riutilizzabili (CDR, vetro, carta) dovranno avere destinazione certa, a condizioni e tempi stabiliti contrattualmente;
- sono promossi dalla Regione protocolli di intesa per la collocazione di materiali;
- una volta individuati i "siti idonei", secondo criteri localizzativi previsti dal Piano, sia i progetti di discariche che quelli di impianti di trattamento dovranno essere sottoposti ad una Valutazione di Impatto Ambientale.

E' stato riservato un capitolo specifico alla gestione degli imballaggi, in cui è prevista la redazione di linee guida per la progettazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, compren-

dente anche gli imballaggi che entrano nel circuito dei rifiuti urbani.

Per quanto concerne i Piani provinciali, risulta attualmente adottato solo quello di Pordenone, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 265 del 20 dicembre 1993, mentre sono in stesura quelli di Gorizia ed Trieste.

LIGURIA

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 17 del 29 febbraio 2000.

Il riferimento normativo per quanto riguarda la predisposizione dei contenuti del piano è costituito dall'art. 22 del D.Lgs. 22/1997, dal cui tenore si deduce in modo chiaro l'accento posto dal legislatore sul concetto di integrazione delle varie fasi costituenti il "sistema rifiuti".

Produzione, raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale non sono singoli problemi, ma costituiscono aspetti di un unico processo da valutare in tutta la sua complessità, prospettando soluzioni che tengano conto delle necessarie interrelazioni esistenti.

In questo senso si è operato anche nella predisposizione del piano: in particolare si è cercato di interpretare il ruolo strategico e programmatico, ma non impositivo, attribuito alle Regioni dall'articolo 22 del D. Lgs. 22/1997.

Lo strumento individuato per dare contenuto a questa funzione è stato quello della prefigurazione di diversi scenari di gestione dei RU, da intendersi come proposte di impostazione del "sistema" per la Liguria, contenenti ipotesi sul piano tecnologico, organizzativo, gestionale e socio-economico. Le ipotesi sono formulate tenendo conto dell'obiettivo di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità all'interno degli ambiti territoriali ottimali che, per il territorio ligure sono individuati, per omogeneità di caratteristiche socio economiche e geofisiche nelle quattro province.

L'argomento dei rifiuti speciali è stato trattato con una diversa metodologia tendente ad individuare le specificità delle singole categorie e prospettare possibili soluzioni di smaltimento.

Dal punto di vista strutturale il documento si può riassumere in quattro sezioni tematiche:

- Sezione descrittiva;
- Sezione strategica;
- Sezione programmatica;
- Sezione normativa.

Sezione descrittiva

Comprende la prima parte del documento (capitoli 1,2,3) ed è rivolta ad inquadrare il fenomeno della produzione dei rifiuti in Liguria, rapportando i dati regionali con le più significative stime a livello nazionale e ad illustrare gli attuali sistemi gestionali operativi.

La verifica di quanto è stato realizzato, fra le previsioni degli strumenti di pianificazione a suo tempo approvati, consente di costruire "lo stato dell'arte" del problema rifiuti in Liguria.

Il capitolo 3, dedicato alla analisi della produzione e dei metodi di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, risponde ad una logica parzialmente modificata in funzione delle scelte strategiche contenute nella normativa nazionale che comportano,

da parte dell'Amministrazione pubblica, una limitazione di ruolo nell'ambito di un sistema che gravita essenzialmente su fattori dominati dalla libera iniziativa imprenditoriale privata.

Sezione strategica

Articolata nel capitolo 4 costituisce la parte centrale del lavoro, quella in cui vengono formulate, in concreto, le ipotesi di organizzazione del sistema rifiuti urbani.

Particolare attenzione è stata posta nell'esame della gestione degli imballaggi e nell'organizzazione della raccolta differenziata con un primo consuntivo dei più recenti programmi di intervento per favorirne lo sviluppo.

Nella sezione 4.4 sono stati predisposti diversi scenari organizzativi, analizzati progressivamente a partire dall'approfondimento della singola soluzione tecnologica, per prevedere, quindi, l'applicazione a ciascun ambito provinciale delle tecnologie prese in considerazione.

Ogni scenario è stato successivamente esaminato attraverso una griglia di rilevazione dei diversi impatti prevedibili su ambiente, sistema infrastrutturale, sistema socio - economico, ed è stata effettuata una stima di massima dei costi (investimento e gestionali) da sostenere in conseguenza di ciascuna delle scelte effettuate.

Tale parte costituisce il contributo di maggiore valenza presente nel piano nell'ottica dell'analisi di sostenibilità delle scelte programmatiche effettuate: in particolare è opportuno sottolineare come si è giunti a configurare un metodo specifico per la valutazione della compatibilità dei diversi scenari di gestione dei rifiuti, che costituisce un importante contributo anche in termini di trasparenza delle scelte programmatiche e consente l'attivazione di meccanismi di partecipazione più consapevoli.

La sezione 4.7 è dedicata all'esame dell'utilizzo di RU nella produzione di combustibile da rifiuto (CDR) e il suo possibile impiego per il recupero energetico.

Sezione programmatica

I capitoli più propriamente propositivi (5 e 6), dedicati alle azioni previste a sostegno della realizzazione del sistema e al ruolo dei soggetti attuatori, ridefiniscono strumenti già operativi introdotti dai documenti programmatici in vigore, in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata e riservano particolare attenzione al tema della incentivazione economica avanzando ipotesi che andranno verificate nel contesto del sistema fiscale in corso di formazione.

Sezione normativa

La quarta sezione tematica del piano, racchiusa nei capitoli 7, 8, definisce, alla luce del nuovo quadro di riferimento funzionale delineato dalla normativa statale e regionale, l'insieme di linee guida ed indirizzi operativi.

La normativa regionale

La Liguria è stata la prima Regione a dotarsi di una disciplina di prima applicazione del D.Lgs. 22/97, con la L.R. n. 17/97, avente ad oggetto "Disposizioni di prima attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

In data 29/7/1999 è entrata in vigore la legge regionale di attuazione delle leggi 59/97 e 127/97: L.R. 21/6/1999 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia".

Tale provvedimento ha introdotto una revisione totale del quadro legislativo regionale anche in materia di rifiuti sulla base delle indicazioni del decreto 22/1997.

In particolare il Capo II costituisce il recepimento delle disposizioni del D.Lgs 22/1997 in materia di gestione dei rifiuti, accogliendo nell'ordinamento regionale gli obiettivi, gli strumenti e le novità normative del citato D.Lgs.

Nel dettaglio :

- vengono definiti i ruoli e le competenze di tutti i soggetti che devono intervenire nel processo di pianificazione ed attuazione della gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- viene disciplinato il momento di pianificazione incentrando nella Provincia il livello della scelta delle aree idonee per gli impianti di smaltimento e recupero e disciplinando la costituzione delle comunità d'ambito per gli Ambiti ottimali di gestione;
- vengono stabilite le procedure di autorizzazione degli impianti, chiarendo in particolare il valore del provvedimento da assumere in conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs 22/1997, che aveva dato luogo a dubbi interpretativi e assegnando al Comune, nello spirito delle previsioni dello sportello unico, le competenze sulle procedure semplificate degli articoli 31-33 del D.Lgs 22/1997;
- vengono definiti strumenti ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi e favorire la localizzazione degli impianti e fornire chiarezza alla definizione dei costi per il conferimento agli impianti dei rifiuti;
- sono disciplinate le procedure straordinarie e i poteri sostitutivi volti a garantire lo smaltimento o il recupero dei rifiuti tendendo a penalizzare tutte le situazioni che ricorrano all'espletamento di procedure straordinarie in luogo della realizzazione dei piani regionali e provinciali;
- viene determinato il sistema sanzionatorio ed in accoglimento delle richieste comunali è prevista la possibilità di elevare sanzioni anche da parte dei dipendenti delle Aziende speciali.

Il capo III definisce le azioni ed i piani in relazione alle bonifiche ed alla riqualificazione del suolo. In particolare viene prevista, innovando rispetto alle precedenti disposizioni, l'azione volta a favore della salvaguardia e della valorizzazione del

patrimonio ambientale che richiede interventi non solo dettati dalla impellenza di necessità di bonifiche, ma anche in prevenzione di danni o dissesti idrogeologici.

Inoltre, a conferma della competenza della Provincia alla individuazione delle aree sul territorio, viene ad essa assegnata la competenza in ordine all'anagrafe dei siti da bonificare e delle zone da salvaguardare.

Obiettivi del piano

Gli obiettivi del piano tengono conto del nuovo modello operativo di sistema integrato dei rifiuti posto dal D.Lgs 22/97, in cui le diverse fasi di produzione, raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale, costituiscono azioni coordinate e integrate nell'ambito dell'intero processo.

Pertanto gli obiettivi principali della gestione dei rifiuti in Liguria sono individuati prevedendo la realizzazione di un sistema basato su:

- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
- conseguimento dei quantitativi di raccolta differenziata e riutilizzo previsti dal decreto legislativo 22/97, da intendersi come obiettivi minimali del sistema, in un'ottica di progressivo incremento;
- tendenziale abbandono della discarica come sistema di smaltimento;
- sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del rifiuto come risorsa rinnovabile anche in campo energetico;
- minimizzazione degli impatti ambientali degli impianti;
- contenimento dei costi anche attraverso il dimensionamento ottimale degli impianti;
- attivazione di opportunità di lavoro connesse al sistema della gestione dei rifiuti.

Individuazione degli ambiti ottimali per il sistema integrato di gestione

Nella precedente impostazione il territorio comunale era stato suddiviso in 13 ambiti, per ognuno dei quali si individuavano uno o più impianti "dedicati", esistenti o da realizzare, con una stima conseguente in termini di fabbisogno/capacità di smaltimento su scala temporale.

L'impostazione prescelta era espressione concreta dei criteri adottati in tema di localizzazione degli impianti: privilegiare soluzioni concentrate rispetto a soluzioni diffuse, al fine di ottenere maggior economicità degli interventi e maggiori possibilità di controllo, prevedendo però anche impianti di taglia minore, in considerazione, da un lato, della realtà geomorfologica e delle infrastrutture della Liguria, e dall'altro della necessità di offrire agli enti locali una più vasta opportunità di scelte di smaltimento e creare una maggior concorrenzialità nei costi di esercizio.

Il criterio della concentrazione dei fabbisogni sembra dunque essere fatto proprio e rafforzato

dalla nuova normativa, con la proposta identificazione degli ambiti con il territorio delle singole province; per il territorio ligure gli ATO sono individuati, per omogeneità di caratteristiche socio economiche e geofisiche nelle quattro province.

Al fine di evitare ricadute in termini di efficacia, dei contenuti delle azioni pianificatorie, si può ipotizzare la individuazione di sub-ambiti, la cui articolazione ed organizzazione sarebbe successivamente gestita dalle Province secondo il dettato dell'art. 23 comma 2 del citato D.Lgs 22/97.

Genova

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 10/07/2001. In attesa del parere vincolante di sostenibilità regionale.

Savona

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18/06/2002, n. 19.

La Spezia

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 30/07/2001, n. 79. In attesa del parere vincolante di sostenibilità regionale.

Imperia

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 12/12/2001, n. 97. In attesa del parere vincolante di sostenibilità regionale.

EMILIA ROMAGNA

Fin dal 1986 la Regione Emilia Romagna ha individuato un sistema di pianificazione di settore che ha attribuito a ciascuna Amministrazione Provinciale il compito di elaborare un proprio Piano dei rifiuti urbani e speciali (denominato infraregionale), mantenendo in capo alla Regione la competenza in materia di pianificazione sui rifiuti tossici e nocivi.

La più recente evoluzione normativa regionale (L.R. 27/94, modificata con L.R. 3/99), prevede che il sistema della pianificazione regionale si articoli in tre strumenti principali: Piano territoriale Regionale (PTR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR); a quest'ultimo viene assegnato il compito di attuare quanto previsto dal D.Lgs. 22/97, sulla base di direttive della Giunta Regionale vincolanti per le Province.

Ciascuna Provincia dovrà predisporre un nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 22/97 e a tal fine la Regione ha già predisposto appositi criteri ed indirizzi approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 1620 del 31/07/2001.

I nuovi PPGR dovranno essere adottati dalle Province entro il 30/12/2003.

Piacenza

Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Comparto rifiuti urbani e speciali assimilabili approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 30/04/1996 e successivo adeguamento, ai sensi della L.R. 27/94, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2394 del 16/12/1997.

Comparto rifiuti speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2395 del 16/12/1997.

Parma

Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2587 del 29/10/1996.

Reggio Emilia

Aggiornamento del Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 21/01/2002 (validità prevista fino al 2005).

Modena

Primo aggiornamento del Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale

n. 1073 del 24/06/1997 (validità prevista fino al 2005).

Bologna

Revisione ed aggiornamento del Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 23/03/1999 (validità prevista fino al 2003)

Ferrara

Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3231 del 29/08/1995 (validità prevista fino al 2003)

Forlì

Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1705 del 21/09/1999

Ravenna

Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 16/02/2000

Rimini

Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 30/07/1996.

Individuazione degli ATO

La Legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 23 D.Lgs. 22/97, in tema di gestione dei rifiuti urbani;

La legge disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione dei servizi pubblici e detta i termini e le procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio.

Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area metropolitana di Bologna, come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995 n. 33, i seguenti ambiti:

- ATO di Piacenza;
- ATO di Parma;
- ATO di Reggio Emilia;
- ATO di Modena;
- ATO di Bologna;
- ATO di Ferrara;

- ATO di Ravenna, (Il territorio provinciale risulta suddiviso in quattro Bacini, sub-ATO;
- ATO di Forlì–Cesena;
- ATO di Rimini.

La delimitazione degli ATO non è rigida. La legge, infatti, prevede apposite procedure per l'unificazione di due o più ambiti contigui, nonché per il passaggio di un gruppo di Comuni da un ambito ad un altro, a condizione che la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000 unità.

Sulle modificazioni si pronuncia il Consiglio regionale, previa acquisizione del parere delle Province.

UMBRIA

Il Piano regionale, approvato nel luglio 2002 predisposto secondo le disposizioni della L.R. 14/2002 e in conformità all'art. 22 del D.Lgs 22/97 disciplina i Rifiuti Urbani.

Il Piano Regionale dell'Umbria, prende origine da una ricognizione sull'evoluzione delle norme e degli interventi tecnici regionali che definiscono uno stato di fatto già caratterizzato da varie presenze impiantistiche; il numero degli impianti e la tipologia dei processi di trattamento vengono ampliati per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano.

La struttura del Piano è sostanzialmente organizzata in tre parti principali:

- analisi ed elaborazione dei dati disponibili;
- definizione degli obiettivi;
- modalità operative.

La sezione analitica oltre ai caratteri generali del quadro territoriale e ambientale umbro, descrive e valuta elementi specifici quali l'idrogeologia e la geomorfologia e il sistema degli insediamenti che di per sé implicano alcuni limiti e gradi di attenzioni progettuali.

La ricognizione puntuale sull'impiantistica esistente, che consta di 3 impianti di selezione meccanica con linea di stabilizzazione della frazione organica, 6 discariche e 1 termovalorizzatore, viene messa a confronto con il quadro storico della produzione dei RU e con i flussi di recupero attuali nelle due Province.

La sezione programmatica definisce la filosofia del piano, improntata alla chiusura dei cicli, al prolungamento della vita delle merci e dei materiali, riduzione generalizzata della pressione sull'ambiente.

I suoi assi portanti sono:

- riduzione della produzione dei rifiuti;
- incremento della raccolta differenziata fino ai limiti del 35% previsti dal D. Lgs 22/97 al 2003, e del 45% al 2006 (scadenza della vigenza del piano);
- eliminazione della quota di rifiuto non trattato attualmente inviata direttamente in discarica;
- definizione del ruolo residuale della termovalorizzazione di RU;
- produzione di CDR da utilizzare in alternativa ai rifiuti tal quali per il recupero energetico.

Si configura, pertanto, una diversificazione dei flussi di rifiuto esistenti con una evoluzione del sistema impiantistico verso soluzioni tecnologiche che consentano il recupero energetico e l'ottenimento di compost di qualità.

Primo punto di questa trasformazione è il passaggio ad una raccolta integrata che superi il tradizionale contenitore stradale approdando verso forme di raccolta differenziata adeguate anche ai caratteri socio-urbanistici dei luoghi; a tale proposito

in anticipazione dello stesso Piano, la Regione Umbria ha già approvato le "Linee guida per la raccolta differenziata", che definiscono le modalità per la conversione degli attuali sistemi stradali verso i sistemi domiciliari, per l'intercettazione separata dei seguenti flussi: secco riciclabile, organico e verde, vetro, residuo indifferenziato e il dimensionamento dei sistemi di raccolta.

Il piano punta fortemente al recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità ed al suo utilizzo nel sistema agricolo della regione.

La produzione di CDR dovrà essere oggetto di una puntuale verifica di disponibilità con la precisa indicazione di impianti termici che potranno utilizzarlo.

Individuazione degli ATO

La suddivisione operata per gli ATO tende a valorizzare le diversità insite nel territorio regionale, nonché ad ottimizzare l'utilizzo degli impianti già esistenti; gli ambiti territoriali sono i seguenti:

- ATO 1 Alta Val tiberina, eugubino-gualdese;
- ATO 2 Perugino-tuderte;
- ATO 3 Foligno, Spoleto, Valnerina;
- ATO 4 Ternano.

All'interno di tale suddivisione sono previsti i seguenti interventi:

- nessuna realizzazione di nuove discariche e conferma delle esistenti fino ad esaurimento;
- conferma degli impianti di trattamento negli ATO 2, 3, e 4 con interventi per la costruzione di linee appositamente dedicate al trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità;
- fissazione in 70.000 t/anno come tetto massimo di rifiuti da termovalorizzare e avvio delle azioni necessarie alla produzione di CDR da utilizzare in alternativa;
- previsione di due nuovi impianti di selezione meccanica (Città di Castello e Terni);
- ricerca nel breve periodo delle soluzioni tecniche per la riduzione dei quantitativi che attualmente sono termovalorizzati (a Terni RU e biomasse) volte a miglioramento della qualità ambientale dell'area;
- rimodulazione nel breve periodo degli attuali flussi per l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti (trattamento e smaltimento).

Altri strumenti di piano

Il Piano regionale interviene con una serie di disposizioni che, tenuto conto di altre esperienze nazionali, potranno consentire un'attuazione più conforme nei contenuti e nei tempi, agli indirizzi previsionali.

Tra le altre si segnalano:

- omogenizzazione delle tariffe di conferimento

agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;

- promozione da parte della Regione di protocolli di intesa per la collocazione di materiali derivanti dalla raccolta differenziata e dal recupero meccanico;
- definizione da parte delle province dei siti idonei ad ospitare gli impianti di trattamento e smaltimento.

Il piano regionale è soggetto a verifica allo scadere dei due anni dalla sua approvazione (2004).

MARCHE

Il Piano regionale, redatto secondo gli indirizzi della L.R. 28/99 e successive modificazioni ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15 dicembre 1999, persegue gli obiettivi della riduzione della produzione dei rifiuti, riorganizzazione del sistema della raccolta differenziata, massimizzazione del recupero di materiali, minimizzazione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da smaltire, annullamento dei conferimenti dell'indifferenziato in discarica e miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti.

Al fine di pervenire alla redazione del Piano regionale sono stati condotti alcuni studi preliminari secondo scenari comparati, tesi ad individuare un quadro di riferimento organizzativo da porre a base della nuova pianificazione.

Da questo quadro è emerso l'indirizzo che corrisponde allo *scenario integrato di raccolta e recupero* che esclude fino alla fine del 2003 la realizzazione di nuovi impianti termici.

La scelta si giustifica come la più idonea per promuovere il decollo della raccolta differenziata e la minimizzazione della produzione, nonché il razionale utilizzo dell'impiantistica esistente con la realizzazione di interventi tesi a qualificare la gestione; altrettanto importanti le considerazioni di carattere economico per i minori costi di investimento e gestione.

Anche in considerazione della non completa attuazione della normativa nazionale, il Piano si rende così suscettibile di aggiornamenti attraverso strumenti tecnici più agili.

Il Piano regionale comprende una sezione relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed una inerente la gestione dei rifiuti speciali, individuando:

- le linee generali;
- il sistema integrato di gestione con indicazioni volte a garantire la riduzione della produzione di rifiuti, nonché la corretta organizzazione e gli adeguati dimensionamenti della RD e del sistema di gestione;
- le prescrizioni ed i fabbisogni di smaltimento;
- il sistema di gestione dei rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizio;
- i criteri per la redazione dei Piani provinciali, per la localizzazione di nuovi impianti, per la selezione degli impianti esistenti e per la progettazione, nonché lo schema delle disposizioni indicative e delle prescrizioni;
- le azioni educative di divulgazione, di informazione e di promozione;
- considerazioni sui potenziali impatti ambientali del Piano;
- un primo elenco dei siti da bonificare.

Lo scenario adottato prevede la realizzazione di impianti di pretrattamento e di recupero dei rifiuti in modo da annullare lo smaltimento del rifiuto in-

differenziato, con un obiettivo di recupero, fissato al 35%, da conseguirsi entro il 2003.

Il sistema regionale di gestione dei rifiuti è organizzato in quattro Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i territori provinciali:

- ATO n° 1 Provincia di Pesaro-Urbino;
- ATO n° 2 Provincia di Ancona;
- ATO n° 3 Provincia di Macerata;
- ATO n° 4 Provincia di Ascoli Piceno.

In ciascun Ambito Territoriale Ottimale deve essere garantita l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, la gestione unitaria ed efficiente degli stessi e pari condizioni per tutti i Comuni.

I Piani provinciali dovranno prevedere una struttura del sistema di organizzazione e gestione che, sulla base di accordi con gli Enti locali interessati, individui due livelli di aggregazione territoriale:

- bacini di recupero/smaltimento;
- aree di raccolta.

L'Ambito Territoriale Ottimale può essere articolato in sub-ambiti, denominati bacini di recupero e smaltimento, costituiti da più Comuni organizzati in Consorzi obbligatori, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 28/99. In ogni bacino di recupero/smaltimento devono essere previsti:

- impianti di supporto alla raccolta differenziata (impianti di selezione multimateriale, recupero ingombranti e compostaggio);
- impianti di trattamento preliminare del rifiuto residuo a valle della raccolta differenziata, finalizzato alla riduzione della putrescibilità del rifiuto stesso, con eventuale produzione di frazione secca combustibile (CDR);
- impianti di inertizzazione dei residui di trattamento;
- impianti di riutilizzo, riciclo e recupero dei flussi differenziati (vetro, plastica, carta, ecc.);
- altri impianti a tecnologia complessa.

In base all'attuale dotazione impiantistica viene stabilita, per ogni ATO, la seguente articolazione dei bacini di recupero/smaltimento:

- ATO n° 1: massimo 2 bacini;
- ATO n° 2: massimo 2 bacini;
- ATO n° 3: un solo bacino;
- ATO n° 4: massimo 2 bacini.

L'area di raccolta rappresenta l'aggregazione territoriale, costituita da un insieme di Comuni appartenenti all'ATO o al bacino di recupero e smaltimento, finalizzata, tramite la predisposizione e la realizzazione di soluzioni comuni, alla gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti. La sua delimitazione è stabilita nel Piano provinciale, secondo i criteri individuati dalla pianificazione regionale. Nell'area di raccolta i Comuni, associati nelle varie forme di cooperazione e collaborazione

tra Enti, di cui al D.Lgs 267/00, sono chiamati ad adottare strumenti e regolamenti amministrativi omogenei e coerenti.

In funzione delle caratteristiche territoriali e della tipologia di utenze, nell'area di raccolta possono essere presenti più strutture per il conferimento differenziato (stazioni ecologiche), ciascuna collegata ad una piattaforma (area attrezzata) in grado di garantire il trattamento e la valorizzazione dei flussi di materiali recuperabili (cellulosici, plastici, verde, ecc.) ed i successivi conferimenti ai Consorzi Obbligatori o all'industria del recupero.

Le aree di raccolta devono essere individuate secondo criteri che assicurino:

- il potenziamento e la razionalizzazione del sistema di raccolta tramite le raccolte differenziate "aggiuntive" (contenitori stradali, raccolte domiciliari monomateriali);
- l'attivazione di raccolte differenziate integrate ("secco/umido", con raccolta della frazione organica domestica);
- la realizzazione, auspicabilmente su base sovracomunale, delle stazioni ecologiche di conferimento, coordinate con "piattaforme per la raccolta differenziata" destinate alla selezione ed ai primi trattamenti dei materiali da avviare a recupero;
- la gestione delle esistenti stazioni di trasferimento dei rifiuti o l'attivazione di nuove stazioni in funzione della distanza delle aree di raccolta dai terminali di smaltimento.

A valle dei sistemi di raccolta, sono previste, a regime, le seguenti tipologie di impianti:

- selezione della frazione secca multimateriale;
- recupero ingombranti-assimilabili;
- compostaggio.

L'obiettivo di annullare il ricorso allo smaltimento di rifiuto indifferenziato in discarica impone, inoltre, il trattamento del flusso residuo da raccolte differenziate, finalizzato all'ottenimento di rifiuti a ridotta pericolosità. In particolare, devono essere previsti impianti di selezione ed impianti di stabilizzazione della frazione organica, integrabili con linee di produzione di CDR e con linee di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata. Potranno anche essere previsti impianti basati su tecnologie alternative (ad es. digestione anaerobica, bioessiccazione), purché supportati da esperienze già consolidate.

Il conferimento in discarica è previsto solo per i rifiuti stradali, per gli ingombranti non recuperabili e per i rifiuti caratterizzati da un basso contenuto di sostanza organica putrescibile, quali:

- sovvalli (es. componente secca da selezione impiantistica, sovvalli da compostaggio);
- frazione organica stabilizzata qualora non impiegabile attività di ripristino ambientale.

Lo scenario prescelto in fase di pianificazione

prevede il trattamento termico limitatamente all'impiantistica già esistente (ATO n° 3 Macerata).

Al fine di configurare il sistema impiantistico regionale, articolato per ambiti e per fasi, sono state individuate taglie minime di riferimento per le tipologie di impianti previsti. A tal proposito, va rilevato che i valori di seguito proposti vanno intesi come valori minimi di riferimento e non come valori ottimali:

- impianti di trattamento preliminare del rifiuto residuo a valle delle RD: 50.000 t/a; 160 t/g;
- impianti di compostaggio: 15.000 t/a; 50 t/g (esclusi gli impianti dedicati al trattamento della sola frazione verde);
- impianti di discarica: 300.000 t (con capacità di stoccaggio > 30.000 t/a > 100 t/g)

Sulla base dei dimensionamenti guida e dei fabbisogni ed in riferimento alle capacità residue, è stato configurato uno scenario riepilogativo, organizzato per ATO, ed è stata formulata una proposta di articolazione impiantistica (tipologia, numero e dimensionamento). In base a tale scenario è stata effettuata una stima orientativa dei costi di investimento e di gestione.

È da segnalare, infine, una particolare attenzione verso le misure di prevenzione, negoziali, di promozione e di sostegno nonché la centralità attribuita alla riorganizzazione ed all'integrazione del sistema informativo, finalizzato a rendere maggiormente efficaci le fasi di monitoraggio e di attuazione.

Per quanto riguarda la pianificazione provinciale, può essere rilevato come tutte le Province della Regione Marche abbiano adottato i rispettivi piani di gestione, con le seguenti deliberazioni:

- Ancona: Delibera del Consiglio Provinciale n. 74 del 11/03/2002;
- Pesaro-Urbino: Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 14/01/2001;
- Macerata: Delibera del Consiglio Provinciale n. 99 del 22/12/2000;
- Ascoli Piceno: Delibera del Consiglio Provinciale n. 123 del 29/07/2002.

LAZIO

Il Piano regionale, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione del 09/07/2002, n. 112, è redatto in conformità dell'art. 22 del D.Lgs 22/97 e nel rispetto delle disposizioni della L.R. 27/98.

Il Piano risulta articolato in quattro sezioni:

- aspetti e indirizzi generali normativi e di pianificazione;
- rifiuti urbani e assimilabili;
- rifiuti speciali;
- bonifiche dei siti inquinati.

Il "Sistema Integrato Regionale" costituisce l'insieme delle attività, delle strutture e degli interventi interconnessi, che consentono di ottimizzare le varie fasi della gestione dei rifiuti.

In primo luogo, il fine è quello di perseguire significativi obiettivi di riduzione nella produzione dei rifiuti. In tal senso il Piano di gestione indica alcune soluzioni ed iniziative di carattere generale da adottare, che dovranno necessariamente essere integrate dalle pianificazioni Provinciali.

La raccolta differenziata ed i conferimenti separati devono essere intesi come il secondo indispensabile anello del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti in tutte le realtà territoriali; le iniziative di raccolta differenziata devono essere correlate e coordinate con i sistemi di trattamento e di smaltimento articolati su base territoriale.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale, il sistema integrato di smaltimento deve essere organizzato in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, di riutilizzo a valle della raccolta e delle iniziative per la riduzione dei rifiuti.

Il sistema prefigurato dal Piano di Gestione del Lazio risulta così organizzato:

sui rifiuti urbani *intercettati a monte sotto forma di raccolte differenziate* è prevista una valorizzazione che produrrà principalmente i seguenti recuperi:

- i flussi secchi da RD verranno trattati in impianti dedicati e successivamente avviati al recupero;
- verde, sfalci e potature verranno trattati per produrre un *compost* di elevata qualità;
- la frazione organica selezionata compostata verrà utilizzata per gli impieghi previsti dalla vigente normativa in materia;
- gli scarti combustibili delle linee di valorizzazione verranno inviate al recupero energetico, mentre gli scarti non combustibili verranno avviati a discarica.

Sui rifiuti urbani *raccolti a valle delle raccolte differenziate* è prevista una selezione che produrrà principalmente i seguenti flussi:

- un flusso secco ad elevato potere calorifico (comprensivo dei limitati quantitativi di CDR

già prodotti in ambito regionale), da avviare al recupero energetico. Gli scarti verranno successivamente inviati in discarica.

- un flusso umido, da avviare alla stabilizzazione, aerobica o anaerobica e ai successivi impieghi alternativi;
- un flusso di metalli ferrosi e non ferrosi, da avviare al recupero;
- un flusso di scarti di processo, da avviare a discarica.

Il Piano dettaglia, a livello di ATO, il quadro dei fabbisogni di trattamento e l'attuale offerta impiantistica comparandola con l'evoluzione della produzione di rifiuti per definire tipologie e capacità degli impianti da realizzare.

Il quadro relativo all'offerta impiantistica esistente, su base regionale, risulta già caratterizzato da una presenza di impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti residui con la finalità di produrre CDR (combustibile derivato dai rifiuti).

In relazione alla attuale disponibilità di impianti e agli investimenti già effettuati, sono riconfermate le strutture impiantistiche (opportunamente adeguate sotto il profilo prestazionale), anche se parallelamente occorre sottolineare che produrre CDR da avviare a combustione non corrisponde alla soluzione "*economicamente più vantaggiosa*" per il sistema pubblico e quindi per l'utenza. Infatti i maggiori costi di investimento, gestionali ed energetici necessari per produrre il CDR non sono compensati dal modesto miglioramento del potere calorifico del combustibile. Pertanto l'obiettivo strategico del nuovo Piano di Gestione è quello di avviare al recupero energetico la frazione secca selezionata dai rifiuti urbani, relegando le attuali quote di CDR, prodotto in ambito regionale, ad un ruolo residuale sia in termini di produzione che di recupero.

Per gli impianti a tecnologia complessa, ed in particolare per quelli di termovalorizzazione, in relazione all'evidente economia di scala, la pianificazione regionale prevede impianti sovraprovinciali. Per questa specificità il Piano di gestione definisce nel dettaglio, le soluzioni connesse con l'impiantistica dedicata al recupero energetico. Ulteriore sostanziale ragione di tale impostazione è che tali previsioni in larga misura coincidono con le attività della Gestione Commissariale nella Provincia di Roma (ATO n° 2).

Individuazione degli ATO

Il Piano di gestione della Regione Lazio in conformità delle disposizioni del D.Lgs 22/97 individua i seguenti ATO provinciali:

- ATO n° 1 Viterbo;
- ATO n° 2 Roma;
- ATO n° 3 Rieti;
- ATO n° 4 Latina;
- ATO n° 5 Frosinone.

Possibili forme di aggregazione territoriale minime prevedibili dalle pianificazioni provinciali sono le *aree di raccolta*.

Esse sono costituite da un certo numero di Comuni associati facenti parte di un medesimo ATO, organizzate nelle forme previste dalla D.Lgs 267/2000 e finalizzate alla possibile predisposizione di sistemi gestionali comuni, relativamente alle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti fino agli impianti di smaltimento/recupero previsti dalla pianificazione provinciale.

All'interno di ciascuna area di raccolta sono previste e potranno essere realizzate soluzioni comuni per quanto attiene a:

- la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, comprese le RD;
- la realizzazione delle strutture di servizio (ecocentri e stazioni di trasferimento);
- la gestione dei servizi di trasporto e di conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento finale.

A tutti i Comuni aderenti alla medesima area di raccolta dovranno essere garantiti i servizi a parità di condizioni di trattamento economico.

Altri strumenti di piano

L'organizzazione della raccolta differenziata, tiene conto dell'oggettivo ritardo rispetto agli obiettivi nazionali ed individua due obiettivi di raccolta: 25% al 31/12/2002 e 35% al 31/12/2003.

Al di là degli scenari intermedi su base provinciale, è evidente come l'organizzazione e l'ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata nella città di Roma possa determinare da sola il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il Piano a tal fine individua forme di raccolta integrata oltre a servizi specifici per aree commerciali, aree turistiche, la progressiva raccolta della frazione organica ed un sostanziale mantenimento della raccolta multimateriale del secco associata ad un adeguata impiantistica di supporto.

Sull'esperienza di altre Regioni vengono proposte interessanti misure per la riduzione alla fonte della produzione i rifiuti: come il divieto dell'utilizzo di prodotti usa e getta in strutture pubbliche e il divieto di utilizzo di cassette e contenitori a perdere.

Viene prevista l'attivazione di RD interna per mense e uffici pubblici, mentre tra gli indirizzi per i Piani provinciali viene sollecitato l'utilizzo di composte domestiche e di vicinato in modo da servire l'ambiziosa quota del 20% dei residenti.

Il Piano prevede inoltre l'introduzione nei capitolati per opere pubbliche di quote di aggregati inerti recuperati.

ABRUZZO

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato approvato in allegato alla Legge Regionale n. 83 del 28/04/2000: "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti".

Questa legge, in attuazione del D.Lgs n. 22 del 5/02/1997, e successive modificazioni, disciplina, anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 3/03/1999, la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; la legge individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provinciale e comunale, e ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento.

La Regione sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel territorio regionale che promuova la gestione sostenibile dei rifiuti, mediante la diminuzione della produzione, la raccolta differenziata e il recupero, il corretto smaltimento, nonché gli interventi per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati (Art. 1).

Il Piano prevede che la struttura istituzionale e organizzativa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili sia articolata su tre livelli di governo: ambito territoriale ottimale, bacino di smaltimento e area di raccolta.

L'ambito territoriale ottimale (ATO) inteso come l'area vasta al cui interno si realizza l'autosufficienza e la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; all'interno dell'ATO deve, altresì, essere assicurata una gestione unitaria dei rifiuti urbani, attraverso la predisposizione da parte della Provincia competente del Piano Operativo Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

I servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti esercitati a livello di ATO sono relativi a:

- trattamento di flussi da raccolte differenziate in impianti se non gestibili economicamente a livello di bacino o di area di raccolta (es. compostaggio della frazione organica);
- trattamento del flusso residuo (impianti di selezione, stabilizzazione della frazione umida, discariche).

Il bacino di smaltimento è inteso come area territoriale (insieme di Comuni) asservita per uno specifico flusso di rifiuto ad un medesimo impianto. La definizione dei bacini di smaltimento, effettuata dalla Provincia all'interno del processo di predisposizione dei piani di gestione degli ATO, deve garantire l'ottimizzazione tecnico-economica degli impianti in funzione delle specifiche tecnologie e, compatibilmente alle localizzazioni ammissibili, la minimizzazione dei trasporti dei rifiuti.

L'area di raccolta definita come l'aggregazione territoriale di base per l'organizzazione del sistema integrato di gestione va individuata nell'area che

costituisce parte funzionale dell'Ambito Territoriale Ottimale corrispondente ai sub-bacini provinciali previsti all'art. 23, comma 2 del D. Lgs 22/97.

All'interno di ciascuna area di raccolta sono predisposte e realizzate soluzioni comuni per quanto attiene a:

- gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, comprese le raccolte differenziate;
- realizzazione delle strutture di servizio, quali le piattaforme o gli impianti di compostaggio della frazione verde;
- gestione delle esistenti stazioni di trasferimento dei rifiuti o attivazione di nuove in funzione della distanza delle aree di raccolta dai terminali di smaltimento.

I servizi sopraindicati sono svolti, all'interno di ciascuna area di raccolta, da un unico soggetto o da più soggetti distinti per funzione svolta superando la situazione di frammentazione esistente e in particolare la gestione in economia.

Pertanto all'interno delle aree di raccolta si dovrà procedere, in particolare, all'individuazione di un unico soggetto gestore dei servizi di raccolta.

A tutti i Comuni afferenti alla medesima area di raccolta, pur tenendo conto delle specificità locali, devono essere garantiti i servizi comuni a parità di condizioni di trattamento economico.

Il Piano regionale determina i criteri generali della pianificazione e fissa vincoli e obiettivi che dovranno essere rispettati dai Piani Operativi redatti a livello di ATO.

Il Piano regionale non definisce nel dettaglio le soluzioni tecnologiche che saranno invece definite dai Piani Operativi considerando l'impiantistica esistente, i fabbisogni e le specificità locali, l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia.

I Piani Operativi, come accennato, devono essere redatti a livello di Ambito Territoriale Ottimale secondo le indicazioni riportate nel piano stesso; in particolare essi devono:

- essere conformi ai principi generali della pianificazione regionale;
- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale siano conseguiti gli obiettivi minimi di recupero e trattamento dei rifiuti;
- prevedere le tipologie di impianti definite dal Piano regionale;
- essere conformi alle linee guida e agli indirizzi specifici relativi alla redazione dei piani, ai criteri di selezione delle tecnologie e di definizione dei dimensionamenti ottimali, alle procedure di localizzazione e di verifica dell'impatto ambientale, alla definizione dei piani economico-finanziari.

I Piani Operativi Provinciali di Gestione dei Rifiuti sono soggetti a procedura di approvazione da parte della Regione, ai fini della verifica di conformità degli stessi agli indirizzi di pianificazione regionale.

Dovranno essere oggetto di pianificazione provinciale, e per ciascuno di essi dovrà essere verificata la conformità alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, i seguenti interventi:

- riduzione della produzione di rifiuti;
- conseguimento degli obiettivi di recupero e modalità di organizzazione del servizio di raccolta rifiuti;
- verifica delle possibilità di recupero e riciclaggio dei materiali provenienti da raccolte differenziate;
- definizione dei fabbisogni di trattamento e smaltimento tali da assicurare l'autosufficienza all'interno dell'ATO;
- localizzazione degli impianti di smaltimento;
- definizione di norme tecniche relative a criteri di progettazione, realizzazione esercizio e post chiusura degli impianti;

Il Piano Operativo Provinciale dovrà inoltre:

- individuare i Soggetti titolari delle azioni di Piano o individuare le procedure per la loro definizione;
- definire le norme tecniche attuative con particolare riferimento a regolamenti e convenzioni tipo per i Comuni appartenenti alle aree di raccolta ed ai Bacini di smaltimento, criteri per la definizione delle tariffe di smaltimento e modalità di controllo dell'attuazione del piano.

Per quanto riguarda l'organizzazione per Ambiti Territoriali Ottimali, la perimetrazione degli stessi, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97, coincide con quella delle Province.

Individuazione degli ATO

All'interno della Regione Abruzzo, si individuano pertanto i seguenti 4 ambiti:

- ATO n° 1: Provincia di L'Aquila;
- ATO n° 2: Provincia di Teramo;
- ATO n° 3: Provincia di Pescara;
- ATO n° 4: Provincia di Chieti.

In caso di insufficienza delle capacità di trattamento/smaltimento di una singola Provincia, potranno essere definiti accordi interprovinciali, che portino alla definizione di ambiti allargati al territorio di più Province. Qualora si verifichi tale necessità, i Piani Operativi dovranno essere predisposti non più in relazione al territorio della singola Provincia, ma con riferimento all'ATO sovraprovinciale.

Fra le 4 province della Regione Abruzzo solo Teramo ha adottato il Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 14/03/2002.

Il Piano individua 2 sub-ambiti denominati bacini (TE 1 e TE2).

Per quanto riguarda invece le province di L'Aquila e Pescara i rispettivi piani provinciali sono ancora in fase di elaborazione.

La provincia di Chieti ha approvato un "preli-

minare di piano" nel novembre 2001, nel quale vengono individuati tre ambiti corrispondenti ai consorzi intercomunali già esistenti: Consorzio dell'Arena Chietina, Consorzio di Lanciano, Consorzio dell'Area Vastese.

MOLISE

Il Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti urbani è stato approvato con L.R. n. 6 del 8/3/1984.

Il piano prevede:

- istituzione e potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata;
- progettazione e realizzazione di isole ecologiche;
- accordi di programma con potenziali utilizzatori locali di ogni tipologia di rifiuti e/o con i consorzi obbligatori o associazioni.

Il 25 settembre 2000 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 è stato adottato il Piano Emergenza per la gestione dei rifiuti, attuando parzialmente la legge regionale di adozione del D.Lgs 22/97.

Sulla base delle indicazioni del predetto piano di emergenza, la Struttura Regionale "Ecologia ed Igiene Ambientale" ha predisposto una prima bozza di piano regionale per la gestione dei rifiuti che sarà oggetto di discussione con gli Enti locali interessati.

Individuazione degli ATO

Il Piano di Emergenza per la gestione dei rifiuti, suddivide il territorio regionale in tre ATO, per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata posti dal D. Lgs 22/97. Per effettuare tale suddivisione sono stati tenuti in considerazione sia i sistemi di comunicazione stradali esistenti sia le affinità socio-economiche tra i diversi Comuni.

I tre ATO corrispondono ai comprensori di:

- Isernia (ATO 1);
- Campobasso (ATO 2);
- Termoli (ATO 3).

All'interno di ciascun ATO sono stati individuati sottoambiti di riferimento, che in rapporto alla situazione dei collegamenti stradali, mirano a rendere agevole ed economicamente praticabile la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

In ogni ambito è ubicato un impianto di valorizzazione dei materiali differenziati ed un impianto di selezione dei rifiuti non differenziati, mentre in ciascuno dei sottoambiti è ubicata una stazione di trasferta.

Ai predetti impianti affluiscono rispettivamente i materiali differenziati ed i rifiuti non intercettati da RD, provenienti dalle cosiddette "stazioni di trasferta-valorizzazione" e "stazioni di trasferta-selezione" situate nei sub-ATO. Nei sub-ATO principali, localizzati nelle aree industriali, sono situati gli impianti e non vi sono le stazioni.

Campobasso e Isernia

Le Province non hanno intrapreso iniziative ai fini della predisposizione dei Piani provinciali, in quanto non è ancora stato predisposto il nuovo Piano regionale.

CAMPANIA

Il Piano di smaltimento dei rifiuti è stato elaborato dal Commissariato Straordinario di Governo il 31 dicembre 1996 ed è stato aggiornato in seguito all'emanazione del D.Lgs 22/97 con ordinanza del 02/05/97.

Il piano è articolato in sedici parti delle quali le prime quattro sono di carattere generale e rappresentano considerazioni e valutazioni preliminari e necessarie alla formulazione del Piano di smaltimento dei rifiuti. In particolare esse riportano l'analisi dei problemi da risolvere per lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, l'analisi merceologica dei rifiuti prodotti nella Regione, un esame delle diverse metodologie di raccolta differenziata e un quadro generale delle attività dei consorzi di bacino e delle proposte avanzate da essi e dalle Province per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Le parti successive contengono le specifiche proposte, elaborate dal Commissariato Straordinario, relative allo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti.

Molte specificità del territorio campano sono state valutate al fine di definire una pianificazione adeguata per superare progressivamente lo stato emergenziale: la densità insediativa, le diversità tra il sistema costiero e l'interno, oltre una situazione idrogeologica critica, sono certamente elementi vincolanti per impostare una pianificazione adeguata a sostituirsi progressivamente ad una situazione emergenziale cronicizzata.

Uno degli elementi caratterizzanti risulta essere un'ampia ed approfondita analisi merceologica posta quale input privilegiato per le azioni programmatiche e per le scelte impiantistiche.

Tale indagine, estesa a tutto il territorio regionale, è avvenuta attraverso prelievi del materiale conferito in 6 discariche ed ha riguardato anche le frazioni relative agli imballaggi secondari e terziari in previsione di azioni specifiche. La caratterizzazione merceologica è intervenuta anche sulle singole frazioni (es. carta, frazione umida, plastiche ecc), fotografando uno status che il Piano certifica come "punto zero".

Il Piano provvede, altresì, ad una puntuale ricognizione sui quantitativi reali di produzione dei rifiuti per ciascuna area o bacino di raccolta, dal momento che i conferimenti in discarica effettuati negli anni precedenti presentavano alcune incertezze dimensionali imputabili a conferimenti impropri in discariche abusive.

Rifiuti Urbani

L'elemento principale sul quale si punta è la raccolta differenziata. La previsione del piano è di effettuare la raccolta differenziata per il 35% dei RU prodotti nella Regione. E' prevista la realizzazione dei seguenti tipi di impianti:

- punti di raccolta: aree diffuse sul territorio comunale dove ubicare i contenitori e/o le campagne stradali;

- cassonetti condominiali: sostituiscono i punti di raccolta nelle aree dove non è possibile reperire lo spazio sufficiente per accogliere i punti di raccolta;
- isole ecologiche: area attrezzata a livello comunale dove stoccare in modo provvisorio più tipologie di rifiuti;
- stazione di separazione: struttura attrezzata a livello dei bacini con impianti per la separazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale;
- stazione di trasferimento e compattazione: struttura attrezzata a livello dei bacini con impianti per la riduzione del volume dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale;
- stazione multifunzionale: struttura attrezzata a livello dei bacini con impianti che raggruppano le funzioni delle stazioni di separazione e di trasferimento e compattazione.

Rifiuti industriali

E' prevista la realizzazione di una serie di piattaforme multifunzionali per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti. Una piattaforma multifunzionale è dotata dei seguenti impianti:

- trattamento chimico-fisico-biologico;
- trattamenti speciali;
- inertizzazione dei fanghi e dei reflui solidi;
- trattamento termico;
- discarica.

E' prevista la realizzazione di tre di queste piattaforme ubicate nelle aree di Acerra, Teverola e Avellino.

Rifiuti sanitari

Per questa categoria di rifiuti è prevista la messa in funzione ed il potenziamento degli impianti di termodistruzione già esistenti presso le seguenti strutture ospedaliere:

- Napoli e provincia: Ospedale San Paolo, Ospedale Cotugno, Ospedale Frullone, Ospedale Monaldi, Il Policlinico di Napoli;
- Salerno e provincia: presidio ospedaliero di Battipaglia;
- Avellino e provincia: Ospedale San Giuseppe Moscati;
- Benevento e provincia: Ospedale G. Rummo.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di impianti aggiuntivi. L'ipotesi maggiormente considerata è quella di costruire un unico impianto di termodistruzione per tutta la Regione, la cui localizzazione è ancora in fase di determinazione.

Rifiuti da demolizione di autoveicoli e da smaltimento di pneumatici usurati

La pianificazione prevede la costituzione di

centri regionali destinati alla demolizione degli autoveicoli e dotati degli opportuni impianti per lo stoccaggio delle parti pericolose (batterie, oli lubrificanti, liquidi refrigeranti). E' prevista la realizzazione di 1 centro per ciascuna delle province di Avellino e Benevento, di 2 centri per la provincia di Salerno e di 3 centri per ciascuna delle province di Napoli e Caserta. Per quanto riguarda gli pneumatici usati si prevede la realizzazione di 2 impianti per lo smaltimento ed il recupero di energia e di materiali (carbone e combustibili leggeri).

Carta e imballaggi

E' prevista la raccolta diretta presso gli esercizi commerciali a scadenze periodiche, e l'invio a centri di stoccaggio provvisorio, dove saranno selezionati e pressati per ridurre il volume ed infine conferiti agli utilizzatori finali. Questi ultimi sono costituiti essenzialmente dalle 6 cartiere esistenti in Campania le quali hanno già dichiarato la loro disponibilità ad accogliere il materiale che sarà loro conferito.

Produzione di compost

Si prevede il completamento di due impianti di compostaggio già esistenti, cioè quelli di S. Maria Capua Vetere e Polla. In aggiunta è prevista la realizzazione di altri tre impianti per la produzione di compost: uno nel comune di Marcianise (o Maddaloni), uno a Giugliano e un'altro nell'agro Nocerino-Sarnese.

Fanghi provenienti dalla depurazione delle acque

Sono state realizzate una serie di strutture per lo smaltimento dei fanghi da depurazione: impianto di essiccamento e termodistruzione dell'area casertana, impianto di essiccamento di Acerra, impianto di termodistruzione di Battipaglia.

Individuazione degli ATOS

Il piano prevede la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per lo Smaltimento. Il territorio regionale viene così diviso in 6 ambiti territoriali non coincidenti con il territorio provinciale:

- ATOS n. 1 prevede: 1 impianto di preselezione dei rifiuti e di pressatura degli imballaggi secondari e terziari;
- ATOS n. 2 prevede: 1 impianto di termodistruzione con produzione di energia elettrica e recupero del materiale non combustibile (ASI di Giugliano) a servizio di ATOS 1 e ATOS 2; 1 discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti dalla combustione degli RU (presso impianti già esistenti e/o cave dismesse); 3 stazioni di trasferimento (Ischia, Procida e ASI Caivano); 1 impianto di compost verde (ASI di Giugliano).
- ATOS n. 3 prevede: 1 impianto di termodistruzione

con produzione di energia elettrica e recupero del materiale non combustibile (ASI Nola-Marigliano); 1 discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti dalla combustione degli RU (presso impianti già esistenti e/o cave dismesse); 3 stazioni di trasferimento (Ercolano, Castellammare di Stabia e Capri).

- ATOS n. 4 prevede: 1 impianto di termodistruzione con produzione di energia elettrica e recupero del materiale non combustibile (ASI di Marcianise); 1 discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti dalla combustione degli RU (presso impianti già esistenti e/o cave dismesse); 3 stazioni di trasferimento, preselezione e produzione CDR. (Gioia Sannitica, Maddaloni, Calvi Risorta); 4 discariche di supporto ed emergenza (Gioia Sannitica, Villa Literno, S. Marco Evangelista, Calvi Risorta); 2 impianti di compost verde (S. Maria Capua Vetere, Maddaloni).
- ATOS n. 5 prevede: 1 impianto di termodistruzione con produzione di energia elettrica e recupero del materiale non combustibile (ASI di Battipaglia); 1 discarica per inerti ceneri e scorie provenienti dalla combustione degli RU (presso impianti già esistenti e/o cave dismesse); 3 stazioni di trasferimento, preselezione e produzione CDR. (Cava dei Tirreni, Casalvelino/Castelnuovo Cilento, Polla); 2 impianti di compost verde (Polla, S. Marzano sul Sarno).
- ATOS n. 6 prevede: 1 impianto di termodistruzione con produzione di energia elettrica e recupero del materiale non combustibile da definire a seguito di accordo programmatico con le Autorità Locali a servizio dei Consorzi di Bacino AV1; AV2; BN1; BN2; BN 3; 2 discariche di emergenza a servizio rispettivamente dei Consorzi AV1; AV2 e BN1; BN2; BN3; da localizzare da parte dei Consorzi di Bacino; 3 stazioni di trasferimento, preselezione e produzione CDR a servizio dell'Area Avellinese (Lioni, Grotta-minarda, Valle Ufita-ASI); 1 stazione di trasferimento, preselezione e produzione CDR a servizio dell'Area Beneventana: da localizzare a seguito di accordo programmatico con le Autorità Locali; 2 impianti di compost verde da localizzare, ciascuno dei quali, in Provincia di Avellino e Benevento a seguito di accordo programmatico con le Autorità Locali.

Riguardo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è stato approvato l'accordo CONAI/Emergenza RU della Regione Campania in data 7 ottobre 1999, comprensivo del relativo allegato tecnico approvato il giorno 8 novembre 1999. La struttura commissariale ha provveduto a suddividere il territorio in Consorzi di bacino, al fine di rendere operativa l'applicazione della Convenzione tra il CONAI e la Regione.

PUGLIA

Il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della regione Puglia è stato adottato con Decreto del Presidente della Regione del 6 marzo 2001, n. 41 di cui è parte integrante e sostanziale. Il Piano, in attuazione dell'art. 1 comma 5 dell'Ordinanza Ministro dell'Interno del 4 agosto 2000, n. 3077 concernente l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti in Puglia, è stato adottato con le seguenti finalità:

- 1) verificare l'attualità delle previsioni contenute nei piani regionali precedenti, sia per quanto concerne i dati stimati che ne costituiscono il presupposto, sia lo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti;
- 2) aggiornare ed adeguare il piano regionale di gestione dei rifiuti in conformità a quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Il Piano analizza i diversi aspetti relativi a:

- produzione dei rifiuti;
- strategie per la riduzione dei volumi, della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- linee di indirizzo generali per la gestione dei rifiuti urbani;
- linee di indirizzo generali per la gestione dei rifiuti speciali;
- definizione delle principali voci che concorrono alla determinazione dei costi, nonché di quelle che indicano i possibili ricavi;
- impianti di recupero e impianti di smaltimento e criteri per la loro localizzazione;
- bonifica delle aree inquinate.

La precedente programmazione regionale, con le relative normative di attuazione (L.R. n. 17/1993 e L.R. n. 13/1996) aveva suddiviso il territorio regionale in 18 bacini di utenza, prevedendo la costituzione di Consorzi di bacino per la gestione associata dei servizi. Tali bacini risultavano così ripartiti: 5 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. L'organizzazione dei servizi prevedeva la realizzazione sul territorio di una rete di sistemi integrati, nell'ambito dei quali ciascuna componente avrebbe dovuto giocare un ruolo complementare e variabile nel tempo. Tale programmazione è stata fortemente contrastata, in particolar modo per quanto riguarda la localizzazione degli impianti previsti. Nel corso degli ultimi anni, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti in Puglia con ripetuti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dal novembre 1994, l'azione commissariale ha ulteriormente orientato l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani verso le attività di riutilizzo e recupero degli stessi, attraverso l'attivazione, in ciascun bacino di utenza, di ulteriori linee

impiantistiche in particolare per quanto riguarda i centri di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e le linee di selezione dei rifiuti indifferenziati. Sono state anche intraprese azioni di programmazione finalizzate alla realizzazione di linee di compostaggio di potenzialità ridotta (da 40 a 60 t/g), alimentate esclusivamente dalla frazione organica dei rifiuti raccolta in maniera selezionata, e di linee di produzione di combustibile da rifiuto (CDR). A tutt'oggi, nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani attivati dal Commissario delegato e dell'ulteriore sviluppo dei risultati della raccolta differenziata, la maggiore quota di gestione dei rifiuti urbani continua ad essere sostenuta dagli impianti di discarica preesistenti al piano regionale; man mano che tali impianti esauriscono le relative volumetrie, si determinano sul territorio situazioni di crisi ed emergenza.

L'azione complessiva della nuova pianificazione mira, pertanto, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 22/97, alla sottrazione delle massime quote possibili di rifiuto urbano dal circuito dello smaltimento a favore del circuito del recupero e riutilizzo, riservando allo smaltimento definitivo in discarica controllata solo una funzione residuale. La stima di rifiuti complessivi costituiti da residui dei processi suddetti, non più suscettibili di ulteriore attività di recupero, viene valutata intorno al 15% della complessiva produzione dei rifiuti urbani (c.a 250.000 t/a); per tali residui occorrerà prevedere ed attivare volumi di discarica controllata congrui per il periodo temporale di validità del Piano regionale con riserva di ricercare, promuovere ed attivare innovazioni di processi e tecnologie capaci di spingere ulteriormente le possibilità di recupero finora verificate.

Il Piano prevede di perseguire gli obiettivi prefissati mediante:

- attivazione di azioni organizzative tra cui, ad esempio, omogeneizzazione dei costi di gestione sul territorio, attivazione di Accordi di programma con consorzi o associazioni di categoria, attivazione della raccolta differenziata sull'intero territorio regionale, conferimento esclusivo dei rifiuti organici selezionati negli impianti di compostaggio esistenti o da realizzare, creazione di un circuito diversificato per gli imballaggi secondari e terziari, ecc.;
- azioni infrastrutturali (centri di raccolta, selezione, impianti di compostaggio, impianti di produzione di CDR, ecc.);
- azioni di sensibilizzazione e informazione/formazione.

Il Piano analizza, altresì, il fabbisogno di interventi per la gestione dei rifiuti correlando ai dati di produzione la complessiva capacità di gestione verificata effettivamente alla data di redazione del piano stesso. A tal fine vengono fissati gli obiettivi di raccolta differenziata complessiva dei rifiuti ur-

bani al netto degli imballaggi (25% al 2001, 35% al 2003), di RD di imballaggi primari presenti nei RU (4,7% al 2001, 5,9% al 2003), di RD delle diverse classi merceologiche dei rifiuti urbani e di recupero energetico.

In riferimento allo specifico regime normativo che disciplina la gestione dei rifiuti speciali, fatte salve le possibili iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla modifica qualitativa degli stessi (con riduzione dei rifiuti pericolosi), l'azione regionale è orientata a determinare sul territorio le condizioni utili e necessarie per lo sviluppo di una rete di servizi, atti a favorire prioritariamente il recupero di energia, anche promuovendo, ove possibile, ogni utile sinergia tra la gestione dei rifiuti speciali e quella dei rifiuti urbani (ad esempio imballaggi, compostaggio, recupero energetico), riservando allo smaltimento finale in discarica un ruolo residuale. Lo sviluppo della rete di servizi, la cui iniziativa deve, comunque, essere demandata al sistema delle imprese, dovrà essere modellato in funzione della quantità e qualità dei rifiuti prodotti in regione, anche al fine di perseguire la riduzione della movimentazione dei rifiuti stessi. Il Piano, nello specifico, individua i trattamenti e le destinazioni dei rifiuti speciali, fissa gli obiettivi di recupero e stima il fabbisogno complessivo di smaltimento (intorno al 50% in peso dei rifiuti generati).

La suddivisione del territorio regionale in 18 bacini di utenza, non modificata dal nuovo Piano dei gestione Rifiuti, si è basata, al momento della formulazione della precedente programmazione regionale, su diversi criteri di scelta, inerenti essenzialmente i seguenti aspetti:

- fattori di omogeneità territoriale;
- limitazione dei confini all'ambito provinciale;
- dimensionamento in funzione delle potenzialità più convenienti in relazione alla soluzione impiantistica da adottare;
- localizzazione degli impianti di trattamento in un'ottica di minimizzazione delle percorrenze;
- minimizzazione dei costi globali sia di realizzazione e adeguamento che di gestione degli impianti.

Va tuttavia rilevato che, ad oggi, solo in uno dei diciotto bacini (bacino di FG4) è stato costituito il relativo Consorzio.

Allo stato attuale il sistema di gestione necessita, pertanto, di una serie di azioni volte ad individuare, in ambito locale, le forme associative tra comuni più efficaci nonché a definire le iniziative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e per favorire le attività di recupero dei rifiuti urbani, rispetto allo smaltimento in discarica. Tutto questo richiede, in primo luogo, la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali e dei Piani Provinciali di Gestione, strumenti non ancora adottati ma che risultano necessari per la realizzazione di un sistema integrato di gestione in

grado di garantire l'autosufficienza e di fornire gli strumenti di prevenzione e riduzione nella produzione dei rifiuti, consentendone, altresì, il recupero attraverso lo strumento della RD, delle altre forme di selezione e dei processi di trattamento.

A tal proposito, l'Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2002, n. 3184 prevede, tra le altre cose, che il commissario delegato, presidente della regione Puglia, provveda a *"completare il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate [...] anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani"* ed adotti le misure volte *"ad assicurare la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani, e, nella fase d'emergenza, anche mediante la nomina di "commissari ad acta" in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto"*.

Riguardo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è stato approvato l'accordo CONAI/Emergenza RU della Regione Puglia in data 7 ottobre 1999, comprensivo del relativo allegato tecnico approvato il giorno 8 novembre 1999. La struttura commissariale ha provveduto a suddividere il territorio in Bacini di Ambito, prevedendo la costituzione, in ciascuno di essi, di appositi centri di conferimento e selezione.

CALABRIA

Il "Piano Gestione Rifiuti" è stato approvato dalla Regione Calabria, per quanto di sua competenza con Deliberazione della Giunta Regionale n. 815 dell'8 ottobre 2001 ed in via definitiva dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria con Ordinanza n.1771 del 26 febbraio 2002.

La nuova pianificazione trae origine dalla precedenti misure adottate dall'Ufficio del Commissario delegato rappresentate dal Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 1, OPCM n. 2696 del 21 ottobre 1997) e dalla successive modifiche ad esso apportate, nella parte relativa alla raccolta differenziata, attraverso la predisposizione di uno specifico piano generale. Questi interventi, necessari per il superamento della situazione di emergenza, avevano, in sostanza, previsto la dotazione di ciascun Ambito Territoriale Ottimale, allora non coincidente con il territorio provinciale, degli impianti di selezione secco-umido, finalizzati alla produzione di compost e CDR e di quelli di selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale nonché un dimensionamento, su scala regionale, degli impianti di termovalorizzazione, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto costi/benefici e di minimizzare i costi di gestione.

Sulla base degli interventi pregressi anche la nuova pianificazione prevede, per quanto riguarda i rifiuti urbani, una progettazione del sistema regionale che assicuri la gestione completa di tali rifiuti all'interno dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, che vengono ridefiniti e fatti coincidere con i territori provinciali. Per i rifiuti speciali, si è invece operato individuando le singole categorie e prospettando le possibili specifiche soluzioni di smaltimento attraverso la definizione dei fabbisogni e dell'offerta di smaltimento complessivamente disponibile a livello regionale, totalmente affidata, quest'ultima, all'iniziativa privata.

Da un punto di vista strutturale il documento di piano si compone di cinque sezioni principali relative, rispettivamente, a:

- inquadramento normativo comunitario, nazionale e regionale (quest'ultimo coincidente, di fatto, con il Piano dell'Emergenza) ed analisi puntuale della produzione dei rifiuti e dello stato di attuazione del piano dell'emergenza;
- analisi dell'attuale sistema di gestione e della riorganizzazione dello stesso per l'attuazione della gestione integrata, con particolare attenzione all'organizzazione della raccolta differenziata ed alla gestione del rifiuto residuo in funzione dei diversi livelli di raccolta raggiunti. In tale sezione viene, pertanto, delineato il fabbisogno di discariche sia nella fase transitoria (fino al 2003), che nella fase a regime;
- definizione dei criteri generali per l'individuazione

zione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti. Il Piano non individua scelte localizzative degli impianti, essendo questo un compito specificatamente assolto nella fase emergenziale;

- pianificazione delle bonifiche dei siti inquinati;
- stima delle quantità dei rifiuti speciali prodotti e analisi dell'attuale sistema impiantistico per l'individuazione dei fabbisogni nonché individuazione dei criteri da adottare per soddisfare detti fabbisogni.

Gli obiettivi del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti si basano sul modello operativo individuato dal D. Lgs 22/97 e, pertanto, le diverse fasi di produzione, raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale vengono individuate come azioni coordinate ed integrate nell'ambito dell'intero processo. Inoltre, come già precedentemente accennato, la nuova pianificazione si raccorda in maniera coerente con il Piano dell'Emergenza adottato dal Commissario Delegato, in ordine alle singole soluzioni tecnologiche necessarie per il trattamento dei rifiuti urbani, considerando la dotazione impiantistica esistente e quella già pianificata. Riguardo ai rifiuti speciali, invece, ricadendo sul produttore del rifiuto stesso l'intero onere dello smaltimento, l'ambito di azione della pianificazione regionale è alquanto circoscritto e di fatto la gestione di tali rifiuti risulta affidata direttamente ai privati nel rispetto, comunque, dei criteri e dei principi fissati nella specifica sezione del Piano (capitoli 14 e 15).

Individuazione degli ATO

Il sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani è, come già evidenziato, organizzato in cinque ATO, coincidenti con i territori provinciali, ognuno dei quali suddiviso in aree funzionali denominate aree di raccolta, indicati con la seguente denominazione:

- ATO n. 1 Provincia di Cosenza; 6 aree di raccolta
- ATO n. 2 Provincia di Crotone; 1 area di raccolta
- ATO n. 3 Provincia di Vibo Valentia; 1 area di raccolta
- ATO n. 4 Provincia di Catanzaro; 3 aree di raccolta
- ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria; 3 aree di raccolta

La ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali apportata con il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti ha comportato, per la provincia di Vibo Valentia (e conseguentemente per l'ATO n.3), che nel Piano Emergenza era accorpata alla provincia di Catanzaro a formare l'ATO n. 4, una totale mancanza di impianti tecnologici. Per tale Ambito viene, pertanto, previsto il conferimento dei rifiuti urbani presso gli impianti localizzati nell'ATO di Catanzaro.

Le aree di raccolta a dimensione subprovinciale afferenti ai diversi Ambiti Territoriali, costituiscono le forme di aggregazione territoriale minime e sono finalizzate alla predisposizione e realizzazione di sistemi organizzativi per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, secondo criteri di razionalità ed economicità del servizio.

Il Piano, nel complesso, individua i criteri generali della pianificazione fissando i divieti, i vincoli e gli obiettivi che dovranno essere comunque rispettati nei piani provinciali ed industriali. A tal proposito, prevede che venga predisposto per ogni Ambito Territoriale Ottimale uno specifico piano provinciale di gestione dei rifiuti che dovrà, di norma, definire un sistema autosufficiente in grado di consentire il trattamento di tutti i flussi all'interno dello stesso ambito. Viene, inoltre, prevista l'elaborazione di uno specifico piano per ciascuna area di raccolta che il soggetto gestore dovrà inviare alla provincia di appartenenza per la verifica della coerenza con il piano provinciale. Possono fare eccezione a tale procedura i rifiuti destinati al sistema industriale di recupero e riciclaggio di non pericolosi e al recupero energetico (CDR), oltre, evidentemente, l'ATO di Vibo Valentia.

Tale impostazione appare in linea con quanto disposto dal dettato comunitario (articolo 5 della direttiva 91/156/CEE) e dalla Strategia Europea per la gestione dei rifiuti, che prevedono che i principi della prossimità e dell'autosufficienza debbano trovare applicazione per le sole attività di smaltimento. Le attività di recupero andrebbero, infatti, in ogni modo incentivate e il limitarle ad un contesto territoriale specifico potrebbe creare ostacoli al raggiungimento di elevati livelli.

Attualmente nessun piano provinciale è stato ancora adottato. Risultano, comunque, in fase di predisposizione i piani delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; la provincia di Vibo Valentia ha elaborato sin dal 1998 una bozza di piano in fase di aggiornamento alla luce del nuovo Piano Regionale.

Riguardo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è stato approvato l'accordo CONAI/Emergenza RU della Regione Calabria in data 7 ottobre 1999, comprensivo del relativo allegato tecnico approvato il giorno 8 novembre 1999. Inoltre il territorio regionale è stato suddiviso in bacini di raccolta, per ciascuno dei quali il Commissario delegato ha previsto la costituzione di apposite società miste che si occuperanno della gestione dei servizi della RD.

L'accordo prevede:

- progetti pilota sugli imballaggi – diffusione dell'innovazione e trasferimento tecnologico;
- azioni preventive;
- azioni per il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo;
- un progetto pilota per l'eliminazione dello stagno dai contenitori fabbricati con banda stagnata.

SICILIA

Con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la regione Sicilia, il 31 maggio 1999 il Ministro dell'Interno ha emanato l'Ordinanza 2983 con la quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario "... per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza".

Ad oggi, nell'attesa che venga redatto un piano generale di gestione dei rifiuti, con Decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è stato approvato, il Documento delle *Priorità e degli Interventi per l'Emergenza Rifiuti* (PIER), finalizzato a "dar luogo agli interventi in materia di raccolta differenziata, riciclo, valorizzazione, recupero dei rifiuti urbani, produzione di compost di qualità e di combustibile derivato dai rifiuti".

Nel PIER vengono individuate le priorità nella realizzazione degli interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti urbani nella Regione. Esso si articola nei seguenti capitoli:

- Principi generali;
- Situazione di fatto dell'impiantistica presente;
- Analisi del flusso dei rifiuti;
- Gestione della raccolta differenziata;
- Gestione della frazione residuale;
- Produzione ed utilizzo di CDR;
- Fabbisogno volumetrico di discarica;
- Riepilogo dell'impiantistica e valutazioni economiche.

Gli Ambiti Territoriali Ottimali sono determinati come coincidenti con le nove Province regionali. Nel Piano di emergenza è previsto di dotare ciascun ambito provinciale di impianti tecnologici quali stazioni di trasferimento della frazione residuale e impianti di selezione secco/umido, finalizzati alla biostabilizzazione della frazione organica e alla produzione di CDR. E' altresì stata approvata la suddivisione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3072 del 21 luglio 2000, del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti finalizzati alla realizzazione degli impianti di produzione di CDR, ma la successiva Ordinanza ministeriale del 22 marzo 2002, n. 3190 però, ridisegna le prospettive per il trattamento della frazione residuale a valle della raccolta differenziata, eliminando la necessità della produzione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e dando, quindi, mandato al Commissario di ridefinire il Piano degli interventi di emergenza (PIER). Tale intervento è volto anche a modificare la rigida impostazione impiantistica finalizzata alla realizzazione del sistema degli impianti di CDR.

E' venuta meno, in tal modo, la necessità della suddivisione, effettuata nel PIER, in ATO e sub-ATO a servizio del sistema impiantistico del CDR

e si sono potuti estendere gli ATO ed i sub-ATO per la gestione integrata delle raccolte differenziate (materiale secco da RD e umido da RD) alla gestione integrata dei rifiuti, cioè anche alla gestione della frazione residuale a valle della raccolta differenziata. Tale principio è stato applicato nella predisposizione delle "Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani" di cui al punto 5.13 del PIER approvate recentemente con Ordinanza Commissariale dell'11 giugno 2002, n.488.

La struttura del PIER è articolata per singoli flussi di rifiuto, la loro gestione è concepita come il trattamento dei diversi flussi suscettibili di riutilizzo, di recupero (anche recupero energetico ed uso agronomico), di riciclo, di smaltimento finale. La separazione dei flussi dovrebbe consentire l'ottimizzazione degli impianti di trattamento finale e la minimizzazione degli impatti ambientali.

Il PIER, inoltre, definisce i criteri generali della pianificazione e gli obiettivi da raggiungere nel periodo dell'emergenza. Pertanto le Province che hanno già redatto, alla data di entrata in vigore del Piano di emergenza, i rispettivi Piani provinciali dei rifiuti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 22/97 possono, entro 30 giorni dall'adozione del PIER, adeguare la propria pianificazione alle indicazioni generali e puntuali contenute nel documento di priorità. Una Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dovrà verificarne la compatibilità al PIER. Infine i Piani provinciali di gestione dei rifiuti, così modificati, verranno approvati dal Commissario delegato Presidente della Regione, e costituiranno Piani stralcio esecutivi del PIER.

Il Piano di emergenza prevede anche che, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, laddove i distretti industriali abbiano già predisposto Piani di gestione dei relativi rifiuti, questi siano conformi ai contenuti ed ai principi del PIER stesso.

Le linee guida per la raccolta differenziata individuano una procedura di attuazione, che prenda in considerazione le diverse realtà e che sia articolata tenendo conto delle potenzialità impiantistiche già operative sul territorio nonché di quelle previste.

I passi intermedi dello sviluppo della "Procedura di attuazione della gestione integrata", correlati, all'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, sono individuati attraverso la:

- redazione ed adozione dei "regolamenti comunali";
- redazione ed adozione dei "piani comunali di raccolta differenziata";
- aggregazione dei Comuni e delle province per sub-ambito o per ambito territoriale ottimale, redazione e adozione dei "piani di impresa di ambito", acquisizione dei mezzi e delle attrezzature, definizione del contratto di servizio "a risultato", attivazione della gestione unitaria di ambito;
- attivazione delle convenzioni con i Consorzi di filiera;

- individuazione, progettazione e realizzazione delle isole ecologiche e dei Centri Comunali di Raccolta;
- individuazione, progettazione e realizzazione degli impianti di compostaggio comprensoriali;
- individuazione, progettazione e realizzazione degli impianti di selezione e valorizzazione comprensoriali.

Le raccolte differenziate tradizionali, effettuate con le campane della carta e del vetro, dovranno, pertanto, cedere il posto a sistemi integrati, basati sulla raccolta domiciliare (o, comunque, ravvicinata all'utenza) sia delle frazioni secche e degli imballaggi che della frazione organica. In ogni caso i sistemi di raccolta dovranno prevedere, preferibilmente, delle attrezzature con sistemi di pesatura, al fine di potere quantificare i conferimenti dell'utenza servita. Sarà in tal modo anche possibile avere a disposizione tutti i dati necessari per il passaggio da tassa a tariffa e per gestire la tariffa stessa.

Per quanto concerne le Isole Minori (arcipelago delle Eolie, arcipelago delle Egadi, Pantelleria, Lampedusa, Ustica) gli obiettivi prefigurati dall'ordinanza n.2983 del 31 Maggio 1999 ed esplicitati dal Documento di Priorità degli Interventi per l'Emergenza Rifiuti per la Regione Sicilia (PIER), vanno ampliati ed incrementati per tenere conto delle maggiori esigenze di tutela ambientale connesse alle specificità territoriali delle stesse ed alle criticità connessa alla spiccata vocazione turistica.

Al punto 8.3 del documento per le Priorità gli interventi per l'Emergenza Rifiuti è prevista l'approvazione del *Regolamento delle discariche* avvenuta successivamente con Decreto commissariale del 29 dicembre 2000, n. 250 nel quale sono state anche definite le Misure sulla tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani. Il Regolamento delle discariche è articolato in varie sezioni la prima delle quali prevede la valutazione dei fabbisogni di abbancamento sulla base delle produzioni di rifiuti nei vari ambiti provinciali calcolata, rispettivamente, per la prima fase emergenziale, pari a due anni dall'avvio dell'attuazione del PIER, e per la seconda fase a regime per i dieci anni successivi alla fase emergenziale. Nel Regolamento sono anche dettate le linee guida e i criteri economici per la realizzazione delle discariche (con l'individuazione dei siti e delle aree idonee), i criteri per la progettazione, gestione e post-chiusura degli impianti.

Riguardo agli impianti di discarica è stato, inoltre, approvato, con Decreto commissariale 12 dicembre 2001, n. 1051, il Programma degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio. I criteri utilizzati per definire la priorità degli interventi, si basano sull'attribuzione di un "Punteggio," che tiene conto dei fattori di rischio relativi alle voci presenti

nella scheda di censimento ed alla rilevanza del rischio stesso attraverso dei fattori moltiplicativi.

Con Decreto commissariale del 26 luglio 2000, n. 159 è stato approvato il *Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti*, che disciplina:

- le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.

Inoltre nel Regolamento sono disciplinati i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali.

L'articolo 6 comma 1 dell'Ordinanza ministeriale 21 luglio 2000, n. 3072 prevede, in attuazione al PIER la localizzazione degli impianti da realizzare. Il Decreto commissariale 19 aprile 2001, n. 280, in attuazione a quanto previsto dalla citata ordinanza ministeriale contiene l'approvazione degli ATO e sub ATO provinciali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata e del compostaggio di quella umida. Gli ATO sono così individuati:

- ATO di Agrigento;
- ATO di Caltanissetta;
- ATO di Catania;
- ATO di Enna;
- ATO di Messina;
- ATO di Palermo;
- ATO di Ragusa;
- ATO di Siracusa;
- ATO di Trapani.

Per quanto riguarda gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca il decreto commissariale prevede l'individuazione di 25 sub ambiti territoriali (3 nell'ATO di Agrigento, 2 nell'ATO di Caltanissetta, 5 nell'ATO di Catania, 1 nell'ATO di Enna, 4 nell'ATO di Messina, 5 nell'ATO di Palermo, 2 nell'ATO di Siracusa 1 nell'ATO di Ragusa e 2 in quello di Trapani), mentre ne prevede ben 35 per gli impianti di compostaggio e raccolta e valorizzazione della frazione umida (4 nell'ATO di Agrigento, 2 nell'ATO di Caltanissetta, 6 nell'ATO di Catania, 1 nell'ATO di Enna, 6 nell'ATO di Messina, 7 nell'ATO di Palermo, 2 nell'ATO di Siracusa 3 nell'ATO di Ragusa e 4 in quello di Trapani). In merito agli impianti di compostaggio, con Ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, n. 426, sono state approvate le Linee-guida per la progettazione, la costruzione e la gestione di tali impianti.

Con Ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, n. 425 è stato approvato il Piano per il setto-

re dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. Il Piano analizza la consistenza del parco veicolare, le immatricolazioni e le radiazioni effettuate in Sicilia, definisce le varie fasi delle operazioni svolte dai centri di raccolta e, oltre ad indicare le linee guida per la programmazione regionale, individua i criteri di localizzazione e progettazione dei nuovi impianti.

Per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in data 7 ottobre 1999 la regione Sicilia ha stipulato una convenzione con il CONAI contenente una serie di misure volte a conseguire gli obiettivi indicati nel testo della convenzione riguardo alla raccolta differenziata ed al recupero di rifiuti di imballaggio.

A completamento dell'analisi del sistema di pianificazione e gestione dei rifiuti nella regione Sicilia va rilevato che è stato recentemente approvato dal Commissario Delegato il Piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti (Ordinanza del 12 maggio 2002, n. 427).

Enna

Il Piano Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 175 del 21 giugno 2000.

Messina

Il Piano Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 2 del 6 febbraio 1999.

Palermo

Il Piano Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 322/4 del 1 giugno 1999.

Agrigento

Il Piano Provinciale di massima è stato trasmesso in data 13 novembre 2000 con nota n. 32318/1.

Trapani

Il Piano Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale il 1 luglio 1999.

Le altre province non hanno ancora adottato i Piani Provinciali.

SARDEGNA

La complessa tematica della gestione dei rifiuti è stata affrontata in Sardegna in maniera organica attraverso la predisposizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 57-2 del 17/12/98, trasmesso alla Comunità Europea nell'ottobre del 2000.

Nello strumento di pianificazione, in linea con le direttive comunitarie e le norme nazionali vengono dettate le regole per un approccio integrato alla gestione dei rifiuti urbani, dove lo smaltimento finale rappresenta solamente una delle fasi delle operazioni che devono essere compiute per la soluzione della globalità del problema "rifiuto" e viene assunto come condizione essenziale per una corretta gestione dei rifiuti il coinvolgimento di tutte le comunità locali, che non possono costituire sempre e comunque un termine di opposizione alle soluzioni individuate, ma proporsi come attori principali delle scelte che il territorio deve compiere per garantire lo svolgimento di un servizio essenziale per le Comunità.

L'attuazione del Piano di gestione rappresenta la chiave fondamentale per uscire dall'emergenza rifiuti e vede come soggetto principale le amministrazioni provinciali, che attraverso i Piani Provinciali devono organizzare nel proprio ambito territoriale la gestione dei rifiuti agendo quali collettori e amplificatori delle istanze territoriali di base.

Il Piano Regionale stabilisce che all'interno di ciascun Ambito Provinciale che rappresenta l'ambito territoriale ottimale, si deve raggiungere l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti e le Province, come detta la norma nazionale, devono assumere il ruolo di coordinamento dell'organizzazione per la gestione integrata dei rifiuti nei rispettivi Ambiti e devono predisporre i Piani Provinciali di gestione, nel rispetto dei criteri ispiratori del Piano regionale.

Per tener conto delle realtà della Sardegna, caratterizzata, tra l'altro, da estensioni provinciali assai vaste e contenute dimensioni demografiche dei centri abitati, è previsto che le modalità organizzative e gestionali in ciascun Ambito vengano esplicitate anche attraverso sub-ambiti.

I dati relativi allo smaltimento dei rifiuti che vengono in Sardegna costantemente monitorati fanno emergere che circa il 70% dei rifiuti viene ancora conferito direttamente a discariche controllate e circa il 30 % ad impianti di selezione e trattamento.

Si ricordano di seguito i principali impianti già esistenti:

- n° 2 impianti di termodistruzione con recupero energetico (nell'Area Industriale di Cagliari e di Macomer);
- n° 2 impianti di stabilizzazione/compostaggio della sostanza organica (Area Industriale di Macomer e di Tempio);

- n° 2 impianti di stabilizzazione e valorizzazione energetica (impianto di digestione anaerobica nell'Area Industriale di Villacidro e impianto di produzione CDR a Olbia);
- n° 12 discariche controllate consortili.

Diversi sono gli impianti che sono in fase di realizzazione o già finanziati che consentiranno di ridurre il conferimento di rifiuti in discarica, di conseguire il recupero dei rifiuti e di rendere inerte il materiale conferito allo smaltimento finale tra i quali si citano:

- potenziamento dell'impianto dell'area di Cagliari attraverso la realizzazione della terza linea di incenerimento e di una sezione di trattamento della frazione organica sia raccolta a monte che selezionata a valle;
- potenziamento dell'impianto di Macomer attraverso la realizzazione di una linea di combustione del CDR che dovrebbe garantire l'autosufficienza delle Province di Oristano e Nuoro;
- realizzazione dell'impianto di produzione del CDR e trattamento della frazione organica e compostaggio di qualità nella Provincia di Oristano.

Al fine di dotare la Regione della rete di trattamento dei rifiuti prevista è stata individuata, a valere sulle risorse del POR 2000- 2006, una linea di intervento specifica misura 1.4 nella quale vengono previste risorse per non meno di 65.000.000 €.

Con Deliberazione della Giunta Regionale in data 30/04/02 n.13/34 è stata approvata la Sezione del Piano dei rifiuti speciali.

In tale strumento di pianificazione, così come per i rifiuti urbani, vengono previste iniziative per favorire ed incentivare tutte le forme di recupero e riutilizzo dei rifiuti che consentiranno di ridurre i quantitativi da conferire allo smaltimento finale e soprattutto alle discariche controllate.

Dai dati di Piano emerge una produzione dei rifiuti speciali pari a 2.200.000 t/a di cui il 65% di origine industriale e il restante da attività commerciali, di servizi e artigianali. Allo stato attuale il 78% dei rifiuti prodotti viene conferito in discarica, il 16% viene avviato a recupero, il 4% a trattamento e il 2% al circuito dei rifiuti urbani.

L'articolazione della gestione da parte dei produttori si prevede dovrà pertanto articolarsi sui seguenti punti in ordine di priorità:

- sviluppo di azioni tese alla ottimizzazione dei processi al fine di prevenire la produzione e/o la minimizzazione dei rifiuti;
- sviluppo di azioni tendenti al recupero o riutilizzo dei rifiuti sia all'interno del proprio processo produttivo che tramite interconnessione con altre attività economiche in grado di provvedere al recupero o riutilizzo di rifiuti di terzi;
- sviluppo di azioni gestionali finalizzate alla riduzione della pericolosità dei rifiuti;
- attivazione di una rete dedicata al trattamento

dei rifiuti che privilegi il recupero di materiali o la valorizzazione energetica;

- minimizzazione dell'avvio allo stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti non altrimenti valorizzabili o recuperabili.

Gli obiettivi basilari del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali sono dunque quelli di individuare i percorsi e le modalità per poter assicurare l'attuazione della gestione integrata e per attivare una rete impiantistica che, privilegiando la regionalizzazione del trattamento e smaltimento, riduca il trasporto dei rifiuti.

Il sistema di gestione dei rifiuti speciali dovrà tendere all'autosufficienza dello smaltimento nel complessivo ambito regionale.

Gli impianti di stoccaggio definitivo presenti nel territorio regionale dovranno essere esclusivamente al servizio dei rifiuti prodotti nel territorio regionale e, data la peculiarità della situazione sarda, gli scarti residuali della gestione dei grandi flussi omogenei di rifiuti devono trovare destinazione in impianti di stoccaggio definitivo ad essi esclusivamente dedicati e vicini agli impianti di produzione.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/13 del 29/08/02 è stato approvato il "Piano Regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio" nel quale, in osservanza con le indicazioni comunitarie, vengono previste delle linee di azione per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi e la stipula di uno specifico accordo di programma con il CONAI che tenga conto delle specificità della regione.

Al fine di dare piena esecutività sia ai contenuti del Piano di gestione dei rifiuti sia agli indirizzi contenuti nel D. Lgs 22/97 è all'esame della competente commissione consiliare un disegno di legge, riguardante "Norme urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati in attuazione del D. Lgs 22/97. Disposizioni per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta differenziata. Attuazione dell'art. 3. commi 24-40 della L. 549/95 per la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti".

In tale disegno di legge viene affrontata in forma organica la regolamentazione della gestione integrata dei rifiuti, già avviata con lo strumento di pianificazione sui rifiuti urbani e vengono dettate le regole per una completa regionalizzazione del problema rifiuti e per la creazione delle forme organizzative di ambito (ATO) nelle quali i Comuni siano i soggetti principali.

Il piano regionale prevede una apposita sezione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio articolata nei seguenti capitoli:

- inquadramento normativo;
- stima della quantità di imballaggi sul territorio nazionale;
- analisi delle iniziative CONAI e dei Consorzi di filiera;

- linee guida generali per la gestione di imballaggi;
- azioni specifiche per la gestione delle varie tipologie di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Per quanto riguarda la Pianificazione Provinciale si precisa :

- la Provincia di Cagliari ha predisposto il Piano Provinciale dei rifiuti rivolto esclusivamente ai rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 16/05/02. Tale Piano rispetta nelle linee essenziali le indicazioni del Piano Regionale dei rifiuti;
- le Province di Sassari e Nuoro hanno in fase di avanzata predisposizione la pianificazione provinciale, ma non hanno ancora elaborato un documento definitivo;
- la Provincia di Oristano non ha ancora provveduto all'affidamento dello studio di Piano.

APPROFONDIMENTI:

VENETO

Legge regionale del 21 gennaio 2000, n. 3

La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 costituisce una sorta di testo unico in materia di gestione dei rifiuti sostituendo integralmente la disciplina contenuta nella previgente normativa regionale.

Essa detta le norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione ambientale e della salute nonché di salvaguardia delle risorse e dei valori naturali e paesaggistici. La legge regionale individua, altresì, le funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale disciplinando il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni. Essa mira a favorire e sostenere, anche finanziariamente, tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema che promuova: la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le operazioni di selezione e recupero dei rifiuti e la commercializzazione dei materiali derivanti dalle attività di recupero. La legge regionale, inoltre, riordina le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica e promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

In particolare, per quanto riguarda le specifiche competenze, la L.R. 3/2000 stabilisce che la Regione, in conformità a quanto fissato all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs 22/97, predisponga, approvi ed aggiorni i piani regionali relativi alla gestione dei rifiuti urbani, alla gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi ed alla bonifica delle aree inquinate secondo le procedure previste all'articolo 13 della legge stessa. Tra le competenze della Regione rientrano anche l'approvazione dei piani provinciali, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo, nonché il rilascio dell'autorizzazione a smaltire, per un periodo comunque limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati al di fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi.

Le competenze delle Province, in merito all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs 22/97, riguardano la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani provinciali, le cui procedure di elaborazione e di approvazione sono individuate al

Capo III, articoli 8 e 9, della legge regionale. In particolare, all'articolo 8, viene stabilito che gli ambiti territoriali ottimali coincidano con il territorio provinciale, ferma restando la possibilità per le Province di individuare, in alternativa all'ambito provinciale unico, gli ambiti territoriali sub-provinciali. In ogni ATO deve essere assicurata l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera g), in cui viene disposto che il piano regionale provvede a *“stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale”*.

Le competenze dei Comuni consistono nel disciplinare, con appositi regolamenti, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, sulla base di un regolamento tipo adottato dall'Autorità d'ambito competente. Quest'ultima viene istituita dai Comuni e dalle Province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

- convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/00, definita secondo lo schema allegato alla legge regionale;
- consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 267/00; anche in questo caso la convenzione per la cooperazione e lo Statuto del consorzio sono definiti secondo gli schemi allegati alla L.R. 3/2000.

Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani

In attuazione degli articoli 19, comma 1, lettera a) e 22 del D.Lgs 22/97 e della legge regionale del 25 gennaio 2000, n. 3 è stato predisposto, dalla Regione Veneto, il Piano di gestione dei rifiuti urbani, adottato con Delibera della Giunta Regionale del 15 febbraio 2000, n. 451.

Il Piano si compone di 6 elaborati, relativi a:

- relazione sullo stato di attuazione della pianificazione previgente;
- normativa generale di riferimento;
- criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione-recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani e stima degli oneri finanziari;
- criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi e degli impianti adatti allo smaltimento;
- criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Relazione sullo stato di attuazione della pianificazione previgente

Nel 1988, con provvedimento del Consiglio Regionale n. 785, la Regione Veneto aveva approvato il piano di smaltimento dei rifiuti urbani. Tale Piano, era sorto al fine di:

- determinare le quantità e le qualità dei rifiuti da smaltire, nonché le possibilità di recupero dei materiali utilizzabili e la produzione di energia;
- individuare, in ragione dei possibili poli di produzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, i siti idonei per l'installazione dei centri polifunzionali e degli impianti di trattamento e di stoccaggio di prima categoria e delle situazioni di trasferimento in relazione ai possibili Bacini di confluenza;
- stabilire le forme di gestione, secondo uno dei modi previsti nell'articolo 7 per l'organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nel suo complesso o per singole fasi, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento dei risultati finali;
- fissare, relativamente a condizioni particolari, forme e modalità organizzative speciali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
- stabilire la tipologia degli impianti e degli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e qualità, nonché alla condizione dei luoghi;
- preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

In sostanza, il Piano individuava ed attuava un programma di interventi finalizzati alla costituzione di un sistema territorialmente organico e funzionalmente integrato per quanto concerne la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento dei rifiuti e l'istituzione del mercato delle materie prime e seconde. A tal fine, erano stati individuati interventi di tipo organizzativo, quale, ad esempio, la suddivisione del territorio in 30 Bacini di utenza, e di tipo operativo, mediante l'individuazione di discariche ed impianti di trattamento già esistenti e di quelli da realizzare.

Tali interventi dovevano costituire la prima fase di attuazione, da concludersi entro il 30 giugno 1989 per le discariche ed entro il 1991 per gli impianti. Il Piano prevedeva, inoltre, la possibilità di effettuare interventi di variante, in particolar modo per quanto riguardava la modifica dei perimetri dei Bacini, la ridefinizione delle tipologie impiantistiche, l'ampliamento delle dimensioni e l'inserimento di nuove discariche e la rilocalizzazione degli impianti.

Esso prospettava, quindi, diverse tipologie di intervento, alcune delle quali preordinate e finalizzate alla realizzazione di un assetto organizzativo omogeneo nei vari Bacini di utenza ed altre necessarie a garantire, almeno nel breve-medio periodo,

la possibilità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Un aspetto critico del Piano era, invece, rappresentato dall'estrema rigidità di impostazione dello stesso legata, tra le altre cose, all'eccessivo grado di dettaglio delle scelte che arrivavano alla definizione dei mappali sui quali realizzare gli impianti e che rendevano problematica l'attuazione delle successive varianti. Non tutte le azioni e gli interventi previsti sono stati, pertanto, avviati o conclusi nei tempi stabiliti pur avendo, le scelte adottate con il Piano, sostanzialmente dimostrato la loro validità; esse hanno, infatti, consentito di pervenire all'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ospedalieri raccolti nel territorio, anche mediante il ricorso allo strumento della variante.

Normativa generale

Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni cinque anni ed ogniquale volta sia ritenuto necessario un adeguamento alle normative comunitarie, nazionali e regionali, o sulla base dei dati raccolti e delle esperienze acquisite.

Anche la nuova pianificazione, come la precedente, prevede il ricorso allo strumento delle varianti, purché esse non incidano sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano stesso. Pertanto, tali varianti possono riguardare modifiche solo ai bacini di utenza degli impianti, ai criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero ed ai criteri per l'organizzazione e gestione della raccolta differenziata.

Questa sezione del Piano, inoltre, riprende ed integra le disposizioni della legge regionale in merito ai compiti delle Autorità d'ambito. In particolare, è previsto che solo queste ultime o soggetti da esse individuati mediante procedure concorsuali, realizzino i nuovi impianti di gestione dei rifiuti urbani di iniziativa pubblica.

Sono, infine, individuate una serie di disposizioni relative alla gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento, integrative di quelle previste dalla L.R. 3/2000, ivi comprese quelle relative alla post chiusura.

Criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione-recupero e smaltimento dei rifiuti urbani

Questa sezione del Piano individua alcuni criteri generali da attuare sia a livello comunale che dei singoli ATO al fine di pervenire ad una riduzione nella produzione dei rifiuti. Tali iniziative possono essere realizzate attraverso varie azioni, anche di educazione ambientale, rivolte a tutti i livelli sia con l'utilizzo di strumenti tradizionali, come op-

scoli e manifesti, sia con metodi diretti con cui l'utente viene coinvolto attivamente.

Per la realizzazione di dette iniziative è opportuno promuovere accordi fra le Province, i Comuni e le Associazioni di categoria dei produttori dei rifiuti, le Associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le Istituzioni scolastiche e gli Operatori economici del settore. Nell'ottica di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, volto all'ottimizzazione delle operazioni di recupero e smaltimento e finalizzato a garantire l'auto-sufficienza, è prevista, per ogni ATO, l'elaborazione di uno specifico piano provinciale che comporterà l'automatica variazione di quello regionale. Al fine di facilitare tale operazione, il Piano regionale prevede che le Province inviino, congiuntamente ai piani adottati ed alla documentazione prevista, una relazione sintetica sui contenuti dei piani stessi, redatta secondo uno schema prefissato.

Il Piano regionale individua la seguente suddivisione degli Ambiti Territoriali Ottimali:

- Provincia di Belluno – 1 ATO – è prevista la possibilità di suddivisione in 2 ATO sub-provinciali in sede di elaborazione del Piano provinciale;
- Provincia di Padova – 4 ATO – è prevista la possibilità di accorpamento degli ATO n. 3 e 4 in sede di elaborazione del Piano provinciale;
- Provincia di Rovigo – 1 ATO – si ritiene che in sede di attuazione del Piano provinciale possa essere riconfermata tale configurazione;
- Provincia di Treviso – 3 ATO – è prevista la possibilità di un diverso accorpamento degli ATO, con la riduzione a 2, in sede di attuazione del Piano provinciale;
- Provincia di Venezia – 5 ATO – è prevista la possibilità di un diverso accorpamento degli ATO in sede di elaborazione del Piano provinciale;
- Provincia di Verona – 5 ATO – è prevista la possibilità di un diverso accorpamento degli ATO, con la riduzione a 3, in sede di attuazione del Piano provinciale (la Provincia di Verona ha, in effetti, previsto tale la riduzione);
- Provincia di Vicenza – 5 ATO – è prevista la possibilità di un diverso accorpamento degli ATO, con la riduzione a 2 o con l'individuazione di un unico ambito, in sede di attuazione del Piano provinciale.

Per ogni Ambito Territoriale il Piano esamina, inoltre, l'organizzazione del sistema di raccolta e degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento operativi ed in fase di realizzazione.

Organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani e stima degli oneri finanziari

Questa sezione del Piano analizza la situazione impiantistica per quanto riguarda l'incenerimento ed il recupero, stimandone, altresì, gli oneri finan-

ziari, il fabbisogno complessivo sulla base di una produzione annua pari a quella stimata per il 1999 ed ipotizzando il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari al 50% nel 2003 con un incremento del 10% dei quantitativi di rifiuti da avviare all'incenerimento e/o recupero. Sulla base di tali informazioni, vengono proposti due possibili scenari relativi al primo orizzonte temporale, fissato al 2005, al fine di individuare le proposte di Piano utili per soddisfare il fabbisogno di impianti per il trattamento della quantità residua di rifiuto secco. Il primo dei due scenari prevede che tutto il fabbisogno inevaso sia assicurato da impianti di incenerimento con recupero di energia e vengono individuate due linee di azione principali, ovvero:

- privilegiare per quanto possibile, il potenziamento di impianti di incenerimento esistenti;
- assicurare che la potenzialità degli inceneritori con recupero energetico, calcolata su 300 g/a non sia, di norma, inferiore a 120-150 t/a, pari a 0,4 - 0,5 t/g.

Il secondo scenario ipotizza che tutto il fabbisogno inevaso sia soddisfatto prioritariamente mediante impianti di recupero alimentati a CDR. In tal caso vengono individuate le seguenti linee di azione:

- incentivare le richieste di utilizzo combustibile sostitutivo del combustibile fossile attualmente utilizzato in impianti già esistenti. I principali utilizzatori dovrebbero essere costituiti dai cementifici, anche se è difficile quantificare quanto potrebbe essere il combustibile (CDR) utilizzabile in tali impianti;
- incentivare le richieste di utilizzo di CDR in nuovi impianti dedicati. Tali impianti dovrebbero privilegiare la co-generazione e la loro ubicazione dovrebbe privilegiare la dismissione di corrispondenti impianti industriali di produzione di calore di potenzialità inferiore, la fornitura di calore (teleriscaldamento) a nuclei abitati, con conseguente dismissione di corrispondenti impianti termici privati e la fornitura di energia elettrica a distretti industriali.

Criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento

La Regione Veneto, con la L.R. 3/2000 ha previsto, all'articolo 8, comma 3, lettera f), che i Piani provinciali individuino le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e che il Piano regionale (articolo 10) stabilisca i criteri attraverso i quali le Province provvedano a tale individuazione.

Lasciando un'ampia sfera di discrezionalità al-

le singole Amministrazioni provinciali, in ragione delle specifiche caratteristiche del territorio, nella definizione di norme tecniche di attuazione e nell'individuazione puntuale delle aree non idonee e di quelle idonee, l'emanazione dei criteri da parte della Regione si è prefissata l'obiettivo di individuare criteri omogenei per tutte le Province creando una base metodologica comune di lavoro e prospettando alcune raccomandazioni di carattere generale.

La procedura per l'individuazione dei siti non idonei si è basata sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e di programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli insistenti sul territorio.

A partire da questa analisi sono stati individuati:

- i criteri di esclusione assoluta, tenendo conto delle indicazioni della citata L.R. 3/2000;
- le raccomandazioni relative a situazioni che non consentono decisioni a priori e che richiedono approfondimenti.

I criteri di esclusione assoluta comprendono sia le aree escluse dalla realizzazione di qualunque impianto di smaltimento rifiuti sia criteri limitativi per la realizzazione di specifiche tipologie impiantistiche in aree altrimenti giudicate idonee.

Criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

La legge regionale del 21 gennaio 2000, n. 3 stabilisce che i Comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati attraverso le Autorità d'Ambito, istituite dai Comuni stessi e dalla Provincia ricadenti in ogni ambito territoriale ottimale individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani. La legge regionale stessa, peraltro, stabilisce, all'articolo 19, comma 2), che i singoli Comuni possano organizzare autonomamente il servizio di raccolta e di trasporto, mediante l'individuazione di un unico soggetto gestore o, per particolari ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica, di più soggetti.

La raccolta complessiva dei rifiuti urbani deve essere organizzata ed attuata mediante un sistema o insieme articolato di raccolte differenziate delle diverse frazioni e/o componenti merceologiche presenti nei rifiuti urbani e negli imballaggi conferiti al servizio pubblico, secondo criteri di qualità (anche in rapporto all'ambiente), efficienza, efficacia, economicità. La qualità in funzione di una maggiore tutela dell'ambiente va preferita in tutte le forme organizzative prescelte, ricercando obiettivi di miglioramento della produttività dei servizi per il contenimento dei costi. L'insieme delle raccolte differenziate delle diverse frazioni deve, evidentemente:

- garantire la minimizzazione della quantità di rifiuti da smaltire in modo indifferenziato;

- favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero dei materiali in essi presenti, fin dalle fasi della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- ottimizzare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti, al fine sia di migliorare le caratteristiche dei prodotti recuperati, che di ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando quindi maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

La raccolta differenziata deve essere programmata dall'Autorità d'Ambito, in considerazione di diversi fattori, quali:

- caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti e loro variazione in relazione alle stagioni ed al clima;
- sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- sistema di recupero e/o di smaltimento finale previsto;
- struttura e tipologia urbanistica degli ambiti territoriali ottimali e dei sub ambiti di utenza di raccolta;
- possibili interazioni con le diverse attività produttive presenti nell'ambito di utenza di raccolta;
- impianti pubblici e privati di recupero e di smaltimento esistenti, in costruzione e previsti dalla pianificazione regionale e provinciale, per un'organizzazione adeguata, ed in corrispondente evoluzione, dell'insieme delle raccolte differenziate;
- costi di trasporto e di smaltimento, per le diverse frazioni raccolte;
- i costi di trasporto e costi/ricavi per il conferimento dei diversi materiali recuperabili raccolti agli impianti di recupero;
- concrete capacità ricettive del mercato dei prodotti di recupero, per una organizzazione stabile dell'insieme delle raccolte differenziate.

La raccolta differenziata deve essere organizzata in modo da garantire la separazione delle componenti dannose per l'ambiente ed il loro smaltimento in impianti idonei nonché una adeguata separazione della frazione umida dalla frazione secca, una efficace separazione dei rifiuti ingombranti, l'attivazione della raccolta dei rifiuti urbani particolari e l'integrazione, ove possibile, del sistema della raccolta differenziata dei RU con quello dei rifiuti speciali. Le Autorità d'Ambito, in sede di organizzazione generale della gestione, forniranno indicazioni ai Comuni sulla definizione dei rifiuti speciali non pericolosi da assimilare ai rifiuti urbani, indicando anche i relativi flussi di raccolta. Le stesse, inoltre, tenendo conto degli indirizzi generali fissati dalla normativa regionale, dalla pianifi-

cazione provinciale e del Piano regionale, in particolare per quanto riguarda l'Ambito Territoriale Ottimale per il recupero energetico, sono tenute ad inserire, organicamente, le fasi di conferimento e di raccolta nel progetto di organizzazione della raccolta differenziata da adottarsi da ogni Comune.

Le Autorità d'Ambito ed i Comuni devono istituire e gestire obbligatoriamente, ciascuno per la propria competenza, il servizio di raccolta per alcuni flussi separati di materiali, quali: scarti della manutenzione del verde pubblico e privato e dei mercati ortofrutticoli, frazione umida (compatibilmente con la presenza di adeguati impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica), contenitori in vetro, plastica e metallo, rifiuti ingombranti, carta e cartone e rifiuti urbani particolari prodotti nell'ambito domestico.

Vengono, inoltre, individuati gli standard minimi di riferimento per la raccolta differenziata, cui devono riferirsi le Province in sede di pianificazione, le Autorità d'Ambito in sede di organizzazione generale della gestione ed i Comuni in sede di affidamento del servizio.

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio il Piano prevede un apposito articolo, con il quale la Regione promuove accordi con il CONAI per:

- individuare gli ATO in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione ed il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento e per favorire il riciclaggio ed il recupero dei materiali di imballaggio;
- definire in modo omogeneo, sul territorio regionale, le condizioni generali di ritiro dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi;
- organizzare apposite campagne di informazione.

Oltre al Piano di gestione dei rifiuti urbani, in base a quanto previsto dagli articoli 13 e 53 della L.R. 3/2000 e dall'articolo 16 della L.R. n. 33/1985, la Giunta regionale ha anche provveduto all'adozione degli altri Piani di settore, così come definiti dalle norme vigenti, ed in particolare:

- **Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera** - *deliberazione 15/02/2000, n. 452*; redatto in conformità agli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 33/1985 ed all'articolo 53 della legge regionale n. 3/2000;
- **Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi** - *deliberazione 29/02/2000, n. 597*; redatto in conformità all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/1997 ed all'articolo 10 della legge regionale n. 3/2000;
- **Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate** - *deliberazione 25/01/2000, n. 157* di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/1997.

A livello di pianificazione provinciale si può rilevare come tutti i Piani di gestione rifiuti siano stati adottati; risultano, tuttavia, ancora in corso di approvazione regionale quelli delle province di Belluno, Padova e Treviso ed in fase di modifica quello di Venezia. Di seguito viene riportata, un'analisi sintetica dei Piani provinciali che è stato possibile reperire.

Verona

Il Piano, adottato nel 2002 si propone di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando l'autosufficienza dello smaltimento in ambito provinciale.

Il Piano Provinciale provvede a:

- individuare le iniziative per limitare la produzione dei rifiuti e per favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;
- individuare le iniziative dirette a favorire il recupero dei materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti esistenti;
- individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (A.T.O.);
- definire lo schema di convenzione regolante i rapporti fra l'Autorità d'Ambito ed i soggetti che effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani;
- definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito provinciale, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema pubblico e privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti;
- definire gli indirizzi per la redazione da parte delle Autorità d'Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani;
- valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni.

Si possono determinare i seguenti obiettivi:

- riduzione della produzione di rifiuti;
- diminuzione della pericolosità dei rifiuti;
- recupero di energia dai rifiuti;
- aumento delle aliquote dei rifiuti recuperati;
- autonomia e ottimizzazione tecnico amministrativa;
- costituzione dell'Osservatorio provinciale rifiuti.

Riduzione della produzione di rifiuti

Si perseguono gli obiettivi di minimizzazione della produzione di rifiuti grazie alla immissione sul mercato di prodotti con minor imballaggi e contenitori composti da materiali riutilizzabili o riciclabili, riutilizzo degli imballaggi, utilizzo di materiali a ridotto impatto sull'ambiente.

La riduzione progressiva del ricorso alla discarica come sistema di smaltimento prevalente viene attuato attraverso azioni di riduzione della produzione di rifiuti, di potenziamento delle raccolte differenziate e anche attraverso il trattamento della frazione residua del rifiuto.

Punti fermi nella strategia della gestione dei rifiuti sono:

- riduzione della quantità dei rifiuti;
- recupero di materia;
- recupero di energia;
- smaltimento in discarica come ultima tappa di un processo di selezione e di lavorazione dei rifiuti di qualunque natura essi siano.

Diminuzione della pericolosità dei rifiuti

Al fine di ridurre l'impatto della pericolosità dei rifiuti nei successivi trattamenti e smaltimento, il Piano individua alcune azioni:

- effettuare campagne di sensibilizzazione appropriate evidenziando la pericolosità di alcune tipologie e la necessità di raccolta separata dal resto dei rifiuti;
- potenziare la raccolta con i contenitori stradali e presso gli operatori commerciali;
- omogeneizzare le metodiche di raccolta;
- creare circuiti di raccolta dei rifiuti presso isole ecologiche e tramite accordi con le Associazioni di categoria (si veda l'esempio dell'accordo stipulato nel 2000 con le Associazioni degli Agricoltori per i rifiuti agricoli).

Recupero di energia dai rifiuti

Dal punto di vista delle scelte operative il Piano prevede che il recupero energetico venga attuato prioritariamente attraverso il ricorso a impianti esistenti o in via di realizzazione che utilizzino la frazione secca dei rifiuti, oppure CDR.

L'autosufficienza provinciale, per quanto riguarda il recupero energetico oltre all'apporto dell'impianto di Cà del Bue, potrà essere raggiunta anche attraverso la realizzazione dell'impianto di recupero energetico da CDR a servizio delle Province di Verona e Vicenza come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani per una potenzialità di circa 150.000 t/a.

La scelta tra le due ipotesi dipende in larga parte da fattori esterni alla pianificazione provinciale in quanto la Regione Veneto ha estrapolato gli impianti di trattamento termico dalla pianificazione provinciale.

Al fine del recupero energetico potrà essere considerato anche l'impianto privato per la combustione di CDR di Cologna Veneta, con una potenzialità di 140 t/g.

Aumento delle aliquote dei rifiuti recuperati

La Provincia, vista la disponibilità impiantisti-

ca e l'andamento delle raccolte differenziate, ha ritenuto di porsi nella condizione di rispettare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal Legislatore ed ha evidenziato una ulteriore separazione e valorizzazione del rifiuto nell'impianto di Cà del Bue con la separazione secco/umido, la digestione anaerobica della frazione putrescibile e la combustione del solo CDR.

L'obiettivo del Piano è quello di incrementare il più possibile le raccolte differenziate per tutte quelle frazioni merceologiche che possono avere un interesse economico, possono creare problemi agli impianti finali di smaltimento e possono essere oggetto di valorizzazione.

Per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata sono state adottate le seguenti linee strategiche:

- separazione della frazione organica del rifiuto urbano da quella secca, già all'atto della produzione, ottenendo così al contempo: la possibilità di realizzare un effettivo recupero di materia, mediante l'avvio della frazione organica a compostaggio di qualità; la minimizzazione dell'impatto del rifiuto residuo avviato a discarica; il miglioramento delle caratteristiche di combustibilità del materiale avviato all'incenerimento e comunque la semplificazione delle operazioni di produzione del CDR;
- dimensionamento dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto (frazione umida e verde proveniente da potature e sfalci) e delle altre frazioni riciclabili secche (carta, vetro, lattine e plastica) per garantire nei limiti del vincolo della economicità, la massimizzazione del recupero, prevedendo sistemi di raccolta multimateriale, in cui diversi materiali possono essere conferiti assieme per essere successivamente selezionati;
- potenziare le raccolte differenziate dei rifiuti domestici attraverso l'introduzione di raccolte multimateriale e delle raccolte secco-umido nelle diverse forme organizzative (porta a porta, con contenitori condominiali, con doppio cassonetto);
- destinazione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ad operazioni di compostaggio per la produzione di ammendanti destinati all'agricoltura;
- promuovere la realizzazione di centri di raccolta dei rifiuti, per singole tipologie, presso supermercati e centri di acquisto;
- attivazione della raccolta differenziata dei beni durevoli, con destinazione ad eventuale bonifica, separazione e recupero delle frazioni recuperabili presso idonei impianti di trattamento;
- individuazione delle modalità di conferimento per la raccolta e di una rete di impianti di selezione dei rifiuti assimilabili agli urbani in modo da garantirne il massimo recupero anche energetico ed evitarne la illegittima miscelazione con i rifiuti domestici.

Autonomia e ottimizzazione tecnico-amministrativa della gestione dei rifiuti urbani

Un obiettivo prioritario del Piano è quello di prevedere un sistema integrato di impianti che, da un lato consentano di avviare effettivamente a recupero i materiali raccolti in forma differenziata e dall'altro garantiscano la necessaria autonomia della Provincia nello smaltimento dei rifiuti.

Il complesso e la tipologia degli impianti vengono quindi definiti a livello provinciale, con l'esclusione degli impianti per il recupero energetico, il cui fabbisogno è definito per competenza dalla Regione.

Il Piano individua anche l'impiantistica e la capacità necessaria per lo smaltimento di tutti quei rifiuti urbani prodotti e raccolti nel territorio provinciale, nonché dei rifiuti speciali provenienti da precedenti operazioni di trattamento o recupero dei rifiuti urbani (es. scorie di impianto di incenerimento), per i quali non sia possibile il conferimento negli impianti precedentemente citati. Tali rifiuti dovranno necessariamente trovare collocazione in discarica ed il Piano si pone l'obiettivo di garantire tale collocazione per i prossimi 10 anni.

Costituzione di un Osservatorio provinciale rifiuti

L'Osservatorio è stato realizzato per organizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate e sulla produzione di compost; per operare in collaborazione con gli Enti locali per l'organizzazione e l'elaborazione della banca dati anche relativamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione.

Ambiti territoriali ottimali e soluzioni impiantistiche

Già il Piano Regionale, adottato dalla Giunta della Regione Veneto, prevede per la Provincia di Verona la riduzione a soli tre A.T.O.:

- area Est con città capoluogo e cintura urbana e conferimento a Cà del Bue;
- area Ovest con conferimento presso la discarica di Pescantina;
- area Sud con conferimento presso la discarica di Legnago.

Tale disposizione regionale va nel senso di consentire di ottimizzare la gestione degli impianti di smaltimento e di non aggravare di costi aggiuntivi i conferimenti fuori ambito, ma all'interno del territorio provinciale.

Il Piano individua i gestori del servizio per lo svolgimento operativo delle attività di gestione dei rifiuti, all'interno dell'Ambito Territoriale Ottima-

le, come Autorità d'Ambito in merito all'organizzazione, al coordinamento e al controllo della gestione dei rifiuti urbani come indicato nell'art. 15 della L.R. 3/2000.

Si prevede pertanto per la Provincia di Verona un diverso accorpamento rispetto allo stato attuale, con la riduzione a soli tre Ambiti Territoriali Ottimali:

- ATO Est, con Autorità d'Ambito costituita tra il Comune capoluogo e i paesi della zona est del territorio provinciale;
- ATO Ovest, con Autorità d'Ambito individuata nel Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero;
- ATO Sud, con Autorità d'Ambito individuata nel Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese.

Con questa suddivisione in tre ambiti di gestione si ha un dimensionamento adeguato alle fasi di raccolta dei rifiuti e dei servizi ad essa connessi, mentre per le fasi di conferimento, trattamento e smaltimento si è prevista una stretta collaborazione tra le Autorità d'Ambito vista la struttura impiantistica esistente.

Venezia

Il D.Lgs 22/97 ha definito il territorio provinciale come "l'Ambito Territoriale Ottimale - ATO" dove la gestione dei rifiuti urbani deve avvenire in modo unitario e coordinato. L'Amministrazione Provinciale di Venezia deve assicurare la gestione dei rifiuti nell'ATO e il "piano Provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti" rappresenta lo strumento normativo locale con il quale la Provincia indirizza i vari Enti responsabili della raccolta e del trattamento dei rifiuti.

Il Piano Provinciale, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8538/99, contiene le indicazioni e le linee guida di riferimento per i soggetti che anche a livello sub-provinciale si occupano e si occuperanno di gestire i rifiuti urbani.

In particolare il piano Provinciale:

- assicura la gestione unitaria dei rifiuti con eventuale individuazione di gestioni a livello sub provinciale;
- organizza le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- individua le iniziative atte a limitare la produzione dei rifiuti e favorire il recupero degli stessi;
- individua le iniziative dirette a favorire il recupero dei materiali nei rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti esistenti;
- definisce la potenzialità e la tipologia degli impianti da realizzare;
- valuta il fabbisogno delle discariche da realizzare per un periodo non inferiore a 10 anni.

La normativa statale prevede una precisa scala gerarchica delle diverse forme di gestione del rifiuto: prioritaria è la riduzione, seguita dal riciclaggio dei materiali che costituiscono i rifiuti, preferito a sua volta al recupero di energia (termovalorizzazione). Allo smaltimento (ovvero il conferimento in discarica) viene assegnato un ruolo decisamente residuale.

Tutte le azioni previste dal Piano, quindi, evitano lo smaltimento, ovvero il conferimento dei rifiuti in discarica.

Il piano partiva dalla gestione tecnico-amministrativa dei servizi, che vedeva il territorio provinciale diviso in cinque Enti di Bacino a suo tempo (1989) stabiliti dalla normativa Regionale.

Tali Enti di bacino, trovarono diverse difficoltà a gestire i rifiuti principalmente in relazione alle diverse emergenze legate all'esaurimento degli impianti di smaltimento esistenti (discariche) ed alla mancanza di programmazione e realizzazione di interventi, soprattutto sul fronte della raccolta differenziata.

Le cause di questa situazione, erano da ricercarsi, da un lato nella mancanza di una tempestiva programmazione, e dall'altro nell'inefficacia degli strumenti legislativi e nella frammentazione delle competenze, oltre che nell'inerzia di molti soggetti amministrativi.

Obiettivi del piano

La Provincia, attraverso la stesura del Piano Provinciale, si prefigge di intervenire attraverso le seguenti linee generali:

- modifica dei comportamenti dei produttori e dei consumatori, ad esempio attraverso campagne informative mirate (promozione del compostaggio domestico, riduzione dell'usa e getta) e sostegno a soggetti che realizzino attività volte al riutilizzo di beni e materiali altrimenti destinati all'abbandono. Nella provincia di Venezia numerosi comuni hanno adottato programmi di promozione del compostaggio. Stime rilevate da Consorzi di Comuni quantificano la percentuale di riduzione in peso sul totale del rifiuto raccolto, ottenuta su larga scala con il compostaggio domestico, al 2.5-5%;
- incentivazione dell'innovazione di prodotto, ovvero messa a punto e immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o contribuire il meno possibile in tutte le fasi del loro ciclo di vita (produzione, uso ed eliminazione post-consumo), ad incrementare la qualità e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento, attraverso accordi di programma con specifici settori produttivi;
- interventi di eliminazione dei prodotti a perdere nella pubblica amministrazione, e promozione di programmi di gestione ambientale all'interno degli enti locali. Rivestono particolare importanza gli accordi volontari con il sistema

della distribuzione e della ristorazione; tali accordi sono stati stipulati attraverso l'istituzione di un tavolo sperimentale di concertazione con il CONAI e le associazioni di categoria. Argomenti prioritari sono l'introduzione del vuoto a rendere, la promozione di contenitori riutilizzabili o quantomeno riciclabili. Gli effetti delle politiche di riduzione e recupero raggiungono valori attorno al 10%;

- promozione di centri di "manutenzione e recupero" per allungare la durata di vita dei beni. Questi centri potranno affiancare gli ecocentri, ovvero le aree attrezzate e custodite per il conferimento dei vari materiali riciclabili e ingombranti, consentendo così una sorta di rilavorazione sui beni a fine vita con lo scopo di ottenerne un riutilizzo.

In via cautelativa il piano assume, ai fini del dimensionamento degli impianti di smaltimento e recupero, una riduzione del rifiuto prodotto, nell'arco temporale 1998-2007 pari al 7%, comprensivo anche del probabile calo demografico.

L'Amministrazione Provinciale si pone come obiettivi da perseguire livelli di raccolta differenziata di riferimento compresi tra il 40% e il 50%; e di raggiungere l'autonomia nello smaltimento e nel recupero.

In altre parole, un obiettivo prioritario del piano è prevedere un sistema integrato di impianti che consentano di avviare effettivamente a recupero i materiali raccolti in forma differenziata e garantiscano la necessaria autonomia nello smaltimento dei rifiuti.

In particolare è prevista nel Piano, relativamente ai rifiuti urbani o ad essi assimilati:

- l'impiantistica necessaria per il recupero dei materiali secchi raccolti nel territorio provinciale, in forma differenziata suscettibili di un recupero di materia (vetro, carta, metalli,...) e dai quali si ottengono, dopo i trattamenti idonei, dei materiali commercializzabili e vendibili;
- l'impiantistica necessaria per il recupero di tutti i materiali umidi/organici prodotti e raccolti in forma differenziata nel territorio provinciale compresi quelli provenienti dagli impianti di depurazione e dall'industria agroalimentare e suscettibili di un trattamento di compostaggio (frazione umida, verde, residui lignocellulosici,...) dai quali si ottengono, dopo i trattamenti idonei, ammendanti organici di qualità commercializzabili e di norma destinabili a terreni agricoli o ad utilizzi specifici (florovivaistica, hobbistica, ripristini ambientali,...);
- l'impiantistica necessaria per consentire la produzione di un combustibile derivato da rifiuti (CDR) prodotti e raccolti nel territorio provinciale attraverso il trattamento di tutti i materiali residui dalle raccolte differenziate, non altrimenti convenientemente riciclabili sotto forma di materia. Al riguardo viene indicata una asso-

luta preferenza per quelle soluzioni che consentono di utilizzare impianti già realizzati riconvertendoli all'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti ed evitando così la costruzione di nuovi complessi.

- l'impiantistica e la capacità necessaria per lo smaltimento di tutti quei rifiuti urbani prodotti e raccolti nel territorio provinciale, provenienti anche da precedenti operazioni di trattamento o recupero (es. scorie di impianto di incenerimento), per i quali non sia possibile il conferimento negli impianti precedentemente citati. Tali rifiuti troveranno necessariamente collocazione in discarica; il piano si pone l'obiettivo di garantire tale collocazione per i prossimi 10 anni.

Considerando gli impianti esistenti sia pubblici che privati al momento della approvazione del Piano, si rilevava la presenza di una impiantistica già sviluppata per il trattamento dei rifiuti riciclabili secchi (vetro, carta, lattine...) e per il trattamento dei beni durevoli (frigoriferi, televisioni, mobilio in legno).

Di rilievo è inoltre la presenza dell'inceneritore di Fusina, gestito dall'AMAV, che realizza il recupero di energia dai rifiuti, attraverso l'incenerimento diretto del rifiuto indifferenziato.

Obiettivi in relazione alla definizione delle gestioni ottimali

L'Amministrazione Provinciale ha definito, con logiche di efficienza e razionalità organizzativa, in accordo con i Comuni e i loro Consorzi-Aziende, i Centri Ottimali di Gestione deputati alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta, trasporto e travaso dei rifiuti, nonché smaltimento e recupero, in relazione agli impianti esistenti nei rispettivi territori di competenza. Ai Centri Ottimali di Gestione è affidato il compito di ottimizzare la gestione dei flussi di rifiuto e delle relative frazioni oggetto di raccolta differenziata e, conseguentemente, raccordare le strutture tecnologiche esistenti con quelle che si renderanno necessarie secondo le indicazioni del piano e il coordinamento della Provincia stessa.

I Centri Ottimali di Gestione previsti dal piano sono 4 e vengono a coincidere in linea di massima con i Consorzi-Aziende operanti nel territorio che gestivano le fasi del ciclo dei rifiuti.

Essi sono così divisi:

- **C.O.G. n° 1** Area Nord-Orientale
- **C.O.G. n° 2** Area Veneziana
- **C.O.G. n° 3** Area Centrale
- **C.O.G. n° 4** Area Meridionale

Tutte le raccolte differenziate attivate nel territorio sono destinate, salvo casi di forza maggiore, ad effettivo recupero di materia.

E' privilegiata la destinazione al compostaggio per la produzione di ammendanti destinati all'agricoltura, (Ammendante Compostato di Qualità), dei

fanghi con buone potenzialità agronomiche, nonché di quelli derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane e dal settore agroalimentare, previa verifica di idoneità chimico-fisica.

E' attivata la raccolta differenziata dei beni durevoli con destinazione ad impianti di bonifica e recupero.

Sono definite le modalità di riferimento per la raccolta e una rete di impianti di selezione per rifiuti assimilabili agli urbani, in modo da garantirne il massimo recupero anche energetico ed evitarne l'illegittima frammistione con i rifiuti domestici.

Sono adottate le modalità ottimali di raccolta e trattamento in relazione alla possibilità di ottenere, il CDR, anche previo specifico trattamento e successiva miscelazione con altre frazioni secche di rifiuto assimilabile. E' vietata qualsiasi miscelazione al CDR, sia prima che dopo, di rifiuti pericolosi ed esterni al ciclo dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Provinciale ha attivato l'Agenzia Provinciale per monitorare e coordinare l'attività dei Centri Ottimali di Gestione e per verificarne l'effettiva attività in relazione agli indirizzi del piano. All'Amministrazione Provinciale compete inoltre il controllo e l'orientamento dei diversi flussi di rifiuto raccolti in forma differenziata secondo criteri di razionalità ed economicità sull'intero territorio provinciale.

Treviso

Interventi previsti per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte

Il Piano, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2-3406 del 16/01/2002, ha come obiettivo prioritario la riduzione del rifiuto alla fonte, ampiamente sostenuto dalla normativa di settore, e prevede interventi specifici per il raggiungimento di tale obiettivo. Tali interventi investono diversi settori e ambiti e sono principalmente i seguenti:

- campagne informative rivolte a tutta la popolazione e alle scuole, per promuovere l'adozione di comportamenti tali da favorire la riduzione di rifiuti;
- campagne informative specifiche per determinate categorie, rivolte alle attività produttive e commerciali;
- promozione del compostaggio domestico, quale intervento di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, da incentivare anche attraverso riduzioni tariffarie;
- adozione, nelle attività di ufficio, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti, che privilegino l'utilizzo di materiali riutilizzabili e l'uso di materiali derivanti da riciclo;
- promozione dell'utilizzo di stoviglie monouso;
- inserimento, nei capitolati per appalti pubblici

di opere, forniture e servizi, di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero dei rifiuti;

- adozione di regolamenti di assimilazione che evitino il conferimento, da parte delle utenze non domestiche, di rilevanti quantità di rifiuti nonché di rifiuti potenzialmente pericolosi;
- adozione di sistemi di raccolta differenziata che consentano un'effettiva separazione dei flussi.

Organizzazione del sistema delle raccolte

Il Piano pone l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata da conseguire a livello provinciale già nel 2002, sino a raggiungere, con un progressivo incremento, il 60% nel 2010.

La pianificazione provinciale si fonda su due aspetti:

- potenziamento delle raccolte differenziate di quei rifiuti per i quali vi sia possibilità di recupero di materia;
- valorizzazione del rifiuto che residua dalla raccolta differenziata mediante recupero energetico.

Lo scenario di Piano può essere idealmente suddiviso in due fasi segnate dall'attivazione del recupero energetico prevista entro il 2005:

I periodo: ha durata fino alla costituzione dell'Autorità d'Ambito e della realizzazione degli impianti previsti dalla pianificazione. In tale periodo saranno attivati gli impianti di pre-trattamento della frazione secca ai fini della produzione di CDR e gli impianti di messa in riserva.

II periodo: è segnato dalla piena operatività dell'Autorità d'Ambito e dall'entrata a regime degli impianti previsti dalla pianificazione, in particolare l'impianto di termovalorizzazione.

Relativamente ai sistemi di raccolta, il Piano fornisce delle indicazioni, lasciando ai soggetti preposti all'organizzazione della raccolta, in relazione alla realtà territoriale, la scelta, che deve, comunque, garantire il conseguimento di frazioni merceologiche con gradi di impurezza minimi, tali da essere indirizzati agevolmente al recupero di materia.

Impianti di recupero trattamento e smaltimento esistenti al 31.12.2001

Sul territorio provinciale sono presenti due discariche di prima categoria, un impianto di trattamento e compostaggio, un impianto di digestione anaerobica, e 1 di compostaggio.

Impianti di recupero, trattamento e smaltimento realizzati con l'attuazione del piano

Impianti di compostaggio

La produzione di frazione organica trova collocazione nei già esistenti impianti di compostaggio

di Lovadina, di Trevignano e di Treviso. Il Piano prevede di raggiungere l'autosufficienza attraverso il potenziamento del compostaggio domestico, che potrebbe portare a una riduzione della frazione organica nella misura di 10.000 t/a, e attraverso la messa in atto di alcuni interventi gestionali e tecnici presso i suddetti impianti, tali da portare un incremento di potenzialità di 45.000 t/a.

Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca riciclabile

Il Piano, nell'obiettivo di favorire le raccolte di qualità, prevede la possibilità di predisporre una piattaforma provinciale, presso la quale potranno essere svolte operazioni di valorizzazione del rifiuto, facilitando le successive operazioni, possibile interfaccia verso gli impianti di recupero, orientando di volta in volta i flussi verso le destinazioni più appropriate.

Impianti di trattamento della frazione secca residua - produzione CDR

Secondo le previsioni di Piano, all'aumento delle raccolte differenziate, la frazione secca residua è destinata a diminuire drasticamente.

La pianificazione provinciale, fondata oltre che sull'ottimizzazione del recupero di materia su quello energetico delle frazioni non altrimenti riciclabili, prevede la realizzazione di due impianti di potenzialità complessiva di 150.000 t/a: impianto di Lovadina di Sregiano e quello di Trevignano. Presso tali impianti verranno eseguiti cicli di lavorazione, quali separazione, triturazione, essiccaimento, addensamento e/o pelletizzazione per garantire un adeguato potere calorifico, ridurre la presenza di materiale non idoneo alla combustione e ottenere la produzione di un combustibile derivato da rifiuto (CDR) con le caratteristiche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Recupero energetico

Il CDR derivante dal trattamento operato presso gli impianti sopra designati potrà trovare collocazione:

- in impianto di termovalorizzazione, secondo quanto previsto dal Piano Regionale, a servizio delle Province di Treviso e Belluno;
- in impianti privati di recupero energetico individuati all'interno o al di fuori del territorio provinciale.

Fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica

Gli obiettivi di raccolta differenziata, il potenziamento delle raccolte delle frazioni riciclabili e la destinazione a recupero energetico della parte residuale, fanno sì che il Piano Provinciale non preve-

da la realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani. Le scorie e le ceneri derivanti dall'eventuale termovalorizzatore dedicato potranno trovare collocazione in una discarica di servizio.

Come specificato nel recepimento delle osservazioni al Piano, si potrà far ricorso alle discariche per rifiuti speciali, già esistenti nel territorio provinciale, in considerazione della natura "speciale" del rifiuto in argomento.

Individuazione degli ATO

La Provincia di Treviso, secondo le disposizioni del PRRSU/88, è attualmente suddivisa in tre Enti di Bacino:

Treviso 1, che comprende i Comuni della parte nord orientale della Provincia;

Treviso 2, che comprende i Comuni che gravitano intorno al capoluogo;

Treviso 3, che comprende i Comuni del settore occidentale della Provincia.

Nell'assetto organizzativo previsto, la Provincia è il soggetto responsabile della pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e garante dell'attuazione degli indirizzi di Piano; a tale scopo è prevista la costituzione dell'Autorità d'Ambito, composta dalla Provincia e dall'Assemblea dei Sindaci ricadenti nell'Ambito, da costituirsi nelle forme di cooperazione previste dalla legge, che svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo. La gestione operativa (raccolta, trasporto, smaltimento ecc.) è affidata agli Enti gestori, in accordo con quanto previsto dalla normativa (art.19, comma 2 della L.R. 3/2000).

Padova

Il Piano Provinciale, adottato con *Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 27/07/2000, per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati* è predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art.23 del D. Lgs. 22/97 e dalla L.R. 3/2000 art.8.

Il Piano si propone di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando l'autosufficienza dello smaltimento in ambito provinciale.

Inoltre provvede a individuare:

- le iniziative per limitare la produzione dei rifiuti e per favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;
- le iniziative dirette a favorire il recupero dei materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti esistenti;
- l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani;
- lo schema di convenzione regolante i rapporti fra l'autorità d'ambito ed i soggetti che effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani;
- la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da

realizzare nell'ambito provinciale, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema pubblico e privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione;

- le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- gli indirizzi per la redazione da parte dell'Autorità d'Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani;
- il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.

Il Piano prevede:

- di anticipare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che prevedono, per il 2002, una quota minima pari al 35%. E infatti, la quota di raccolta differenziata prevista a regime, a partire cioè dal 2002, risulta, mediamente, pari al 41,2%;
- di rispettare il vincolo di non smaltire in discarica i rifiuti indifferenziati a partire dal 1/07/2001.

Gli obiettivi di minimizzazione nella produzione di rifiuti sono principalmente legati a due aspetti principali:

- la necessità di immettere sul mercato prodotti con minori imballaggi e contenitori composti da materiali riutilizzabili o riciclabili, diffondendo la progettazione mediante l'analisi del ciclo di vita del prodotto;
- la possibilità di acquisto, da parte dei consumatori, di prodotti a minor carico di imballaggi.

Il Piano incentiva, attraverso l'appoggio anche finanziario, specifiche campagne di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere il cittadino nel limitare la produzione di rifiuti.

Il Piano si prefigge di incrementare le raccolte differenziate per tutte quelle frazioni merceologiche che:

- possono avere un interesse economico (vetro, carta, metalli, plastica, tessili, legno);
- possono creare problemi agli impianti finali di smaltimento (rifiuti pericolosi presenti nel circuito urbano);
- possono essere oggetto di valorizzazione (frazione verde e organica).

Per quanto riguarda i rifiuti secchi riciclabili si tratterà di impianti in grado di valorizzare, mediante selezione e successiva compattazione, il flusso proveniente dalle raccolte differenziate.

Il Piano individua un Ambito Provinciale unico in alternativa ai 4 Ambiti Territoriali Ottimali di livello sub-provinciale per la gestione dei rifiuti urbani inizialmente previsti dal Documento Prelimi-

nare. Tuttavia, il sistema gestionale delle raccolte può operare a livello di ambito sub-provinciale. Il fabbisogno di trattamento viene invece considerato a livello provinciale, al fine di sfruttare nel modo migliore le potenzialità esistenti in un'ottica di gestione unitaria degli impianti. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i Comuni istituiscono l'Autorità d'Ambito utilizzando una delle forme di cooperazione individuate dalla Legge Regionale.

Il Piano ha valutato la disponibilità di impianti di trattamento e smaltimento attualmente esistenti in Provincia di Padova, sia pubblici che privati ed ha considerato prioritario il raggiungimento dell'autosufficienza provinciale attraverso l'utilizzo degli impianti esistenti e in fase di realizzazione, anche attraverso ampliamenti e potenziamenti degli stessi. In quest'ottica, anche la determinazione dei nuovi impianti da realizzare è stata effettuata tenendo conto del reale fabbisogno provinciale, nel rispetto di un approccio di corretta gestione delle risorse e di minimizzazione degli impatti e dei costi.

Si pensa di massimizzare il recupero energetico dalle frazioni non altrimenti recuperabili, sia negli impianti esistenti, che in impianti che utilizzino combustibile da rifiuti (CDR). Il Piano assume il recupero energetico come un tassello necessario al fine di giungere ad una gestione ambientalmente sostenibile del sistema rifiuti. Infatti, il recupero energetico della frazione secca non recuperabile (ottenuta sia attraverso raccolta differenziata che attraverso selezione meccanica) consente di ridurre drasticamente lo smaltimento finale in discarica. Anche se la nuova legge regionale stabilisce che la definizione del fabbisogno di impianti di incenerimento spetta al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, il Piano Provinciale determina, anche quello che dovrà essere avviato a recupero energetico. Il Piano prevede che il recupero energetico avvenga presso due impianti. Il primo è l'impianto di S. Lazzaro (PD) con le attuali due linee e, a partire dal 2004, con 3 linee per una potenzialità a regime di circa 450 t/g; il secondo è un impianto a tecnologia avanzata. La potenzialità complessiva di trattamento termico che ne deriva, è superiore al fabbisogno provinciale, ma si ritiene che la potenzialità eccedente possa essere utilizzata anche per il recupero di altre tipologie di rifiuti, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 5/02/98.

Il Piano prevede di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti smaltiti in discarica. Si ipotizzano tre tipi di intervento:

- il ricorso alla raccolta differenziata sia dei rifiuti riciclabili che di quelli rifiuti pericolosi;
- lo smaltimento in discarica della sola frazione secca;
- la riduzione volumetrica del rifiuto smaltito in discarica, soprattutto per quanto riguarda la fra-

zione secca non recuperabile.

Si prevede di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'insediamento di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti attraverso l'introduzione di specifici criteri localizzativi che consentano di definire la non idoneità di un sito.

Il Piano crea un Osservatorio Provinciale che consente di monitorare lo stato di attuazione della normativa.

Dal punto di vista dell'impatto ambientale lo scenario di Piano prevede, a regime, una raccolta differenziata media pari al 42% del totale dei rifiuti prodotti, ed il recupero energetico della rimanente frazione non recuperabile. Ciò rappresenta una soluzione che minimizza gli impatti ambientali rispetto ai sistemi che privilegino lo smaltimento in discarica dei rifiuti o il recupero energetico senza raccolta differenziata.

Dal punto di vista dell'analisi economica, consente risparmi non trascurabili per quanto concerne l'ecotassa. Tali risparmi vanno a bilanciare i maggiori costi che dovranno essere sostenuti per la raccolta differenziata.

Dal punto di vista dell'analisi energetica, si prevede che la frazione secca non recuperabile venga avviata a recupero energetico.

Sotto il profilo temporale l'attuazione del Piano è articolata in tre fasi progressive.

La *prima fase (2000-prima metà 2001)* rappresenta il periodo per il quale è ancora possibile il conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati.

La *seconda fase (seconda metà 2001-2003)* si protrae fino al momento dell'entrata in funzione della terza linea dell'impianto di recupero energetico di S. Lazzaro (PD).

La *terza fase (2004-2009)* corrisponde al periodo di funzionamento della terza linea di S. Lazzaro ed all'avvio a recupero energetico del CDR prodotto con la frazione secca non recuperabile.

Belluno

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 12/05/2000. In corso di approvazione regionale.

Rovigo

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 119/C del 09/06/1999.

Vicenza

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1212-24 del 29/06/2001.

TOSCANA

Legge regionale del 18 maggio 1998, n. 25 e successive modificazioni

La legge regionale del 18 maggio 1998, n. 25, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 28 maggio 1998, n. 19, introduce le norme per la gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, in attuazione del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. Tale legge, nei principi generali e nelle finalità, afferma che la Regione Toscana intende sostenere, anche con risorse finanziarie, *“tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia”*.

La Regione, inoltre, definisce gli indirizzi affinché gli interventi obbediscano *“a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale”*, perseguendo l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione e d'esercizio delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4 e 19 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine la Regione stessa *“ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessità”*. Essa, inoltre, interviene al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla formazione dei piani previsti dalla legge ed al controllo della gestione dei rifiuti.

Al fine di superare la frammentazione delle gestioni e per conseguire l'economicità gestionale, sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia viene individuata, dalla legge regionale, la seguente delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali:

- ATO 1. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Massa e Carrara;
- ATO 2. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Lucca;
- ATO 3. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Pisa;
- ATO 4. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Livorno;
- ATO 5. Costituito dai Comuni compresi nelle Province di Pistoia e di Firenze ricompresi nel circondario dell'Empolese Val d'Elsa, così come definiti ai sensi dell'articolo 1 della *legge regionale 29 maggio 1997, n. 38* (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circondario di decentramento amministrativo);
- ATO 6. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Firenze ad esclusione di quelli del circondario Empolese;
- ATO 7. Costituito dai Comuni compresi nella

Provincia di Arezzo;

- ATO 8. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Siena;
- ATO 9. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Grosseto.
- ATO 10. Costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Prato.

La modifica delle delimitazioni degli ATO può intervenire con atto del Consiglio regionale, sentite le Province ed i Comuni interessati. Le Comunità d'Ambito possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte.

All'articolo 9 della L.R. vengono individuati i contenuti del Piano regionale; in particolare, per quanto attiene all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, è previsto che tale Piano contenga tutte le informazioni relative ai fabbisogni, alla tipologia ed al complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonché le informazioni inerenti all'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione.

Sulla base del piano redatto dalla regione, le Province sono chiamate ad approvare, in base all'articolo 6 della LR 25/1998, i rispettivi piani provinciali. Per quanto riguarda, in particolare, gli Ambiti Territoriali Ottimali, tali piani devono contenere:

- la delimitazione degli ATO con le eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite all'art. 24;
- l'eventuale individuazione, all'interno degli ATO e su proposta delle Comunità d'ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;
- l'eventuale individuazione, su proposta delle Comunità d'ambito quando istituite, delle gestioni sub-provinciali.

I piani provinciali devono, inoltre, contenere:

- le caratteristiche, i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;
- il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
- l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del Piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza

degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;

- l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
- l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
- l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del P.T.C. e del Piano regionale;
- la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi.

Nel caso in cui, al momento dell'adozione dei Piani provinciali, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, la Provincia indica nel Piano l'entità del fabbisogno residuo e formula la propria proposta, relativamente alla possibile convenzione con altra Comunità d'Ambito, ai fini dello smaltimento. La Regione ha il compito di provvedere al coordinamento di tali esigenze, attraverso specifici atti d'indirizzo, aventi natura d'integrazione dei Piani provinciali. Al momento dell'approvazione del Piano provinciale, entrambe le Province interessate alla convenzione, danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi Piani.

Sulla base dell'analisi della situazione esistente, contenuta nel Piano provinciale viene redatto il Piano industriale che deve contenere:

- l'individuazione delle aree di raccolta;
- i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei Piani provinciali;
- gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
- i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
- la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui ai due punti precedenti;
- lo schema di assetto gestionale, che espliciti le eventuali gestioni subprovinciali previste nel Piano provinciale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
- il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
- la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti-tariffari;

- gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree.

Attraverso i Piani industriali le Comunità d'Ambito attuano i Piani provinciali. Sono, infatti, di competenza delle Comunità d'Ambito:

- l'elaborazione, all'approvazione e all'aggiornamento del piano industriale;
- la realizzazione degli interventi previsti nei piani provinciali e nei piani industriali individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto;
- la redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale sulla capacità di smaltimento dell'ATO;
- la determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art. 49 del decreto 22/97 nonché delle modalità per la sua introitazione. La tariffa è applicata in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale alla minore produzione dei rifiuti ed inversamente proporzionale alla più elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta;
- l'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale.

I contributi e gli incentivi, finalizzati alla valorizzazione ambientale della gestione dei rifiuti, sono destinati alle Comunità di Ambito o, fino alla costituzione di queste ultime, agli Enti pubblici, alle società e ai consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi. Tali contributi e incentivi devono essere considerati fra le risorse disponibili all'interno del Piano industriale predisposto dalle Comunità d'Ambito. E' la Giunta regionale il soggetto che definisce le modalità di assegnazione dei contributi in conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti redatto dalla Regione, stabilendo le priorità in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione territoriale dei materiali recuperati.

Al fine di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 22/97 e per determinare il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 549/95, la Giunta regionale ha definito un metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (DGR n. 41/2001). Gli accertamenti necessari sono stati attribuiti dalla Giunta regionale stessa, con apposita convenzione, all'Agenzia Regione Recupero Risorse. Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione, la Regione Toscana ha istituito presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse lo Sportello informambiente per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazioni, e per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e delle società toscane relativamente al settore dei rifiuti.

Piano regionale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è articolato in tre sezioni generali: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche. Allo stato attuale, sono stati approvati dalla Regione Toscana il 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati, con DGR n.88 del 07/04/1998 ed il 2° stralcio inerente i rifiuti speciali, con DCR n. 385 del 21/12/1998.

I contenuti del Piano erano già stati individuati della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4, all'articolo 5, successivamente abrogata dalla L.R. 18 maggio 1998, n. 25, che ha ridefinito gli strumenti di pianificazione e programmazione delle attività di gestione, raccolta differenziata e recupero a livello regionale e provinciale.

Il 1° stralcio del Piano regionale, relativo ai rifiuti urbani ed assimilati, è stato uno dei primi strumenti nati ex novo a livello nazionale dopo l'emanazione del D.Lgs 22/97 e fa suo il principio del passaggio dal concetto di smaltimento a quello di gestione e di autosufficienza territoriale, indicati dalla normativa europea recepita dal D.Lgs 22/97.

In generale, può essere rilevato come il Piano regionale si limiti esclusivamente a determinare i criteri generali della pianificazione, fissando alcuni divieti, vincoli e obiettivi che dovranno essere comunque rispettati, non occupandosi di definire nel dettaglio le singole soluzioni tecnologiche di specifica competenza dei piani provinciali ed industriali, redatti a livello di ATO. Un ruolo determinante è dunque attribuito all'interazione tra la pianificazione regionale e quella provinciale.

Il piano, nel trasferire su scala territoriale i principi ispiratori della politica ambientale europea in materia di rifiuti interviene, secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs 22/97, con:

- l'indicazione di interventi per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e per promuovere la regionalizzazione della raccolta e dello smaltimento tramite la riorganizzazione dei servizi;
- i criteri tecnici ed economici per l'organizzazione dell'attività di raccolta differenziata;
- l'indicazione della tipologia e del complesso degli impianti da realizzare nella Regione;
- l'indicazione dei criteri di localizzazione degli impianti;
- la stima dei costi per le operazioni di recupero e la definizione di standard tecnici economici e di controllo nella gestione dei servizi;
- le indicazioni sulle risorse economiche e sugli interventi prioritari da ammettere a finanziamento.

Nel recepire gli orientamenti previsti dal Piano regionale, i piani provinciali devono:

- garantire la conformità ai principi generali della pianificazione regionale;

- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di recupero e di trattamento dei rifiuti;
- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale sia conseguito il valore minimo dell'Indice di valorizzazione delle Risorse;
- essere conformi alle linee guida e agli indirizzi specifici relativi alla redazione dei piani, ai criteri di selezione delle tecnologie e di definizione dei dimensionamenti ottimali, alle procedure di localizzazione e di verifica dell'impatto ambientale nonché alla definizione dei piani economico-finanziari;
- comprendere, per gli impianti assoggettati a valutazione di impatto ambientale, la definizione dell'opera al livello di progetto di pianificazione provinciale la quale confronti le possibili alternative strategiche e le possibili localizzazioni.

Per ciascun Ambito Territoriale Ottimale viene predisposto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, anche attraverso la definizione di un accordo di programma tra più Province, qualora l'Ambito territoriale ottimale non coincida con i confini della Provincia esistente.

Per ciascun ATO il piano provinciale ed il piano industriale di gestione dei rifiuti devono, di norma, definire un sistema autosufficiente, cosicché tutti i flussi siano trattati all'interno dello stesso ambito. A tale criterio fanno eccezione i materiali recuperati destinati al sistema industriale di riciclaggio e le eventuali frazioni combustibili destinate ad impianti industriali utilizzatori. I piani provinciali definiti a livello di ciascun ATO, nel rispetto delle dovute articolazioni locali e impiegando con le necessarie ristrutturazioni l'impiantistica esistente compatibile con i principi generali di piano, rappresentano il primo livello di pianificazione strettamente collegata al territorio e devono specificare i contenuti di dettaglio, che sono rimandati, in conformità alla normativa vigente, ai piani industriali.

La pianificazione a livello provinciale deve, compatibilmente con il bilancio costi/benefici, garantire l'estensione, al massimo livello possibile:

- della raccolta differenziata, del riciclaggio, della valorizzazione energetica della frazione ottenuta mediante selezione meccanica;
- del trattamento della frazione umida residua da selezione ai fini della sua stabilizzazione aerobica, eventualmente anche dopo trattamento di digestione anaerobica preliminare;
- del recupero per interventi di ripristino ambientale della frazione organica stabilizzata o del compost non utilizzabile a fini agronomici;
- della messa in discarica finale di materiale stabilizzato, di frazioni biologicamente inerti e di residui di trattamento inertizzati.

Al fine di pervenire ad un sistema ottimizzato, il Piano regionale individua come azione prioritaria

ria, il ricorso all'impiego di impianti già esistenti; tali impianti devono essere sottoposti a tutte le ristrutturazioni ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli standard ambientali previsti in relazione, sia ai sottoprodotti generati, che alle emissioni ed agli altri impatti ambientali. Devono, inoltre, essere adottati, tutti gli interventi atti a minimizzare la quantità di rifiuti destinata allo smaltimento in discarica senza preventivi trattamenti biologici (aerobici o anaerobici), termici o chimico-fisici. Affinché sia garantito un sistema autosufficiente deve, evidentemente, essere assicurata la copertura dei periodi di fermo impianto sia mediante opportune e programmate rotazioni tra impianti equivalenti, sia prevedendo eventuali linee dedicate, anche a livello regionale; deve essere, inoltre, assicurata la realizzazione di impianti di trattamento adeguatamente dimensionati.

Interventi finalizzati alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità ed alla semplificazione dei flussi residui

Il Piano regionale individua una serie di misure ed interventi, che dovranno essere contenuti nei piani provinciali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti, allo sviluppo della raccolta differenziata ed alla promozione del recupero di materia ed energia. Attraverso le azioni di promozione della riduzione dei rifiuti, i cui risultati non sono quantificati, il piano regionale si prefigge, in primo luogo, l'obiettivo di stabilizzare sul medio periodo la produzione pro capite di rifiuti e di raggiungere, al 2003, una riduzione del 5%-15% della produzione registrata nell'anno 1997.

Per il perseguimento degli obiettivi il Piano prevede il ricorso a diversi strumenti quali:

- accordi volontari e di programma con enti, associazioni di categoria, operatori economici e cooperative;
- norme amministrative dirette alla regolamentazione di specifici consumi o alla limitazione della formazione di specifiche tipologie di rifiuto;
- strumenti economici diretti a incentivare il riutilizzo e la minimizzazione dei rifiuti;
- azioni informative, di promozione sociale e di assistenza tecnologica;
- introduzione di divieti ad hoc per determinati flussi di rifiuti (ad esempio, divieto di conferimento in discarica di rifiuto verde e di materiali omogenei riciclabili, divieto di conferimento al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari non differenziati, ecc.).

Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ed organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti urbani è condotta a livello di Ambito Territoriale Ottimale; all'interno di quest'ultimo o all'interno di un sistema di ATO, in

presenza di forme di aggregazione fra gli stessi, deve essere garantita l'autosufficienza e la chiusura del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti. L'ATO può contenere al suo interno aree di raccolta, di norma infraprovinciale, per la gestione unitaria dei servizi di raccolta.

L'area di raccolta rappresenta la scala strettamente collegata alle fasi di raccolta ed all'organizzazione dei sistemi di trasporto; essa comprende anche le stazioni di trasferimento e stoccaggio provvisorio. L'ATO rappresenta, invece, la scala complessiva di programmazione attuativa e di governo del sistema delle gestioni pianificato dalle province. Come già precedentemente riportato, la Regione Toscana ha individuato, con la legge regionale 25/1998, 10 Ambiti Territoriali Ottimali.

Sulla base degli ATO devono essere riorganizzati i servizi di raccolta in una forma tale da consentire l'ottimizzazione economica ed ambientale della gestione; per ogni Ambito, infatti, deve essere redatto, nei modi e nei tempi stabiliti con legge regionale, un progetto territoriale di raccolta differenziata, che costituisce parte integrante dei piani provinciali. Tale progetto deve tener conto di diversi fattori tra i quali: la dimensione e la tipologia del territorio servito, la dimensione demografica, la quantità di rifiuti prodotti, la dinamiche della produzione, la qualità dei rifiuti, la presenza di operatori del recupero, ecc.

L'organizzazione dei servizi e del sistema impiantistico derivano, evidentemente, dalle scelte adottate in fase di pianificazione (priorità all'intercettazione di certi flussi piuttosto che altri) e, pertanto, le raccolte differenziate integrate saranno di tipo diverso, a seconda dello specifico obiettivo che si intende perseguire. In tale ottica, il Piano individua diverse tipologie di raccolte differenziate integrate individuando, per ciascuna di esse, il dettaglio delle frequenze di raccolta e le attività parallele che devono essere condotte al fine di garantire la copertura dei servizi. Vengono, altresì, riportati, i criteri tecnico-economici di massima per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata aggiuntiva (carta, plastica, beni durevoli, frazione verde e inerti).

Per quanto riguarda gli impianti di recupero e di smaltimento, il Piano regionale individua i criteri generali per la scelta di tecnologie idonee, nell'ottica di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale. Vengono, inoltre, stabiliti i criteri generali per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di detti impianti. In tale contesto, il Piano si pone come obiettivo esclusivamente quello di definire criteri di macrolocalizzazione lasciando alle Province il compito di individuare la localizzazione di dettaglio, in fase di pianificazione. Vengono fissati, in particolare, alcuni criteri aventi valenza di vincolo assoluto, i cosiddetti fattori esclu-

denti, determinati sulla base della normativa vigente e delle esperienze in atto.

Si segnala, infine, che con DGR 13 aprile 2001, n. 385 è stato approvato l'Atto di indirizzo per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

A livello di pianificazione provinciale si può rilevare come tutti i Piani di gestione rifiuti siano stati adottati; viene di seguito proposta una analisi sintetica degli elaborati che è stato possibile reperire.

Lucca

Il piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 178 del 17/11/1999.

Secondo le prescrizioni della legge Regionale 25/98, l'attuazione del Piano Provinciale e la gestione del sistema dei rifiuti compete alla Comunità d'Ambito.

Al fine di garantire l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti, la Provincia di Lucca ha definito un protocollo di intesa con la Provincia di Livorno, che viene recepito nel Piano Provinciale. L'attuazione e l'aggiornamento del Protocollo di intesa saranno regolate con convenzione tra le Comunità d'Ambito interessate, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25/98.

La Provincia:

- verifica la conformità dei Piani industriali della Comunità d'ambito;
- vigila sull'approvazione dei Piani industriali delle Comunità d'Ambito e sulla loro conformità al Piano Provinciale e regionale;
- vigila sull'esecuzione degli interventi previsti dal Piano provinciale e dal Piano industriale e sulla conformità delle gestioni alla pianificazione nel suo complesso e agli standard tecnico-economici;
- procede all'adozione dei provvedimenti sostitutivi, nei casi di inadempienza, previa diffida e nomina di commissari ad acta.

Comunità d'Ambito e aree di raccolta

La comunità d'Ambito della Provincia di Lucca costituisce l'organo attuatore del Piano Provinciale, per la cui esecuzione operativa, predispone specifici piani industriali.

Sulla base degli orientamenti espressi dai comuni, la Comunità d'Ambito è istituita nella forma del Consorzio, ai sensi della L.142.

Il Piano Provinciale identifica, per ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello provinciale, tre distinte aree di raccolta (Garfagnana, Piana e Media Valle, Versilia), governate ciascuna da un soggetto unitario.

La verifica e l'attuazione di questo orientamento è affidata alla Comunità d'Ambito.

Ai fini di una gestione efficiente, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, la Comunità d'Ambito provvederà ad una gestione unitaria dei servizi di raccolta dei rifiuti - sia della frazione indifferenziata che delle frazioni raccolte separatamente per la loro valorizzazione - almeno a livello di ciascuna area di raccolta.

Definizione della quantità programmata di rifiuto

Al fine di incentivare la minore produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata e di penalizzare i conferimenti impropri, si ritiene opportuno, sulla base delle ipotesi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata, di definire una quantità programmata - per ciascun comune - di rifiuto indifferenziato a cui si applica la tariffa base, che sarà maggiorata per le quantità eccedente e per i conferimenti impropri.

La quantità programmata per ciascun comune è determinata sulla base del quantitativo totale di rifiuto (indifferenziato + raccolta differenziata) generato nell'anno precedente da ciascun comune, calcolato come rifiuto procapite (sulla base degli abitanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento). Tale quantitativo di rifiuto sarà ricalcolato sulla base degli abitanti al 1° gennaio dell'anno in corso detratto della quota programmata (come da Piano provinciale) di raccolta differenziata.

Al quantitativo programmato si applica la tariffa base. Ai quantitativi eccedenti si applica una tariffa maggiorata di un coefficiente deciso dalla Comunità d'Ambito.

Comunicazione e formazione

La Provincia promuove - direttamente o finanziando iniziative di comuni, consorzi, associazioni - iniziative di comunicazione mirate a realizzare:

- campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e a specifici gruppi di interesse, circa i contenuti, gli obiettivi e le proposte del programma rifiuti, comprensive della informazione tecnico-scientifica sia sui sistemi di recupero che sui sistemi di trattamento e smaltimento;
- attività di educazione e formazione rivolta alle scuole e agli istituti universitari, anche allo scopo di indirizzare la formazione di tecnici del settore;
- attività di supporto e sostegno alla realizzazione delle campagne locali di informazione realizzate dai comuni, al fine di fornire loro una base comune e di mantenere l'omogeneità dei messaggi e dei contenuti della comunicazione nel territorio provinciale;
- programmi di informazione e formazione degli addetti alla gestione dei rifiuti, anche diretti alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel campo del recupero e del riciclo e delle azioni di riduzione e minimizzazione dei rifiuti;

- dimostrazione e sperimentazione di metodologie innovative di recupero e valorizzazione dei rifiuti;
- dimostrazione e sperimentazione delle potenzialità di minimizzazione della formazione dei rifiuti nel circuito del consumo e nelle attività terziarie e commerciali.

A tal fine, la provincia si è dotata di un Piano strategico di comunicazione che evidenzia le modalità e le tipologie di intervento, gli strumenti e i mezzi di informazione da utilizzarsi, le fasce di popolazione interessate e gli obiettivi concreti di miglioramento della partecipazione alla fase di attuazione del Piano di gestione dei rifiuti.

Destinazione dei finanziamenti provinciali

I finanziamenti ordinari della Provincia nel campo della gestione dei rifiuti saranno indirizzati prioritariamente a:

- promozione di attività dirette alla riduzione e minimizzazione dei rifiuti, con particolare riferimento alle attività dei servizi e commercio e alle aree a vocazione turistica;
- promozione di modalità innovative di raccolta e recupero dei rifiuti, con particolare attenzione alla sperimentazione di modalità gestionali idonee alla personalizzazione della tariffa secondo le tipologie di utenza, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, recuperati o avviati allo smaltimento;
- sostegno alle attività locali di informazione, sensibilizzazione ed educazione promosse dai Comuni e dalle aziende speciali, in particolare per i progetti di comunicazione collegati alla reale attivazione o diffusione dei servizi di gestione previsti dal Piano rifiuti.

Individuazione dell'ATO delle aree di raccolta sub-provinciali

La Provincia di Lucca costituisce un Ambito Territoriale Ottimale.

All'Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Lucca e alla conseguente Comunità d'Ambito afferiscono tutti i comuni amministrativamente ricadenti nella Provincia di Lucca.

Il sistema di trattamento delle frazioni derivate da raccolta differenziata e il sistema di trattamento e smaltimento finale del rifiuto residuo è unitariamente assolto da specifici impianti con utenza a livello provinciale.

Tenuto conto della presenza di vincoli territoriali e ambientali che riducono drasticamente la possibilità di realizzare impianti di smaltimento finale (in particolare impianti di discarica) in provincia di Lucca e tenendo altresì conto dell'opportunità di conseguire economie di scala utili a ottimizzare le prestazioni ambientali ed i costi degli impianti a tecnologia complessa, per la gestione di

alcuni residui del trattamento dei rifiuti, la Provincia di Lucca stipula una intesa interprovinciale con la Provincia di Livorno.

Per la gestione delle fasi di raccolta del rifiuto residuo e di raccolta differenziata, all'interno dell'ATO della Provincia di Lucca sono individuate tre Aree di raccolta nelle quali i servizi di raccolta saranno gestiti unitariamente.

Le aree di raccolta previste per la Provincia di Lucca fanno riferimento alle tre aree territoriali della Provincia, caratterizzate da specifiche e ben distinte condizioni insediative e socioeconomiche. Questa diversità si riflette anche in una peculiare struttura della produzione dei rifiuti (con bassa produzione specifica in Garfagnana, con elevata oscillazione stagionale in Versilia) che giustifica e rende necessaria la previsione di aree di raccolta sub-provinciali.

Struttura e sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti della Provincia di Lucca si articolerà in tre fasi di sviluppo:

- la prima fase, durata fino al 1999, è stata caratterizzata dall'ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate e dall'entrata in esercizio di alcuni impianti di supporto alle raccolte differenziate; in questa fase, il rifiuto residuo - non trattato - è stato conferito all'impianto di discarica di Rosignano M.mo, nell'ambito dell'accordo vigente con la Provincia di Livorno;
- la seconda fase, a partire dalla fine del 1999, è stata caratterizzata dall'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di Pioppogatto (Massarosa), con il quale (Pot. Max. 140.000 t/a) è stato coperto il fabbisogno di trattamento e stabilizzazione della quasi totalità dei rifiuti generati dalla Provincia di Lucca; i sottoprodotti dell'impianto (frazione organica stabilizzata, frazione secca), sono destinati a smaltimento in discarica presso l'impianto di Rosignano M.mo; in questa fase, è stato anche attivato l'impianto di compostaggio della frazione organica (loc. Salanetti, comune di Capannori) e completata la bonifica prevista per Pianizza Socciglia;
- la terza fase, nell'ambito dell'accordo di programma con la Provincia di Livorno, prevede l'impiego della frazione residua derivante dall'impianto di selezione meccanica nell'ambito del sistema impiantistico disponibile nella Provincia di Livorno.

Il sistema di gestione dei rifiuti dell'ATO della Provincia di Lucca, integrato per la gestione di alcuni flussi di rifiuti con l'ATO della Provincia di Livorno, prevede:

- avvio di interventi di riduzione della formazione dei rifiuti, in primo luogo con interventi mi-

rati sulla minimizzazione degli imballaggi (in particolare in ambito turistico) e con la promozione dell'autocompostaggio;

- pieno sviluppo del sistema di raccolta differenziata delle frazioni secche e umida da utenza domestica e da grandi produttori (commerciali e della ristorazione) e del rifiuto verde;
- omogeneizzazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e gestione a livello di ATO delle politiche di gestione dei rifiuti da imballaggio;
- definizione di un circuito di raccolta (al di fuori della privativa comunale) dedicato per i rifiuti tecnologicamente assimilabili, ma amministrativamente non assimilati e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, e loro stoccaggio provvisorio negli eco-centri);
- avvio - e pieno sviluppo al momento dell'attivazione dei nuovi impianti di compostaggio - della raccolta differenziata della frazione organica;
- realizzazione e entrata in esercizio delle piazzole di compostaggio del verde e dell'impianto provinciale (in loc. Salanetti, comune di Capannori) di compostaggio della frazione organica;
- realizzazione e entrata in esercizio di altri impianti di valorizzazione e riciclo (eco-centri, stazioni ecologiche, linea di selezione e qualificazione secco-leggero e assimilabili, recupero inerti);
- realizzazione e entrata in esercizio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (loc. Pioppogatto, comune di Massarosa);
- verifica dell'impianto esistente di incenerimento di Castelnuovo Garfagnana ai sensi del DM 503/97 e Delibera Regionale 88/98;
- smaltimento delle frazioni residue non valorizzabili da impianti di selezione meccanica e di quota di RU non trattato nella discarica di Rosignano M.mo e negli altri impianti previsti nell'ambito dell'accordo di programma con la Provincia di Livorno;
- individuazione di aree idonee a interventi di ripristino ambientale e paesaggistico, predisposizione di progetti e realizzazione di interventi con l'impiego di frazione organica stabilizzata;
- bonifica e ripristino ambientale della discarica di Pianizza Socciglia (comune di Borgo a Mozzano) mediante utilizzazione del biostabilizzato.

Il sistema di gestione dei rifiuti: impianti di recupero, trattamento e smaltimento

Per la valorizzazione o il trattamento e smaltimento di questi flussi sono necessari i seguenti impianti:

- piattaforme (eco-centri) di supporto e qualificazione delle raccolte differenziate;
- impianti di compostaggio della frazione verde ed organica;

- impianti di selezione e stabilizzazione del rifiuto residuo;
- impianti di smaltimento finale.

Pistoia

Il piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Pistoia, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 10/04/2001, è articolato in 11 sezioni, la prima delle quali esamina il quadro di riferimento normativo costituito, oltre che dal D.Lgs 22/97, dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Nel capitolo relativo alla realtà territoriale, sulla base di considerazioni riguardanti i caratteri territoriali, le attività produttive, il sistema agricolo, il sistema industriale e quello turistico della Provincia di Pistoia, sono state istituite le seguenti aree di raccolta omogenee per una migliore organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti:

- area di raccolta Piana Pistoiese, costituita dai Comuni di Pistoia, Serravalle, Montale, Agliana e Quarrata, con un possibile raccordo con i territori dei 7 Comuni della Provincia di Prato;
- area di raccolta della Valdinievole, costituita da Comuni della Valdinievole con la eventuale esclusione del Comune di Pescia e con un possibile raccordo con i territori e degli 11 Comuni del Circondario di Empoli;
- area di raccolta della Montagna Pistoiese, costituita dai Comuni di Marliana, Piteglio, San Marcello, Cutigliano, Abetone, Sambuca e l'eventuale inclusione del Comune di Pescia.

In quest'ultima Area di raccolta, per la sua specificità, viene inoltre individuato un sub-ambito, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs 22/97 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della convenzione allegata allo Statuto per la costituzione della Comunità d'Ambito.

Obiettivi e criteri di riduzione della produzione dei rifiuti

Al fine di incentivare la minore produzione di rifiuti e il riutilizzo da parte delle attività produttive, commerciali e dei servizi, in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs 22/97, il Piano provinciale individua nella Comunità di Ambito, anche attraverso il soggetto gestore, il soggetto deputato a promuovere la stipula di Accordi volontari fra i soggetti pubblici competenti alla gestione dei rifiuti, le associazioni di categoria, l'impresa o l'insieme di imprese. Tali accordi dovranno, pertanto, essere finalizzati alla:

- riduzione dei rifiuti alla fonte attraverso la modifica dei cicli produttivi che porti anche alla produzione di merci e di imballaggi riutilizzabili più volte;
- parziale reintroduzione dell'uso del vuoto a rendere in sostituzione o in aggiunta del vuoto

a perdere nelle rivendite al dettaglio;

- disponibilità del cittadino-consumatore a richiedere e ad acquistare solo, per quanto possibile, prodotti confezionati con materiale a rendere o comunque riutilizzabili più volte.

Raccolta differenziata

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata rappresenta l'elemento centrale del Piano. Gli obiettivi di RD vengono fissati sulla base delle componenti merceologiche che caratterizzano i rifiuti raccolti nell'ATO 5, corrispondente alla Provincia di Pistoia, ed in particolare sulla base del dato medio annuo relativo alla composizione merceologica del complesso dei rifiuti urbani, calcolato sulle realtà più consistenti in termini di produzione dei rifiuti, nelle singole Aree di raccolta.

L'efficacia e l'efficienza del servizio di raccolta differenziata dovrà essere valutato in base ai fattori indicati dal Piano stesso:

- la qualità del rifiuto raccolto, cioè la necessità di separare il rifiuto alla fonte in quanto la sua presenza nella massa dei rifiuti, indipendentemente dalla possibilità di riutilizzo, condiziona altri recuperi o non consente una corretta gestione dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
- la facilità, in termini organizzativi ed economici, con la quale una singola tipologia di rifiuto non contaminato può essere separata da altre;
- l'opportunità che il sistema produttivo offre in termini di riciclaggio e capacità di riuso del materiale raccolto.

Inoltre, in questa sezione del Piano, viene analizzato il flusso di rifiuti per singola frazione merceologica ed il minimo obbligatorio di raccolta differenziata, calcolato sul totale dei rifiuti prodotti da ogni singolo Comune della Provincia di Pistoia, viene fissato al 40% a decorrere dal 1° gennaio 2005 mentre, l'obiettivo del 50%, fissato alla stessa data, costituisce un valore guida non obbligatorio in quanto il suo raggiungimento è strettamente legato alle possibilità di riutilizzo che potrà offrire il sistema produttivo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della L.R. 25/98, è data facoltà alla Comunità di Ambito di fissare ulteriori penalizzazioni, nella forma di tributo speciale, per quei Comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi obbligatori di raccolta differenziata fissati dal presente Piano stralcio.

Nel Piano vengono individuate le prescrizioni e le indicazioni per la progettazione del servizio di raccolta differenziata che troverà attuazione concreta attraverso il Piano Industriale di competenza della Comunità di Ambito. In particolare il progetto dovrà tenere conto che:

- la raccolta differenziata della componente organica, da inviare ad impianti di compostaggio, deve dare il massimo contributo in termini di rendimento percentuale della frazione raccolta

separatamente per ogni area omogenea;

- la raccolta differenziata delle frazioni secche (carta e cartoni, plastiche, vetro, metalli e legno) dovrà essere coordinata con il sistema di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- la raccolta differenziata delle varie componenti dovrà essere organizzata prioritariamente presso ogni utenza specifica produttrice delle singole componenti;
- la raccolta differenziata di carta, cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti dovrà avvenire presso tutti gli enti pubblici e le utenze (uffici privati) che in prevalenza producono tali tipi di rifiuti, nonché presso le abitazioni civili.
- per particolari tipologie di rifiuti, come RUP e oli vegetali esausti, provenienti dal circuito domestico, si ravvisa l'opportunità di prevedere sistemi di conferimento da parte dell'utenza presso i centri di rivendita dei medesimi.

Lo scenario di trattamento e smaltimento

Lo scenario del sottosistema impiantistico viene definito prendendo a riferimento l'intero ciclo di gestione dei rifiuti ed i problemi territoriali, ambientali e sociali che la localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento comportano.

I Comuni della Montagna Pistoiese, che costituiscono un Sub-Ambito e conseguentemente un'Area di raccolta omogenea smaltiscono i propri rifiuti in Provincia di Bologna.

Gli indirizzi rappresentati nel Piano per la gestione dei rifiuti indifferenziati possono essere ottenuti attraverso due ipotesi che presuppongono due diversi sistemi impiantistici:

- la prima ipotesi consiste nel sottoporre la massa dei rifiuti ad una selezione meccanica per la separazione delle componenti organica, ancora presente nella massa dei rifiuti, da quella secca al fine di utilizzare la componente organica, previa stabilizzazione, per ripristini ambientali e/o per la ricopertura di discariche e la componente secca in un apposito termoutilizzatore;
- la seconda ipotesi prevede, invece, la stabilizzazione e l'essiccamento di tutta la massa dei rifiuti residua dalla raccolta differenziata in modo da produrre uno "stabilizzato secco" oppure CDR (combustibile derivato dai rifiuti) che può essere avviato a combustione in impianti industriali o in appositi termoutilizzatori di CDR.

I due scenari ipotizzati hanno come obiettivo la valorizzazione dei rifiuti e la riduzione al minimo dell'utilizzo della discarica e, pertanto, entrambi, pur presentando sensibili differenze, rispondono pienamente alle norme previste dalla legislazione nazionale e regionale. Sulla base di valutazioni relative alla produzione ed alla qualità dei residui da

avviare allo smaltimento finale, ed alla disponibilità di spazi richiesta, la seconda ipotesi viene indicata come la più adeguata. Inoltre secondo quanto calcolato all'interno di questo scenario di gestione, la quantità dei rifiuti smaltiti in discarica si attesta intorno al 5% rispetto alla produzione complessiva, determinando così il minore impatto di scenario fra tutte le ipotesi possibili.

Impatto di scenario

Tra gli effetti che vanno considerati in una valutazione di impatto possono essere distinte due grandi categorie, vale a dire:

- gli effetti che sono suscettibili di una misura certa ed oggettiva;
- gli effetti la cui valutazione è legata alla sensibilità dei soggetti interessati.

In una valutazione di "impatto di scenario" che sia utilizzata per una scelta tra più scenari diversi (per i quali la localizzazione degli impianti all'interno del bacino rappresenta in tutti i casi un dato fisso imposto per legge) sono gli effetti del primo tipo che assumono maggior valore, mentre nelle valutazioni finali dei singoli impianti, che vengano utilizzate per dirimere problemi di localizzazione interni al bacino, gli effetti del secondo tipo assumono una importanza molto maggiore e spesso predominante.

E' stata predisposta una "*Carta delle esclusioni*" riferita a tutto il territorio dell'ATO 5 tramite la quale sarà possibile individuare per grandi linee le aree potenzialmente idonee alla localizzazione dei nuovi impianti che interessano il territorio della Provincia, nonché alla verifica di idoneità di quelli esistenti.

L'ultima parte del Piano è dedicata alla localizzazione dei nuovi impianti previsti dal sistema di gestione, in particolare l'analisi dei siti ha consentito di confermare quelli già esistenti e di individuarne di nuovi. Una fase successiva ha previsto la determinazione delle caratteristiche degli impianti in base ai flussi dei rifiuti, il loro inserimento territoriale e l'analisi dei conseguenti problemi ambientali ed i relativi impatti.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, pur non essendo tale argomento esaminato dal Piano, sono dettate alcune prescrizioni e indicazioni al fine di incentivare il recupero ed il corretto smaltimento di questi rifiuti.

Firenze

Il piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 11/02/2002, indica i modi ed

i tempi per giungere alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:

- minimizzando la produzione di rifiuti;
- massimizzando il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti;
- ricorrendo a forme di gestione della quota residua dei rifiuti che privilegino il recupero di materiali e il risparmio e il recupero di energia e minimizzino gli effetti ambientali dalle attività di smaltimento;
- conseguendo, la riduzione dei costi di gestione.

In particolare il piano è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

- stabilizzare la produzione procapite di rifiuto e raggiungere al 2005 una riduzione del 6% rispetto ai livelli di produzione del 1999;
- conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
 - 1999 15 %-18 %
 - 2001 25 %-30 %
 - 2003 35 %-40 %
 - 2005 40 %-45 %
 - 2007 45 %-50 %
- massimizzare il recupero della frazione organica sia come riduzione della produzione di rifiuto (compostaggio individuale) che come raccolta differenziata;
- realizzare l'autosufficienza dell'ATO per quanto concerne lo smaltimento, a parte la fase transitoria e le sinergie derivanti da accordi con altri Ambiti;
- minimizzare l'utilizzo degli impianti di discarica;
- massimizzare la termocombustione con recupero di energia dei rifiuti trattati.

Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata relativi al 1999 e al 2001 sono stati raggiunti.

Il piano disegna le modalità di gestione dei rifiuti fino almeno all'anno 2010. Dopo tale anno dovrà verificarsi se vi sia necessità di un aggiornamento funzionale all'evoluzione delle tecnologie, dell'andamento della produzione di rifiuto, della disponibilità o meno di volumi di discarica.

Interventi per la riduzione della produzione di rifiuto

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, prevede l'attivazione di interventi atti alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti da attuarsi attraverso il presente piano e proponendo molteplici obiettivi e strumenti di intervento.

Obiettivi di intervento:

- riduzione dei consumi di merci a perdere qualora esse siano sostituibili, a parità di prestazioni, da prodotti utilizzabili più volte;
- sostegno a forme di consumo e di distribuzione delle merci che intrinsecamente minimizzino la

generazione di rifiuti;

- sostegno alla diffusione e all'impiego di prodotti che intrinsecamente minimizzino la generazione di rifiuti;
- riduzione dell'immissione di rifiuti verdi ed organici attraverso la valorizzazione dell'auto-compostaggio;
- riduzione della formazione dei rifiuti e della pericolosità degli stessi attraverso l'introduzione di tecnologie pulite nei cicli produttivi.

Strumenti di intervento:

- accordi volontari di programma con enti, associazioni di categoria, operatori economici, e cooperative;
- norme amministrative dirette alla regolamentazione di specifici consumi o alla limitazione della formazione di specifiche tipologie di rifiuto;
- strumenti economici diretti ad incentivare il riutilizzo e la minimizzazione dei rifiuti;
- azioni informative di promozione sociale e di assistenza tecnologica;
- riduzione della produzione di rifiuti speciali assimilabili ad urbani tramite una adeguata regolamentazione dell'assimilabilità.

Oltre agli obiettivi ed agli strumenti di cui sopra il PRR imposta una serie di divieti :

- divieto di conferimento in discarica di rifiuto verde;
- divieto di conferimento in discarica di materiali riciclabili omogenei;
- divieto di conferimento al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati;
- divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta di beni durevoli e specifici rifiuti.

Per quello che riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio il Piano individua le seguenti linee d'azione:

- favorire la riduzione della presenza di imballaggi in fase di produzione dei beni incentivando l'adesione di aziende produttrici al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale;
- favorire la riduzione della presenza di imballaggi in fase di distribuzione ed utilizzo dei beni tramite la stesura di accordi o protocolli d'intesa da sottoporre alle categorie di rappresentanza del commercio (dettaglio e grande distribuzione);
- incentivare forme di riutilizzo diretto di imballaggi ed altre frazioni di rifiuto, in particolare per quanto concerne il compostaggio individuale;
- promuovere l'innovazione nel campo degli imballaggi e la sostituzione di imballi e contenitori con altri riutilizzabili per lo stesso uso o per altro uso.

In prima attuazione di tali linee d'azione la Pro-

vincia di Firenze ha sottoscritto il 27 aprile 1998 un protocollo d'intesa con il Comune di Firenze, il Quartiere 4 e il Consorzio Quadrifoglio e successivamente protocolli specifici con:

- Mc Donald's (5.9.1999);
- Confcommercio e Confesercenti (20.12.1999);
- Unicoop (20.12.1999);
- Consorzio Adat (20.12.1999).

L'introduzione di forme di riutilizzo diretto di imballaggi o altre frazioni di rifiuto permette poi di evitare che tali materiali vengano ad entrare nel ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda la possibile incentivazione economica si è individuata una procedura praticabile anche nel periodo transitorio prima della trasformazione da tassa in tariffa, costituita da:

- messa a punto di liste di azioni positive tali da conseguire degli effetti di riduzione della produzione di rifiuto;
- attribuzione di uno sgravio sulla tassa (e successivamente sulla tariffa) a chi attua parte o tutte le azioni positive;
- autocertificazione delle singole aziende di attuare le azioni positive;
- verifiche a campione;
- verifiche con indagini merceologiche o con raccolta di dati mirati (ad esempio quantitativi di materiali avviati al recupero, percentuali di bibite acquistate in contenitore a rendere, distribuzione di bevande alla spina) su risultati conseguiti.

Individuazione dell'ATO e delle aree di raccolta

L'ATO numero 6 è composto dal territorio della Provincia di Firenze, con esclusione dei Comuni facenti parte del Circondario dell'Empolese – Valdelsa.

La proposta di suddivisione del territorio provinciale in aree di raccolta è scaturita da un confronto con i Comuni e con le Comunità Montane presenti nel territorio dell'ATO, tenendo conto della necessità di evitare comunque la frammentazione della gestione. Sulla base degli orientamenti conosciuti si ipotizzano le seguenti aree di raccolta:

- Area di raccolta "Alto Mugello" (Comuni di: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio);
- Area di raccolta "Mugello" (Comuni di: Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio);
- Area di raccolta "Valdisieve" e "Alto Valdarno Fiorentino" (Comuni di: Dicomano, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo);
- Area di raccolta "Piana Fiorentina" (Comuni di: Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino, Signa);

- Area di raccolta “Fiesole e Chianti” (Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Valdelsa, Fiesole, Greve, Impruneta, S. Casciano Valdipesa, Scandicci, Tavarnelle Valdipesa);
- Area di raccolta “Lastra a Signa” -(Comune di Lastra a Signa)

Servizi di raccolta e servizi di raccolta differenziata

Il sistema integrato dei servizi di raccolta RU e raccolta differenziata è progettato in maniera tale da garantire:

- il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal piano;
- l'attuazione concreta degli obiettivi di raccolta previsti dal D.Lgs 22/97 per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi;
- la raccolta differenziata di quelle tipologie di rifiuto che richiedono particolari precauzioni in ordine alle loro caratteristiche di pericolosità ambientale;
- la raccolta differenziata di beni durevoli che tenga conto anche della loro potenziale valorizzazione;
- la previsione di idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di frequenti abbandoni (es. rifiuti inerti);
- la raccolta di apparecchiature contenenti CFC che preveda idonei accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei gas nell'ambiente;
- la valorizzazione e potenziamento di siti presidiati a servizio dell'utenza per il conferimento di più tipologie di rifiuti;
- la riorganizzazione della attuale rete di smaltimento RU indifferenziato in considerazione degli obiettivi di recupero da perseguire e della conseguente riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati;
- la valutazione della competitività economica dei vari sistemi di raccolta;
- l'inserimento nel contesto urbano delle strutture atte a raccogliere i rifiuti, con l'adozione di complementi di arredo urbano coerenti con le caratteristiche del territorio.

Impianti di supporto alle raccolte differenziate

Gli impianti di supporto alla raccolta differenziata, per i quali sono dettati i criteri generali ai fini della loro ubicazione sono:

- le isole ecologiche costituite da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
- le stazioni ecologiche: punti di conferimento sorvegliato senza trattamenti di tutte le frazioni (compresi rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi), con cui dare soluzione anche ad ogni problematica accessoria utile a migliorare il rapporto con gli utenti e rendere possibile il conferimento di frazioni anche residuali;
- le piattaforme, punti di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e perico-

losi, con trattamenti preliminari.

In aggiunta a tali impianti si individuano i seguenti ulteriori sistemi puntuali di raccolta differenziata:

- depositi funzionali provvisori per specifiche tipologie;
- stoccaggi funzionali di piccole dimensioni.

Il Piano vuole privilegiare il recupero di materie prime e la termoutilizzazione e limitare l'utilizzo degli impianti di discarica, che a regime dovrà riguardare quasi esclusivamente sovralli dal trattamento meccanico, spazzamento e scorie e ceneri inertizzate dalla termoutilizzazione.

La capacità di trattamento deve garantire a regime l'autosufficienza dell'ATO, con l'eccezione dei flussi concordati con altri ATO, ed essere sufficiente a coprire anche le punte di produzione ed i fermo impianti.

Il ciclo prevede:

- l'avvio di tutti i rifiuti ad impianti di trattamento
- il trattamento dei rifiuti:
 - tramite selezione meccanica con separazione della frazione organica e del ferro e produzione di sovrallio combustibile o di CDR;
 - in alternativa un pretrattamento dei rifiuti, preliminare alla termoutilizzazione, quale l'eliminazione della frazione fine e del ferro;
 - limitatamente ai rifiuti da spazzamento e da aree pubbliche la possibilità di avvio diretto a discarica, preferibilmente previo pretrattamento teso al recupero della frazione combustibile;
 - la possibilità di avvio diretto a discarica per quote minoritarie di fanghi o rifiuti dalla depurazione delle acque e per specifiche frazioni di rifiuto che non risulti opportuno avviare al trattamento o alla termoutilizzazione.
- il compostaggio:
 - della frazione organica separata tramite selezione e la successiva raffinazione del compost prodotto con l'obiettivo di usi poveri quale ammendante in agricoltura o per ripristini ambientali e paesaggistici;
 - in alternativa la stabilizzazione della frazione organica per copertura giornaliera e finale delle discariche ed altri usi ammessi dalle norme tecniche;
 - della frazione verde da manutenzione del paesaggio e della frazione organica raccolta separatamente per la produzione di compost di qualità;
 - l'additivazione alla frazione organica (sia da selezione che da raccolta differenziata) di quote di fanghi di depurazione di idonee caratteristiche e di quote di rifiuti speciali utili per favorire la degradazione e l'umificazione della frazione organica o per migliorare le caratteristiche del prodotto finito.

- la termoutilizzazione:
 - dei sovvalli combustibili e del CDR;
 - in alternativa, limitatamente a parte dei rifiuti prodotti, la termoutilizzazione dei rifiuti residuati dal pretrattamento;
 - la termoutilizzazione di fanghi di depurazione;
 - la termoutilizzazione di quote di rifiuti speciali e dei rifiuti sanitari combustibili.
- lo stoccaggio definitivo in discarica controllata:
 - dei residui dagli impianti di trattamento;
 - dei rifiuti urbani esterni;
- lo smaltimento in discarica per inerti:
 - dei residui dal trattamento degli inerti effettuato in specifici impianti di smaltimento o di recupero (soggetti a procedura semplificata);
 - dei manufatti e dei rifiuti non pericolosi contenenti amianto (con limiti in fibre libere stabiliti dalla vigente normativa).

Livorno

Il Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Livorno, redatto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 22/97 e dalla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 e dal Piano regionale, è stato adottato con DCP n.158 del 31 luglio 2000 ed approvato con DGR n. 1082 del 17 ottobre 2000.

Il Piano contiene una analisi generale di tutte le fasi di gestione dei rifiuti della provincia di Livorno corrispondente all'ATO 4 (come stabilito all'art. 4 della L.R. 25/98), in particolare vengono esaminati:

- il quadro evolutivo delle raccolte differenziate mediante la comparazione di diverse annualità per le quali sono disponibili dati ed informazioni;
- l'organizzazione dei sistemi per la raccolta differenziata e le caratteristiche dei servizi integrati;
- l'analisi disaggregata della produzione di RU, dell'efficienza dei sistemi di raccolta differenziata e l'indicazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio nel breve e medio periodo.

Va evidenziato che le Province di Livorno e Pisa hanno sottoscritto un apposita Convenzione al fine di disciplinare i flussi dei rifiuti di 6 Comuni, geograficamente appartenenti alla Provincia di Pisa, che per ragioni di prossimità agli impianti di smaltimento finali conferiscono i propri rifiuti all'ATO di Livorno.

L'aggregazione territoriale per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU è articolata in 4 aree di raccolta o bacini di utenza:

- Livorno;
- Rosignano;
- Piombino e Val di Cornia;

- Isola d'Elba.

In tali aree di raccolta i Comuni adottano strumenti amministrativi omogenei e coerenti che definiscano le modalità organizzative dei servizi e gli obblighi di conferimento differenziato sul territorio. La programmazione dei sistemi di gestione della RD nei singoli bacini ha previsto l'individuazione delle frazioni merceologiche al fine di valutare la qualità del rifiuto indifferenziato e l'ammontare delle singole frazioni presenti. Conoscendo il quantitativo raccolto in modo differenziato è stato possibile calcolare l'Indice di intercettazione della RD, ovvero la quota da questa intercettata rispetto al totale della frazione presente nel rifiuto, che rappresenta un elemento di rilevanza nella programmazione dei sistemi di gestione.

Il Piano prefigura tre possibili scenari di programmazione ed individua tra di essi quello tecnicamente più congruente ed attendibile in considerazione delle analisi comparate sull'andamento della crescita di RU nella Provincia nell'ultimo quinquennio, nonché delle necessarie politiche di riduzione che si intende promuovere ed attivare.

Nella seconda parte del Piano vengono analizzate le specifiche tecniche attuali e tendenziali del sistema impiantistico della Provincia e sono riportate le schede descrittive degli impianti esistenti ed in fase di realizzazione allo scopo di definire l'offerta di smaltimento sul territorio ricompreso nell'ATO 4.

L'ultima parte dell'elaborato individua gli orientamenti e gli obiettivi generali al fine della definizione delle azioni di pianificazione.

Gli obiettivi di recupero sono stati fissati al 35% in peso dei rifiuti prodotti entro marzo 2001 e, al 50% entro marzo 2003. Il modello di organizzazione della raccolta differenziata prescelto è articolato su tre livelli di concentrazione del servizio:

- isola ecologica;
- stazione ecologica;
- piattaforma.

I flussi di rifiuti residui destinati allo smaltimento finale, considerati anche gli apporti marginali dei sei Comuni dell'ATO 3, sono stati determinati in funzione dello scenario di produzione di RU atteso nonché in considerazione degli obiettivi di efficienza delle raccolte differenziate stabilite dal Piano medesimo.

La programmazione è articolata, inoltre, secondo le seguenti fasi temporali:

- Situazione attuale;
- Situazione al 2001/2002;
- Situazione al 2003/2004 (regime).

Per ognuna delle scadenze temporali sono prospettate le soluzioni rispondenti agli obiettivi previsti dal Piano con la previsione, sia degli opportuni adeguamenti degli impianti esistenti, sia delle

necessarie nuove realizzazioni tecnologico-impiantistiche finalizzate:

- a valorizzare la qualità dei materiali derivanti dalle raccolte differenziate ai fini del loro collocamento di mercato;
- a valorizzare la componente energetica del rifiuto residuo post RD con particolare riferimento alle frazioni secche combustibili per le quali siano risultate tecnicamente non praticabili altre forme di riciclaggio e di recupero di materia, in ogni caso preferibili;
- al trattamento del rifiuto residuo post RD, mediante selezione e stabilizzazione delle frazioni organiche con l'obiettivo di ridurre le frazioni biodegradabili destinate alla discarica in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 31/99/CE, nonché a separare la frazione inerte e ridurre la pericolosità di eventuali frazioni contenute negli RU tal quali;
- ad avviare a smaltimento finale in discarica i soli flussi di rifiuto urbano sottoposto a trattamento, le frazioni inerti e/o inertizzate e i sovralli derivanti dai processi di trattamento.

A livello impiantistico è, inoltre, prevista la realizzazione di un centro unitario di ATO per la cernita, riqualificazione e commercializzazione delle raccolte differenziate strutturato in moduli per consentire e incentivare lo sviluppo delle RD.

Infine, in attesa della pianificazione relativa al secondo stralcio inerente la gestione dei rifiuti speciali, per alcuni flussi di rifiuti particolarmente significativi e prioritari per l'ATO in esame (rottami e veicoli fuori uso, amianto, rifiuti inerti non pericolosi, rifiuti agricoli), sono indicati i criteri generali di gestione.

Grosseto

Il Piano provinciale della Provincia di Grosseto è stato adottato con DCP n. 53 del 22/07/2002.

Il sistema di raccolta differenziata che si vuole avviare deve garantire i seguenti obiettivi immediati:

- recuperare buona parte dei materiali riciclabili;
- organizzare in modo più adeguato tutta la raccolta, pensando ad una tipologia di raccolta integrata;
- garantire ad ogni flusso di rifiuto un adeguato smaltimento.

Tutto ciò anche nello spirito di limitare al massimo il ricorso alla discarica e al recupero energetico.

Il piano prevede l'attivazione di una grande campagna di sensibilizzazione, a tutti i livelli e con particolare riferimento a quello scolastico, per rafforzare l'informazione sulla necessità assoluta di avviare una inversione di tendenza in questa materia.

Altro obiettivo importante che il presente programma assume è quello di confermare il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza dell'ATO numero 9. Sulla base del predetto principio non è possibile, salvo casi particolari opportunamente normati, l'*import/export* di rifiuti dall'ambito provinciale.

Il Piano non prevede di procedere alla individuazione di nuovi siti da destinare alla realizzazione dell'impiantistica di supporto, privilegiando e valorizzando al massimo il patrimonio attualmente disponibile, anzi prevedendo condizioni gestionali più rigorose in linea con le più evolute norme in materia.

Per quanto concerne il sistema delle discariche è stato confermato quello in essere con l'obbligo di procedere alla immediata messa in sicurezza e bonifica delle discariche che hanno esaurito la loro funzione attiva.

Il Piano prevede l'utilizzo di un solo sito per il conferimento dei rifiuti non altrimenti riciclabili o recuperabili sotto forma di energia.

Quindi l'intero sistema industriale prefigurato, attraverso il principio della valorizzazione delle strutture esistenti, consente di liberare risorse economiche, altrimenti necessarie per la costruzione e gestione di impianti a tecnologia complessa, da destinare alla realizzazione di un sistema "aggressivo" di raccolta differenziata sull'intero territorio provinciale e delle connesse strutture di supporto (isole ecologiche, ecocentri, impianti di valorizzazione).

Individuazione dell'ATO

La Provincia di Grosseto conferma nel nuovo Piano la coincidenza dell'ATO con i confini provinciali, e la corrispondenza con i precedenti *sottobacini* (I°, II°, III°, IV°) delineati dal precedente Piano Provinciale con analoghe *aree omogenee di raccolta* (I^a, II^a, III^a, IV^a).

Per area di raccolta deve intendersi la parte funzionale dell'ATO coerente con l'obiettivo di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Quindi le aree di raccolta individuate sono:

- area di raccolta numero 1 tra i comuni di: Follonica, Massa Marittima, Gavorrano, Scarlino, Monterotondo, Pontieri;
- area di raccolta numero 2 tra i comuni di: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Cinigiano, Roccastrada, Civitella Paganico;
- area di raccolta numero 3 tra i comuni di: Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in T., Manciano, Monte Argentario;
- area di raccolta numero 4 tra i comuni di: Arcidosso, Castell'Azzara, Pitigliano, Sorano, Seggiano, Castel del Piano, Semproniano, Roccalbegna, S. Fiora.

All'interno dell'ATO numero 9 verranno garantite:

- una gestione unitaria e coordinata del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti;
- l'autosufficienza dell'ATO rispetto allo smaltimento dei rifiuti, con la previsione formale di non accettare importazione o esportazione di flussi di rifiuti dall'ambito, con l'esclusione dei flussi da avviare al recupero e/o riciclaggio;
- la pari condizione per tutti i comuni dell'ATO.

Il presente Piano/Programma, in conformità delle prescrizioni del Piano Regionale, prevede all'interno dell'ATO il completamento dell'impiantistica di supporto al sistema integrato e in particolare:

- ulteriori impianti di valorizzazione dei flussi di raccolta differenziata (secco);
- impianti di valorizzazione dei flussi di raccolta differenziata (organico e verde);
- impianti di trattamento del flusso residuo;
- impianti di smaltimento finali degli scarti di processo.

L'Amministrazione Provinciale conferma inoltre una gestione unitaria dei rifiuti nell'ATO secondo criteri di autosufficienza, economicità ed efficacia del servizio. A questo fine è stato costituito, un Comitato Provinciale per l'attuazione del Piano/Programma di gestione dei rifiuti, promosso e presieduto dalla Provincia, con la funzione di garantire il monitoraggio, il coordinamento e l'attuazione del Piano con particolare riferimento a:

- sviluppo delle attività di recupero e riciclo, di rifiuti urbani, assimilabili e industriali;
- verifica della corretta attuazione degli impianti a tecnologia complessa previsti dal Piano/Programma;
- chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti secondo i principi di prossimità, auto sufficienza e gestione integrata fissati dal presente Piano/Programma;
- realizzazione degli enti e delle strutture previste per la gestione unitaria del ciclo di raccolta, recupero e smaltimento.

Arezzo

Il Piano Provinciale di gestione rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 14/04/1999.

Massa-Carrara

Il Piano Provinciale di gestione rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 06/10/1998; pronuncia di conformità DGRT n. 261 del 15/03/99.

Pisa

Il Piano Provinciale di gestione rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 25/02/2000; approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 370 del 14/07/2000.

Siena

Il Piano Provinciale di gestione rifiuti è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 01/03/1999; approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 537 del 10/05/1999.

BASILICATA

Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi, approvato con la Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2001, sancisce, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 22/97, il superamento dell'attuale sistema gestionale caratterizzato da una grande frammentazione e basato sull'utilizzo pressoché esclusivo delle discariche. Il piano si impone come uno strumento conoscitivo e operativo attraverso il quale impostare le azioni di programmazione e controllo nell'intero settore dei rifiuti; si tratta, in pratica, di una vera e propria linea guida per le amministrazioni locali che dovranno sviluppare in autonomia i ruoli di propria competenza e la propria pianificazione territoriale a cominciare dalle Autorità d'Ambito e dalle province di Potenza e Matera.

Inoltre il PRG è stato pensato come un testo unico che va a riordinare e riorganizzare la materia incorporando la preesistente pianificazione regionale di settore su amianto, rifiuti industriali e bonifiche dei siti inquinati.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti costituisce lo strumento quadro di riferimento per la pianificazione a scala provinciale e comunale e riguarda la pianificazione e la regolamentazione delle attività di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito regionale, derivanti da ogni attività di produzione, consumo, commercio e di bonifica dei siti inquinati.

Il piano persegue le seguenti principali finalità:

- applicazione della normativa in materia di rifiuti (Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 e s.m. e suoi decreti attuativi);
- recepimento e integrazione dei preesistenti piani di settore (Piano dei Rifiuti Industriali, Piano di Bonifica e Risanamento, Piano Amianto);
- introduzione nella normativa regionale di elementi di pianificazione mirati al contenimento della produzione dei rifiuti e alla progressiva riduzione dell'uso di discariche favorendo la diffusione di appropriate tecnologie di recupero;
- definizione delle linee programmatiche volte ad incentivare le più opportune forme di riutilizzo, riciclaggio, e recupero dei rifiuti;
- individuazione del fabbisogno impiantistico necessario a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- miglioramento dei controlli ambientali in tale settore;
- promozione e sviluppo dell'informazione e dell'educazione ambientale della cittadinanza.

Al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi, il piano contiene un'analisi conoscitiva approfondita e omnicomprensiva mirata alla caratterizzazione dell'attuale sistema regionale di gestione dei rifiuti ed, in particolare, alla definizione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti prodotti. Sulla

base di questo quadro informativo vengono definiti gli assi prioritari di intervento ed i relativi strumenti generali di riferimento (normativi, incentivanti e tariffari) che devono essere attivati.

Il piano non interviene sugli aspetti prettamente gestionali che sono demandati agli ambiti territoriali ottimali (ATO). È ribadito infatti che l'organizzazione degli ATO è affidata alle Province che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 22/97, "*...assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto. Inoltre, "per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione"* (art. 23, comma 1 e 2). In tale contesto il Piano Regionale definisce i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 19, punto n) del D.Lgs 22/97. E' importante evidenziare che il piano è in stretta correlazione con i piani di settore in quanto fornisce loro una cornice unitaria entro cui operare.

Sulla base di quanto detto il Piano si configura come un osservatorio attivo e dinamico del sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti, in grado di indirizzarne l'evoluzione e di promuovere politiche ambientalmente attive. Tali politiche saranno basate sull'innovazione tecnologica, sulla tutela dell'ambiente ed il suo controllo, sulla partecipazione e sulla condivisione degli obiettivi.

Come anticipato il piano è consegnato in forma di testo unico che riassume tutta la preesistente pianificazione territoriale di settore. Il piano è pertanto costituito da 7 parti tra loro distinte, così articolate:

- piano di Gestione Rifiuti;
- legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2001, "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano";
- analisi geografica del territorio regionale (descrizione orografica, climatologica, geologica, idrologica, idrogeologica della Regione Basilicata con le peculiarità correlate alla sismicità, alla viabilità ed ai vincoli paesaggistici esistenti);
- piano sulla Raccolta Differenziata;
- piano di Bonifica e suo aggiornamento;
- piano sui Rifiuti Industriali;
- piano Amianto.

L'analisi di seguito riportata riguarderà essenzialmente le parti relative al di piano di gestione rifiuti, al piano sulla raccolta differenziata ed alcuni cenni sulla normativa regionale di approvazione del Piano e applicativa del D.Lgs 22/97 (Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2001 "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano").

Piano di Gestione Rifiuti

La conoscenza della realtà su cui si va ad operare costituisce il presupposto indispensabile per il processo di pianificazione. Pertanto costituisce parte integrante del Piano di gestione dei rifiuti un'analisi dettagliata delle seguenti problematiche: normativa di settore, caratteristiche socio-economiche e territoriali, flussi di rifiuti e tecnologie di recupero e smaltimento, elenco delle priorità d'intervento.

Sulla base del quadro descrittivo della realtà regionale, il Piano definisce le azioni specifiche da intraprendere; gli strumenti messi in campo sono sia di tipo normativo sia di tipo economico (incentivi e disincentivi).

I principali criteri guida alla base del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata possono così sintetizzarsi:

- il rispetto del mercato, in considerazione del fatto che il Piano deve essere “calato” nella realtà e quindi nelle complesse relazioni economiche e sociali in atto;
- la partecipazione dei soggetti coinvolti ed, in particolare, degli utenti del servizio che passa attraverso la condivisione degli obiettivi proposti;
- la tutela dell'ambiente e della salute, che deve considerarsi il vincolo e l'obiettivo di primaria importanza nel processo di pianificazione;
- la realizzazione di un quadro normativo che garantisca il conseguimento degli obiettivi minimi e fornisca garanzie sulla tutela dell'ambiente e della salute;
- la realizzazione di un sistema di incentivi che premino i soggetti attuatori al fine di superare gli obiettivi minimi del piano;
- lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e, quindi, l'introduzione di nuovi processi di trattamento ambientalmente compatibili ed economicamente sostenibili;
- la promozione di processi di certificazione ed autocertificazione.

Tali criteri guida si esplicano attraverso l'apposizione di obiettivi minimi (e quindi non rigidi), fornendo contestualmente una serie di incentivazioni al loro superamento e quindi ad un crescente impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il superamento degli obiettivi minimi è incentivato dagli strumenti normativi che oltre a svolgere un ruolo generale di tutela, svolgono azioni volte a favorire il processo di crescita e responsabilità attraverso la fornitura di servizi, la creazione di infrastrutture, la formazione e l'informazione.

Va sottolineato che il piano affida il suo successo alle dinamiche di mercato intervenendo su di esse in modo da favorire le opzioni più competitive ed ambientalmente più corrette: pertanto esso tende a coinvolgere i diversi soggetti interessati nella ricerca delle soluzioni più efficienti.

Il Piano disciplina anche il rapporto con i piani di settore e pone le basi per la predisposizione di idonee reti di monitoraggio.

Infine, opportuna rilevanza viene data al processo di formazione dei gestori e degli operatori del settore e di informazione ambientale agli utenti.

I primi due capitoli contengono la descrizione delle varie fasi operative di elaborazione del documento con accenni alla metodologia di lavoro impiegata; viene quindi illustrato il piano in termini di caratteristiche, finalità e contenuti.

Nel capitolo 3 si riporta un'analisi della legislazione vigente, in particolare la descrizione del quadro normativo del settore rifiuti nonché degli altri settori di interesse nel documento.

Il capitolo 4 contiene l'analisi qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti in regione. La caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti urbani, industriali, dei rifiuti provenienti da bonifiche e ospedalieri trattati, rappresenta, infatti, il punto di partenza per la predisposizione del PGR per via della stretta relazione esistente tra flussi di materia ed aspetti gestionali ed impiantistici. Le fonti dei dati necessari per ricostruire quantità e qualità dei vari flussi di rifiuti sono state diverse: letteratura scientifica, archivi istituzionali, indagini e rilevamenti diretti. In particolare, per i rifiuti urbani la trattazione prevede quanto segue:

- caratterizzazione del rifiuto tal quale;
- stima dei quantitativi di materie prime secondarie ricavabili dalla raccolta differenziata e successiva caratterizzazione merceologica del rifiuto rimanente (maggiori informazioni sulla raccolta differenziata sono contenute nell'apposito Piano);
- individuazione del flusso *secco* (sopravaglio) ed *umido* (sottovaglio) derivanti dalle operazioni di preselezione;
- valutazione dei flussi di energia e materiali riguardanti i processi di termodistruzione con recupero energetico della frazione secca ottenuta per vagliatura del rifiuto, di stabilizzazione aerobica della frazione umida e compostaggio del rifiuto “verde” separato alla fonte (mercati ortofrutticoli, parchi e giardini, cassonetti).

Informazioni dettagliate sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti industriali recuperabili sono contenute nel capitolo 5. L'analisi preliminare delle tecnologie di trattamento ha riguardato le modalità di smaltimento attualmente disponibili sul territorio nazionale ed in ambito internazionale (*best available technologies*). I trattamenti previsti sono suddivisi in trattamenti per rifiuti urbani e industriali e in funzione della tipologia in:

- trattamenti fisici
- trattamenti chimici
- trattamenti biologici.
- trattamenti termici.

Il capitolo contiene inoltre l'aggiornamento del

censimento dei siti potenzialmente contaminati, la classificazione delle aree censite e dettagli sull'attività di costituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare.

Il capitolo 6, sulla base di una accurata descrizione dell'impiantistica esistente nelle due province, costituita dal censimento degli impianti autorizzati, individua le principali tecnologie attualmente utilizzabili per l'organizzazione di un sistema integrato regionale.

Il capitolo 7 è relativo alle strategie per definire i flussi di massa ottimali; tali strategie sono state individuate grazie alla implementazione di un modello ottimizzante per la gestione dei rifiuti (il modello MARKAL) che è servito a confrontare diversi sistemi gestionali e differenti opzioni tecnologiche, allo scopo di ottimizzare l'allocazione delle risorse nell'ambito degli obiettivi di piano prefissati. Particolare attenzione viene posta alle relazioni esistenti tra il sistema rifiuti e le tematiche di Kyoto in materia di riduzione dei gas serra.

In sintesi l'applicazione del modello ottimizzante prevede le seguenti fasi:

- ipotesi di scenario;
- predisposizione del modello ottimizzante per il caso regionale;
- valutazioni economiche;
- emissioni di inquinanti in atmosfera dal "sistema rifiuti";
- criteri per l'individuazione del sistema impiantistico di riferimento.

Il capitolo 8 è relativo al modello gestionale e operativo e contiene la definizione degli ATO ed i relativi spunti organizzativi. Il capitolo tratta il problema della definizione e dell'organizzazione degli ambiti di gestione ottimali, soffermandosi su tre punti essenziali:

- impiantistica d'ambito in relazione alla situazione esistente;
- adozione di modelli gestionali per gli ambiti ottimali;
- azioni per il raggiungimento degli obiettivi (ecotassa, incentivi, limitazioni all'uso delle tecnologie più inquinanti).

In attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 22/97 sono individuati due ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani:

- ATO N1, costituito dai comuni compresi nella Provincia di POTENZA;
- ATO N2, costituito dai comuni compresi nella Provincia di MATERA.

Allo scopo di garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, i comuni ricadenti nello stesso ATO, stipulano apposita convenzione, su iniziativa della Provincia che esercita le funzioni di coordinamento. La provincia mette a disposizione

dell'ATO le risorse funzionali e di personale di cui l'organismo ha bisogno e definisce il quadro di riferimento operativo dell'ATO medesimo nel rispetto del Piano Provinciale dei rifiuti.

Nel capitolo 9, cuore operativo del documento, viene descritta quella che dovrebbe essere la struttura del sistema integrato per la gestione dei rifiuti sia per il ciclo degli urbani che per i rifiuti industriali. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, in sintesi, il sistema integrato per la Basilicata dovrebbe comprendere: raccolta differenziata (dal 15 al 35%), inceneritori con recupero energetico (dal 30 al 45%), impianti di stabilizzazione aerobica (dal 35 al 55%) – questi ultimi dotati di linee parallele per produrre compost (dal 10 al 20%) e frazione organica selezionata (dal 25 al 35%), discariche controllate per i materiali residui (dal 20 al 35%), stazioni di vagliatura del rifiuto tal quale.

Per i rifiuti industriali si delinea l'opportunità di istituire due distinte piattaforme polifunzionali situate nel bacino provinciale di Potenza e in quello di Matera. Per quanto attiene all'incenerimento è da valutare la possibilità di ricorrere al termidistruttore della Fiat Sata di Melfi per trattare rifiuti inceneribili generati in altre attività industriali regionali, nonché la possibilità di avvalersi di nuovi impianti, in base alla moratoria prevista dalla legge regionale n. 6/2001, o di operazioni di recupero energetico da parte del sistema industriale; bisogna effettuare un'attenta verifica sugli impianti di trattamento esistenti per stabilire la necessità di adeguamento agli standard normativi; si riscontra la necessità di procedere all'ampliamento delle discariche esistenti e/o all'entrata in funzione di nuove discariche, anche per rifiuti pericolosi.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si completa con il capitolo 10, con la definizione del quadro di riferimento delle strategie di controllo e monitoraggio volte a garantire la minimizzazione degli impatti ambientali (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc.) derivanti dalle operazioni di recupero e smaltimento in condizioni ordinarie e ad individuare, in tempo utile per un efficace intervento, le eventuali situazioni di rischio per gli operatori, le popolazioni coinvolte ed, in generale, per l'ambiente circostante. Tale approccio risulta essere in accordo con quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22: gli ATO dovranno prevedere sistemi integrati di monitoraggio in grado di tenere conto delle peculiarità delle seguenti tipologie di impianto:

- discariche;
- impianti di termodistruzione;
- impianti di stabilizzazione digestione aerobica e di compostaggio.

I controlli saranno attuati mediante opportune reti di monitoraggio basate sull'integrazione di sensori in situ ed in remote sensing, chimico-fisici e biologici, in automatica e mediante prelievamento e successive analisi di laboratorio. In tale conte-

sto i test ecotossicologici risultano particolarmente utili per comprendere la correlazione danno-dose, ovvero per caratterizzare quantitativamente gli effetti indotti dall'inquinamento.

Piano sulla raccolta differenziata

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede una specifica sezione dedicata ad una proposta di linee guida per la pianificazione in materia di raccolte differenziate.

Gli obiettivi generali della proposta di piano regionale sulla raccolta differenziata sono, in sintesi, i seguenti:

- contenimento della produzione dei rifiuti;
- separazione dei flussi;
- valorizzazione dei rifiuti;
- recupero dei materiali;
- recupero energetico;
- riduzione del fabbisogno di discarica;
- minimizzazione degli impatti ambientali dei processi di trattamento e smaltimento;
- definizione di una mappa delle aree idonee ai diversi e particolari impianti di smaltimento.

L'articolazione della proposta si basa sul quadro regionale della produzione complessiva di rifiuti urbani che vengono caratterizzati, in funzione della composizione merceologica e in base ai flussi di provenienza. Le quantità vengono stimate a livello regionale e provinciale in funzione di un dato di letteratura del pro capite di produzione.

Di seguito vengono analizzate le differenti modalità applicabili di raccolta differenziata integrata che prevedono essenzialmente la combinazione di raccolta domiciliare e di raccolta con contenitori stradali. Le raccolte domiciliari sono considerate imprescindibili in quanto sensibilizzano maggiormente il cittadino e soprattutto favoriscono una migliore gestione dei rifiuti poiché le frazioni che si ottengono hanno una qualità maggiore espressa in termini di assenza di impurità.

Sulla base delle percentuali di rendimento attese delle raccolte differenziate, vengono proposti degli obiettivi quantitativi del 30%, 40% e 50% nell'arco di un triennio (2000-2002); ai fini dell'ottenimento dei target risulta a maggior ragione necessario prevedere una crescente diffusione sul territorio delle raccolte domiciliari integrate.

A valle della proposta di scenario di raccolta differenziata per il triennio 2000-2002 viene analizzato il rapporto tra resa di intercettazione delle raccolte differenziate e relativi fabbisogni impiantistici. In particolare, in funzione dei flussi differenziati e della loro qualità, si prevede un quadro impiantistico articolato come segue:

- impianti di compostaggio destinati esclusivamente alla produzione di compost di qualità da destinare all'utilizzo agronomico;
- impianti intermedi di selezione della frazione

secca assimilabile a CDR da destinare a combustione in impianti esterni;

- un fabbisogno di discarica destinato a ridursi drasticamente;
- un fabbisogno di impianti di incenerimento destinato a crescere per sopperire all'eliminazione della discarica.

In un sistema così delineato le piattaforme per la raccolta differenziata, o isole ecologiche, assumono un'importanza strategica.

La promozione e la gestione del sistema da parte degli enti territoriali competenti deve prevedere innanzitutto: informazione ai cittadini e supporto ai Comuni nonché coordinamento delle attività di controllo su produzione e gestione dei flussi.

A tali fini viene istituito l'Osservatorio sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, la struttura tecnica che si pone alla base della gestione del sistema proposto. A tale Osservatorio, che deve prevedere sia una sezione regionale che delle sezioni provinciali, possono essere attribuite diverse funzioni tra le quali:

- acquisizione dei dati circa la produzione dei rifiuti;
- programmazione e coordinamento delle analisi merceologiche;
- coordinamento e supporto tecnico alle iniziative previste;
- possibilità di collocamento dei materiali recuperati tramite eventuali accordi con gli operatori locali;
- coordinamento e supporto alle attività informative;
- promozione di forme di incentivazione;
- supporto tecnico alla definizione degli aspetti tariffari.

Viene quindi descritta l'attuazione della proposta calata nella realtà territoriale lucana, in funzione delle specifiche caratteristiche socio-economiche e urbanistiche delle diverse aree della regione. In tutte le varie realtà deve essere prevista una campagna di comunicazione adeguata rivolta ai cittadini che riesca a coinvolgere i singoli nel programma di raccolta differenziata sviluppando la sensibilità ambientale collettiva.

In sintesi, fatta salva la specificità dei contesti locali, la proposta prevede la raccolta domiciliare per l'umido, la carta e il cartone, i contenitori di plastica per liquidi e campane stradali per vetro e metalli nonché la realizzazione di una piattaforma ecologica in un punto strategico del territorio comunale accessibile al maggior numero di cittadini/utenti.

La definizione delle modalità di raccolta domiciliare monomateriale integrata da attivare sul territorio e la delimitazione dei relativi bacini di gestione deve essere quindi definita in funzione delle caratteristiche geografiche e abitative della re-

gione. La Basilicata è caratterizzata da una presenza di piccoli centri abitati di modeste entità localizzati in maniera frammentata sul territorio regionale, condizioni socio-economiche non omogenee e una rete stradale limitata. Si impone quindi un approccio pianificatorio adeguato perché risulta impossibile programmare un unico sistema standardizzato di servizi per tutte le aree.

Secondo la proposta, la realtà territoriale ideale per effettuare senza difficoltà e con economia di esercizio la raccolta differenziata è rappresentata dai Comuni che contano dai 10.000 ai 15.000 abitanti.

**Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2001
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”**

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato contestualmente alla legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2001 e ne costituisce parte integrante.

La Regione con tale legge disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

Il titolo III della legge regola i Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti nonché le Procedure per l'approvazione dello stesso.

Il piano regionale deve contenere:

- i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
- i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui al punto precedente;
- i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;
- la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
- i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è in-

tegrato dal piano regionale per la bonifica dei siti contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso.

Contestualmente ai criteri di redazione ed approvazione del piano regionale la legge disciplina anche i piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti.

Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 10, contiene:

- la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;
- il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
- la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione sub-provinciale;
- l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
- l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
- l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- le modalità per l'attuazione del Piano;
- i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;
- la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento.

Al titolo IV sono definiti gli ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei rifiuti urbani, ed individuati in :

- ATO 1. costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza;
- ATO 2. costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Matera.

La legge prevede comunque che dette delimitazioni possano essere modificate, con deliberazione

del Consiglio regionale, al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani o per armonizzare gli ATO a sopravvenute scelte di programmazione regionale.

Agli articoli 15 e 16 sono riportate le modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la costituzione dell'Autorità di ambito, organismo che esercita, in forma unitaria, per conto degli enti locali convenzionati del medesimo ATO, tutte le funzioni di organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

All'articolo 30 è stabilito che il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione si impegna, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ARPAB, a raccogliere e a divulgare i dati relativi al ciclo dei rifiuti, ad effettuare tutte le elaborazioni tecnico-scientifiche e a fornire pareri tecnici ed amministrativi alla Provincia e agli Enti locali.

All'articolo 22 si prevede la fissazione degli importi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. I proventi derivanti dalle disposizioni del citato articolo, costituiscono il fondo incentivante destinato alle province e agli ATO secondo i criteri stabiliti dall'apposito regolamento di attuazione emanato dalla Regione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, la Regione, sentita la Provincia, diffida l'autorità d'ambito a provvedere, entro un congruo termine.

Il regolamento di attuazione stabilirà, tra l'altro, i casi nei quali possono essere ridotti o dichiarati decaduti gli incentivi provenienti dal fondo ed erogati a favore delle province degli ATO.

Matera

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale, gli obiettivi e i criteri guida del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Matera, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 29/07/2002, sono i seguenti:

il *raggiungimento dell'autosufficienza provinciale*, sia attraverso la razionalizzazione ed il migliore utilizzo degli impianti esistenti e di quelli previsti, che attraverso il potenziamento di quelli esistenti che verranno ritenuti idonei e la riduzione dello smaltimento in discarica;

il *raggiungimento di una corretta gestione dei rifiuti* prevedendo, in ordine di priorità:

- la riduzione alla fonte, attraverso l'incentivo del compostaggio domestico; la predisposizione di campagne informative volte ad incentivare forme di consumo più attente al problema di rifiuto;
- la raccolta differenziata delle frazioni che possono essere avviate a recupero e di quelle che possono creare problemi in fase di smaltimento

e che devono essere avviate a trattamento (ad esempio i beni di consumo durevoli);

- l'avvio al recupero di materia delle frazioni secche riciclabili (carta, vetro, metalli, plastica, legno, tessili) e delle frazioni umide selezionate a monte (in particolare gli scarti verdi provenienti dalla manutenzione dei giardini pubblici e privati, gli scarti provenienti dai grandi produttori quali mense, mercati ecc.) e, parzialmente, della frazione organica stabilizzata;
- il recupero energetico delle frazioni secche non riciclabili provenienti da raccolte differenziate di tipo secco/umido o da impianti di selezione del rifiuto tal quale;
- lo smaltimento in discarica delle sole frazioni non altrimenti recuperabili e della frazione di sottovaglio stabilizzata da utilizzare come copertura;

il *coordinamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani*, all'interno di un quadro di autosufficienza impiantistica provinciale, secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità;

il *raggiungimento dell'obiettivo del 35% di raccolta differenziata a partire dal 2003* attraverso l'attivazione di sistemi di raccolta che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche dei diversi Comuni, favorisca il conferimento da parte dei cittadini.

In particolare dovrà essere resa obbligatoria la raccolta differenziata di tutte le frazioni secche recuperabili (carta, vetro, imballaggi in plastica, metalli), della frazione verde proveniente dai giardini pubblici e privati, dai mercati e dalle mense, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli; sarà pure obbligatoria, nei centri con popolazione superiore a 5.000 abitanti la raccolta differenziata della FOR-SU, mentre nei centri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si punterà alla diffusione del compostaggio domestico;

la *riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire in discarica* sia attraverso le azioni di raccolta differenziata indicate al punto precedente che attraverso l'introduzione del recupero energetico della frazione secca non recuperabile;

la *minimizzazione degli impatti ambientali derivanti dai processi di trattamento e smaltimento dei rifiuti* sia attraverso la concentrazione dei conferimenti in un numero limitato di impianti che attraverso la definizione dei criteri per la localizzazione dei nuovi impianti.

Il Piano Provinciale si basa su una stima decennale della produzione di rifiuti che si prevede abbia un trend di crescita con tassi di incremento percentuale decrescenti, ma sempre positivi che portano, a fine 2011 ad avere una produzione pari a 1,3 kg/ab al giorno.

Il Piano considera come imprescindibili gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in parti-

colare per quanto riguarda:

- il raggiungimento di una raccolta differenziata pari al 35% nel corso del 2003;
- lo smaltimento in discarica solamente di rifiuti ultimi.

Il Piano suddivide il territorio provinciale in due Bacini (MT1 e MT2).

L'attuazione del Piano Provinciale potrà avvenire secondo il seguente scenario evolutivo:

- raccolta differenziata al 35%;
- restante 65% (rifiuto residuo) a selezione meccanica;
- frazione di sottovaglio (prevalentemente umida) a stabilizzazione aerobica. Il materiale stabilizzato viene poi utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti;
- frazione di sopravaglio (prevalentemente secca) all'impianto di produzione di CDR.

Sotto il profilo temporale l'attuazione del Piano è articolata in due fasi progressive:

- Prima fase (fino al 2003). Rappresenta il momento di introduzione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti volto a raggiungere il 35% di raccolta differenziata. Si prevede la messa a discarica del rifiuto solamente a seguito di selezione meccanica e stabilizzazione per tener conto del divieto di conferimento della frazione indifferenziata in discarica a partire dal luglio 2002.
- Seconda fase (2004-2011). Corrisponde al periodo di messa a regime del sistema integrato di trattamento-smaltimento dei rifiuti, che prevede il loro recupero energetico.

Il Piano delinea i seguenti fabbisogni di trattamento:

Impianti di compostaggio

La necessità impiantistica a regime è pari a 12.800 t/a, corrispondenti a 40 t/g.

Impianti di selezione e stabilizzazione

La necessità impiantistica a regime è pari a:

- 75.000 t/a corrispondenti a 240 t/g per la sezione di selezione;
- 30.000 t/a corrispondenti a 96 t/g per la sezione di stabilizzazione.

La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta mediante la realizzazione di tre impianti di selezione e stabilizzazione (uno nel Bacino MT1 e due nel Bacino MT2) di potenzialità complessiva di circa 75.000 t/a pari a 240 t/g. Questi impianti potranno essere realizzati a bocca di discarica al fine di minimizzare gli spostamenti del rifiuto tra i due impianti.

Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca riciclabile

Il fabbisogno impiantistico, considerando un margine del 10%, è pari, a regime, a circa 25.500 t/a, corrispondenti a circa 82 t/g. Tale fabbisogno potrà essere garantito attraverso le imprese private operanti nel settore del recupero.

Impianti per la produzione di CDR

Il fabbisogno impiantistico è pari a 45.000 t/a, corrispondenti a 145 t/g.

La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta attraverso la realizzazione di due impianti di potenzialità pari a circa 22.500 t/a, corrispondenti a circa 72,5 t/g complessivi.

Gli impianti potranno essere realizzati in adiacenza a uno degli impianti di selezione e stabilizzazione al fine di minimizzare i costi di trasferimento dei rifiuti tra i due impianti.

Recupero energetico

La fase di recupero energetico del CDR potrà avvenire presso impianti privati autorizzati, per una potenzialità pari a circa 30.000 t/a, corrispondenti a 100 t/g; tale dimensionamento tiene conto dello scarto proveniente dagli impianti di produzione CDR, stimabili in circa il 25 %.

Smaltimento in discarica

I rifiuti ultimi, per i quali è necessario trovare uno sbocco finale in impianti di discarica, considerando un margine del 20%, sono pari a 385.000 mc. Considerando una disponibilità in impianti esistenti pari a circa 250.000 mc si ottiene un fabbisogno aggiuntivo di circa 135.000 mc.

Potenza

Il riordino della gestione dei rifiuti costituisce una priorità assoluta dell'Amministrazione Provinciale ed un momento di svolta nelle politiche ambientali che, superando la fase di gestione di emergenza, si strutturano come strumento di unione e governo del territorio.

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 16/07/2002, raccoglie i principi ispiratori della normativa nazionale e comunitaria e si adegua alle indicazioni del Piano di smaltimento dei rifiuti della Regione Basilicata. Si completa in tal modo il quadro normativo di riferimento nel settore, presupposto indispensabile per consentire, sia alle amministrazioni pubbliche che agli operatori privati, di muoversi in uno scenario chiaro ed organico finalizzato alla strutturazione di un sistema che garantisca efficienza di gestione e massima tutela ambientale.

Le linee di indirizzo del piano sono volte ad individuare soluzioni tecniche e gestionali secondo un modello di "Gestione Integrata" che, in con-

trapposizione con la logica dell'utilizzo di singole tecnologie, si compone delle migliori soluzioni per il trattamento e lo smaltimento delle diverse frazioni contenute nei rifiuti.

Grande attenzione è stata data alla comprensione delle problematiche territoriali che, pur in presenza di una base impiantistica, hanno portato all'utilizzo pressoché esclusivo della discarica come sistema di smaltimento (oltre cento siti interessati dal deposito di rifiuti urbani nell'ultimo decennio).

Il PPGR definisce quindi un'articolazione impiantistica che ha i suoi presupposti nella situazione organizzativa esistente, nei vincoli territoriali ed economici dei comuni e si pone nell'ottica di minimizzare la proliferazione impiantistica al fine di evitare costosi sovradimensionamenti del sistema rimandando a medio termine la verifica ed adeguamento del sistema. Le valutazioni inerenti l'evoluzione del settore rifiuti e le relative necessità impiantistiche vengono definite fino all'anno 2012. Partendo da una analisi sulla produzione di rifiuti in provincia si sono definiti i criteri di utilizzo dell'impiantistica esistente e si sono valutate le necessità per il soddisfacimento delle esigenze relative all'intera produzione.

Si è quindi giunti ad un modello organizzativo del sistema di raccolta, trasporto, trattamento, e smaltimento che si caratterizza per:

- individuazione di bacini di gestione sub-provinciali per la semplificazione della organizzazione dei servizi sul territorio;
- raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa nazionale e regionale sulla raccolta differenziata e rispetto degli obblighi relativi al riutilizzo e recupero degli imballaggi;
- ottimizzazione del recupero energetico da frazioni residuali dalle raccolte differenziate;
- contenimento dell'utilizzo delle discariche destinate esclusivamente a rifiuti stabilizzati e non suscettibili di recupero energetico.

In definitiva il Piano, integrato con i contributi frutto del confronto con gli Enti Locali e con le Associazioni di categoria e di cittadini, si pone l'obiettivo di normalizzare la gestione dei rifiuti solidi in un quadro di chiarezza di obiettivi e rigore rispetto alla salvaguardia ambientale.

Il Piano quindi risponde all'esigenza, ormai imprescindibile, di assicurare una tempestiva ed efficace applicazione del decreto legislativo 22/97, perseguendo in particolare:

- iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero;
- misure di riduzione degli imballaggi, di informazione dei consumatori per modificarne i modelli di consumo;
- il potenziamento della raccolta differenziata, la limitazione dell'uso delle discariche, il trattamento in loco dei rifiuti prodotti.

Punto chiave del provvedimento, che interessa sia i semplici cittadini che l'industria, è il concetto

che lo smaltimento, sia pur corretto, non basta più: bisogna massimizzare il recupero ed avviare in discarica solo i rifiuti inerti e i rifiuti residui delle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento.

La raccolta differenziata, infatti, dovrà raggiungere il 35%, l'obiettivo previsto dalla legge nazionale.

È necessario quindi che l'amministrazione provinciale intervenga sugli atteggiamenti dei cittadini, tramite linee guida e programmi di educazione e informazione ambientale, che in pochi anni dovranno cambiare abitudini in virtù di minore spreco e più recupero.

Il piano si articola essenzialmente in due fasi, la prima, relativa ai capitoli dall'1 al 3, contenente lo stato dell'arte a livello nazionale e regionale in materia di normativa e criteri di gestione dei rifiuti, e la seconda relativa a modalità e criteri di gestione per singolo flusso di rifiuti: urbani, imballaggi, cimiteriali, assimilabili, urbani pericolosi, speciali (capitoli dal 4 all'11).

Il 1° capitolo riguarda in particolare il contesto legislativo in materia di rifiuti a partire dal contesto comunitario e quindi dal decreto legislativo 22/97 fino al recepimento regionale della normativa sui rifiuti ovvero la legge regionale n.6/2001 relativa all'approvazione del Piano regionale di gestione. Un paragrafo a parte è dedicato all'Agenda 21 e ai criteri dello sviluppo sostenibile.

Al capitolo 2 è riportata l'analisi territoriale e dati conoscitivi disponibili in materia a livello provinciale; sono presi in considerazione vari aspetti del problema:

- aspetti ambientali e relativi vincoli territoriali
- aspetti demografici
- quantità di rifiuti urbani prodotti.

L'attuale situazione impiantistica è descritta nel capitolo 3 dove è riportato l'elenco degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sia urbani che speciali, presenti in provincia, corredati di informazioni circa l'effettiva capacità di trattamento e lo stato di funzionalità e suddivisi secondo la specifica tipologia:

- discariche di I categoria;
- discariche di II categoria tipo A;
- discariche di II categoria tipo B;
- impianti di preselezione;
- impianti di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;
- impianti di trattamento e recupero;
- impianti di rottamazione;
- centri di stoccaggio rifiuti pericolosi.

Per ogni impianto si riporta una dettagliata scheda tecnica.

Rifiuti urbani

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, il sistema di gestione delle frazioni indifferenziate e differen-

ziate viene analizzato nel capitolo 4.

Le scelte relative alla strutturazione del sistema territoriale della provincia sono condizionate dalle specificità del territorio in particolare per quanto riguarda gli aspetti geografici ed urbanistici.

I criteri guida seguiti per l'assetto impiantistico sono:

- massimo utilizzo dell'impiantistica disponibile;
- raggiungimento di una potenzialità minima per l'impiantistica da realizzare;
- contenimento dei punti di conferimento e trattamento;
- ubicazione preferenziale dell'impiantistica in aree già utilizzate per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi;
- contenimento delle distanze di conferimento dei singoli comuni al sistema di gestione e smaltimento.

Le discariche vanno quindi proporzionate per i flussi di residui pretrattati differenziandoli per tipologia e caratteristiche chimico-fisiche. In particolare si individuano tre diversi residui:

- scorie da incenerimento;
- ceneri volanti da depurazione dei fumi (inertizzate);
- frazione organica stabilizzata e residui di raffinazione da impianti di compostaggio.

Ai fini della strutturazione del sistema di gestione integrata è stata elaborata una previsione dell'evoluzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani fino al 2012.

La gestione dovrà essere attuata in 3 bacini di gestione (o sub ambiti) in cui è stata divisa la provincia di Potenza e per i quali vengono individuati i relativi fabbisogni impiantistici.

La stima di detti fabbisogni è calibrata sulla quantità e la qualità della raccolta differenziata, che viene considerata elemento centrale del sistema: i target stabiliti dal piano sono pari al 5% nel 2002, al 10% nel 2003, al 25% nel 2004 e al 35% a partire dal 2005.

Nel capitolo 6 sono indicate le caratteristiche tecniche degli impianti da realizzare in termini di criteri di massima per la selezione delle tecnologie idonee al trattamento dei rifiuti tecnologie di trattamento e smaltimento previste dalla pianificazione regionale e valutazione dei costi di completamento dell'impiantistica d'ambito.

Rifiuti speciali

La gestione dei rifiuti speciali è affrontata nel capitolo 7 ed è articolata sulla base dei principi di riduzione alla fonte, riciclo e recupero. L'analisi parte dallo stato dell'arte in materia di dati circa la produzione e destinazione finale dei rifiuti industriali nella provincia di Potenza; viene quindi analizzata la situazione impiantistica esistente ai fini della pianificazione dei futuri fabbisogni impiantistici per il trattamento e lo smaltimento. Il capitolo

7 contiene al riguardo specifiche schede tecniche ed economiche relative ai nuovi impianti previsti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti industriali.

Infine nel capitolo 11 sono indicati una serie di criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti che riguardano in particolare tutti i seguenti aspetti:

- usi del suolo;
- caratteri fisici;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela da dissesti e calamità;
- protezione delle risorse naturali;
- protezione di altri beni;
- fasce di rispetto da infrastrutture;
- aspetti urbanistici.